

481



Taranto 06 LUG. 2005

Prot. N° 16731 /UP

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sig. ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940, è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT in data 06/07/1971 come autista di linea.

Il 31/12/2001 è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Da un esame della cartella personale del dipendente risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 06/07/1971	autista di linea
dal 06/07/1976	autista anziano
dal 01/01/1978	conducente di linea liv.7°
dal 01/01/1989	conducente di linea liv.6°
dal 01/01/1992	agente di movimento liv.5°
dal 01/01/2001	operatore d'esercizio par.175

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mallicecchia)

16.7.05 Lencardo de Lencardo

Taranto.li

Spett.le .

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO^{EX} dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di AG. S. REV. con la presente

C H I E D E

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

X Evamawin Prop.

In attesa, porgo distinti saluti.

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo n. 12155

Del 1-6 GIU. 2005

P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	- CONTRATTI APPALTI	☐
UI	- INFORMATICA	☐
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	- PERSONALE	☒
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	- SEGRETERIA	☐
UT	- TECNICA	☐
UF-PT	- UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA	☐
		☐

Taranto li.

15/06/05

L'Agente

Roberto Albano

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco

11753820336 1

Numero



Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario ALBANO ROBERTOVia MARGHERIA 4 - LATAC.A.P. 11020 Località LATA - TARANTO

Albano Francesco
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

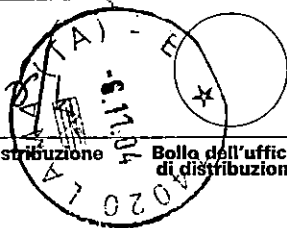
STI
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

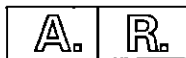


Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

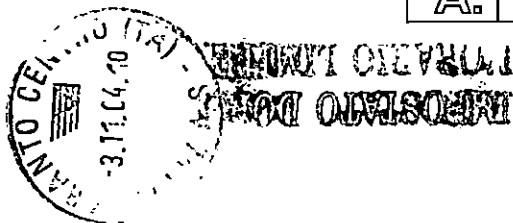
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



Posteitaliane



Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E



Da restituire a _____

AMAT s.p.a.

Via _____

Via C. Battisti 657

74100 Taranto

C.A.P.

Località

Provincia



Prot. n° : 211PP /UP

Taranto, lì

27 OTT. 2004

Raccomandata A/R

74020

Al Sig.
Albano Roberto
Via Margherita 7
LAMA- TARANTO

OGGETTO: Determinazioni del Consiglio di Disciplina

Si comunica che il Consiglio di Disciplina dell'AMAT, nella riunione del 20/10/2004, esaminato il ricorso da Lei promosso avverso la conferma di opinamento dal servizio disposta con nota aziendale del 17/07/2000, prot. az. n° 6777, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto Lei è stato già collocato in quiescenza dal 01/01/2002, disponendone la consequenziale archiviazione.

M

IL DIRETTORE
(Ing. *Giovanna Matichiecchia*)

AMAT S.p.A.	
Procl. in arrivo n° 20960	
Del 21 OTT. 2004	
P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO
UR	- CONTRATTI/APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRA
US	- SEGRETERIA
UT	- TECNICA
UF-PI	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA

Consiglio di Disciplina

Giuseppe Tommasino
20/10/2004

Al Direttore A.M.A.T. s.p.a.

Sede

Oggetto: CONSIGLIO DI DISCIPLINA - DETERMINAZIONI SUI RICORSI DEGLI AGENTI SCIALPI STEFANO E ALBANO ROBERTO.

Il Consiglio di Disciplina costituito presso codesta Società, riunitosi in data 20/10/2004, ha esaminato i seguenti casi adottando le determinazioni che si riepilogano:

- **SCIALPI STEFANO:** *opinamento di destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 45 punto 16 del R.D. n° 148/1931 - all. A).* Il Consiglio, preliminarmente, rileva che impropriamente la pratica è stata rimessa al giudizio dell'organo medesimo, in quanto l'interessato non ha formulato alcuna richiesta di pronunciamento del Consiglio di Disciplina. Inoltre, viene rilevato che con decorrenza 01/03/1997 l'agente medesimo ha cessato di essere dipendente dell'AMAT a seguito di dimissioni volontarie. Per quanto sopra il Consiglio ne dispone la non trattazione e la conseguenziale archiviazione.
- **ALBANO ROBERTO:** *opinamento di destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 45 punto 7 del R.D. n° 148/1931 - all. A).* Il Consiglio, rilevando che l'agente in questione a far data dal 01/01/2002 è stato posto in quiescenza per pensionamento, ritenendo, pertanto, cessata la materia del contendere, dispone la non trattazione del ricorso presentato in data 17/07/2000 ed avente n° di prot. 6777, nonché la conseguenziale archiviazione.

Tanto per gli ulteriori adempimenti di competenza di codesta Società.

Taranto 21/10/2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Dott. Giuseppe Tommasino

d'ordine del Presidente

IL RESPONSABILE UNITÀ AMMINISTRATIVA

Area Segreteria - Protocollo

p.i. Cosimo Russo

Cosimo Russo

Taranto, li 28/09/2000

Prot. n°: DIR/

2498/2000

RACCOMANDATA A.R.

74024

Preg.mo Dott.
Giuseppe Tommasino
Presidente del Consiglio
di Disciplina
Via Giancane, 82
Manduria (TA)

OGGETTO: Trasmissione atti procedimento disciplinare

Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, si trasmettono in allegato, per i successivi provvedimenti di competenza, la relazione conclusiva e tutti gli atti inerenti al procedimento disciplinare a carico del ns. dipendente Albano Roberto.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Taranto, li 28/09/2000

Prot. n°: DIR/.....

RELAZIONE

Con riferimento all'opinamento di destituzione dal servizio, contestato al dipendente Albano Roberto, in applicazione dell'art. 56 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, oltre agli elementi di valutazione già contenuti negli allegati, si relaziona quanto segue.

Rileva dagli atti che con la sentenza 9 novembre 1999 - 16 febbraio 2000, n° 1818, la IV Sez. penale della Corte di Cassazione ha confermato il giudizio di colpevolezza a carico del ns. dipendente Albano Roberto, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., per aver fatto scendere dei passeggeri dall'autobus da lui condotto, dopo un litigio con uno di loro.

Sull'accertamento dei fatti, penalmente rilevanti, si è, pertanto, già espressa in via definitiva la Magistratura e, conseguentemente, l'opinamento di destituzione trova il suo fondamento nell'art. 45, sub. 7 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931.

Tuttavia, occorre evidenziare come il comportamento tenuto dall'agente sia stato particolarmente grave, in quanto, a seguito dell'interruzione del pubblico servizio, è stata danneggiata anche l'immagine aziendale.

Certamente l'AMAT, volta a migliorare i rapporti con i cittadini e a fornire un servizio qualitativamente sempre più concorrenziale, non può tollerare che il proprio personale non rispetti le regole indispensabili per assicurare la regolarità del servizio, non solo da un punto di vista di



puntualità, regolarità e garanzia, ma anche da un punto di vista d'immagine nei confronti della collettività.

Sul piano della legittimità dell'opinamento di destituzione, ci si riporta agli allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

ALLEGATI:

- 1) Contestazione preliminare del 24/05/2000;
- 2) giustificazioni presentate dal lavoratore in data 02/06/2000;
- 3) opinamento di destinazione dal servizio del 26/06/2000;
- 4) ulteriori giustificazioni presentate dal lavoratore il 07/07/2000;
- 5) nota aziendale del 13 luglio 2000 di conferma dell'opinamento;
- 6) richiesta del lavoratore di ricorso al Consiglio di Disciplina;
- 7) copia della sentenza n° 452/96 emessa dal Tribunale Penale di Taranto in data 22/10/1997;
- 8) copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto in data 04/03/1999;
- 9) copia della sentenza 9 novembre 1999 - 16 febbraio 2000, n° 1818, della IV Sez. penale della Corte di Cassazione;
- 10) nota aziendale del 4 settembre 2000;
- 11) nota del dipendente del 19 settembre 2000.

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

N. 6204



Spedito il dall'Ufficio di

indirizzato a **Preg.mo Dott. Giuseppe TOMMASINO**

**Presidente Consiglio di Disciplina Via Giancana 82
74024 MANDURIA (TA).**

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il 6-6-90

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento.

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



**Poste
Italiane**
Ente Pubblico Economico

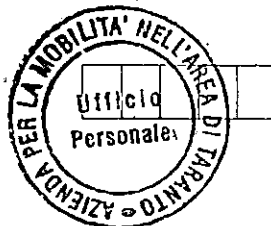
**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA



--

LOCALITA

--

S.GLA PROV

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 24/05/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/688
Oggetto: Contestazione preliminare

Al dipendente
Albano Roberto
SEDE

Si è appreso che la Corte di Cassazione - IV Sezione penale - con sentenza 9 novembre 1999 - 16 febbraio 2000 n° 1813, ha confermato la sentenza di condanna per abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p., pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in merito ai fatti accaduti il 5 dicembre 1992.

Poiché nella fattispecie si ravvisano gli estremi di cui all'art. 45, comma 7 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, Lei è invitata a produrre le sue osservazioni entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

per R. esposto il 29/5/2000
Albano Roberto

Spett.le

A.M.A.T.

Via Cesare Battisti, 657

74100 - TARANTO -

Con riferimento alla Vostra nota del 24.05.00 n.AP/688 di prot. con la quale mi invitavate a produrre le mie osservazioni in merito ai fatti accaduti in data 5.12.1992, a seguito dei quali ho subito la condanna per il reato di cui all'art.323 c.p. (abuso di ufficio), Vi espongo quanto segue:

il giorno 5.12.92, alle ore 7.40 circa, effettuavo la fermata del n.24 in via Lago di Varano in seconda fila, in quanto vi era il capolinea della linea 8.

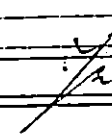
Dopo aver effettuato la fermata, proseguivo la marcia,, quando mi vedevo raggiungere da un'autovettura che mi segnalava di fermarmi.

Dalla macchina scendeva una signora, che poi ho appreso chiamarsi Piccinno Maria Filomena, la quale salita sull'autobus iniziava a tempestarmi di insulti, chiedendomi il perché non avessi effettuato la fermata precedente.

Io rimanevo perplesso di fronte a quella reazione e confermavo alla signora di aver regolarmente effettuato quella fermata, ma la signora per tutta risposta continuava a gridare ed a insultarmi, dicendomi che ero un bugiardo. Era probabile che la signora, avendo la visuale coperta dagli altri autobus in sosta, non avesse visto il mezzo fermo in seconda fila e che avesse quindi ritenuto che non mi fossi fermato.

Nasceva, quindi, un diverbio con la signora, la quale sembrava più alterata del normale, in quanto una persona ragionevole avendo raggiunto lo scopo di aver preso l'autobus, non avrebbe polemizzato più di tanto.

Non potendo, quindi, più tollerare quella reazione scomposta, invitavo la signora a lasciare l'autobus e così facevo con gli altri tre o quattro

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5227
del	02 GIU. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

passaggeri, in quanto a quel punto non mi sentivo in grado di guidare sino al quartiere Paolo VI..

Riportavo allora il mezzo al deposito e chiedevo di essere sostituito per quella giornata.

La sentenza di condanna inflittami è relativa proprio alla circostanza di aver fatto scendere i passeggeri dal mezzo, realizzando con il mio comportamento la violazione contestatami.

In realtà, avevo deciso di riportare il mezzo al deposito e di interrompere quella corsa, non avendo la forza di reagire a quegli insulti, in quanto in quel periodo avevo perso da poco mia moglie, per cui attraversavo un momento di sconforto e di depressione, come in effetti diagnosticatomi all'epoca dal dott. Altieri Cataldo, mio medico curante, il quale mi rilasciava il certificato medico, consegnato all'Azienda, a giustificazione della mia assenza dal lavoro quel giorno.

Pertanto, non avendo in tutti questi anni di servizio riportato alcuna censura sul posto di lavoro e non essendo stato mai coinvolto in gravi sinistri stradali, chiedo che l'Azienda voglia comprendere i motivi, legati alla perdita della mia compagna, che all'epoca mi hanno spinto ad interrompere il servizio, a causa di una passeggera sicuramente con problemi psicologici.

Diversamente, non mi sarei sentito affatto offeso e turbato ed avrei continuato regolarmente il servizio, come quotidianamente faccio, malgrado le difficoltà che la clientela provoca, come l'Azienda ben sa.

Attualmente ho recuperato la mia serenità d'animo, grazie all'aiuto del tempo e di mia figlia, per cui, in tal senso, confido nella Vostra massima comprensione.

Con ossequi,



Area Personale

Taranto, li 26/06/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/737

Oggetto: Opinamento di destituzione ex art. 53 del Regolamento

Al dipendente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
" " Capo Area Personale
" " Capo Area Movimento
SEDE

Questa Direzione

- vista la contestazione preliminare del 24 maggio 2000, prot. az. n° 688/AP, a firma del Capo Area Personale, da Lei ricevuta in data 29 maggio 2000, in merito alla violazione di cui all'art. 45 sub. 7 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931, per essere intervenuta nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna;
- vista la nota del 21 aprile 2000, con cui Lei ha prodotto per iscritto le sue giustificazioni;
- rilevato che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, in quanto palesemente generiche ed insufficienti;
- considerato che, benché a suo dire sia rientrata in deposito in quanto turbato da quanto accaduto, Lei si sarebbe dovuto curare, comunque, di chiedere via radio ai superiori in servizio la sostituzione, ovvero, su indicazione degli stessi, avrebbe dovuto far trasbordare i passeggeri su un altro mezzo AMAT, senza così cagionare alcun disagio all'utenza, con una interruzione improvvisa ed immotivata della corsa;
- rilevato, peraltro, che il suo turbamento non dovrebbe essere stato così grave, considerato che, comunque, è stato in grado di rientrare

- da solo con il mezzo in deposito, percorrendo qualche chilometro, senza chiedere l'ausilio di un altro autista;
- considerato che sul suo comportamento, anche penalmente rilevante, si è comunque già espressa la magistratura, sicché ultronee appaiono ulteriori indagini amministrative;
 - ritenuto, pertanto, ancora sussistere tutti i presupposti che hanno indotto a contestare l'addebito di cui all'art. 45, sub 7 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931

O P I N A

nei suoi confronti la destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti della normativa succitata.

Lei ha diritto di presentare eventuali nuove giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente nota.

In caso di mancata presentazione, il provvedimento proposto diverrà esecutivo e definitivo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

R: esposto il 14/ Luglio
F.lli Roberto 2000

26 LUG. 2000
Taranto, li 26/06/2000



Corrispondenza interna prot. n° AP/737

Oggetto: Opinamento di destituzione ex art. 53 del Regolamento

certella file
[Signature]

Al dipendente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
" " Capo Area Personale
" " Capo Area Movimento
SEDE

Questa Direzione

- vista la contestazione preliminare del 24 maggio 2000, prot. az. n° 688/AP, a firma del Capo Area Personale, da Lei ricevuta in data 29 maggio 2000, in merito alla violazione di cui all'art. 45 sub. 7 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931, per essere intervenuta nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna;
- vista la nota del 21 aprile 2000, con cui Lei ha prodotto per iscritto le sue giustificazioni;
- rilevato che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, in quanto palesemente generiche ed insufficienti;
- considerato che, benché a suo dire sia rientrata in deposito in quanto turbato da quanto accaduto, Lei si sarebbe dovuto curare, comunque, di chiedere via radio ai superiori in servizio la sostituzione, ovvero, su indicazione degli stessi, avrebbe dovuto far trasbordare i passeggeri su un altro mezzo AMAT, senza così cagionare alcun disagio all'utenza, con una interruzione improvvisa ed immotivata della corsa;
- rilevato, peraltro, che il suo turbamento non dovrebbe essere stato così grave, considerato che, comunque, è stato in grado di rientrare

- da solo con il mezzo in deposito, percorrendo qualche chilometro, senza chiedere l'ausilio di un altro autista;
- considerato che sul suo comportamento, anche penalmente rilevante, si è comunque già espressa la magistratura, sicché ultronee appaiono ulteriori indagini amministrative;
 - ritenuto, pertanto, ancora sussistere tutti i presupposti che hanno indotto a contestare l'addebito di cui all'art. 45, sub 7 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931

O P I N A

nei suoi confronti la destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti della normativa succitata.

Lei ha diritto di presentare eventuali nuove giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente nota.

In caso di mancata presentazione, il provvedimento proposto diverrà esecutivo e definitivo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Laibello)

R: se pronta il dg/ Lurghini
e allora Roberto 2000

[illegible]

Oggetto: Vostra nota del 4 luglio 2000 n° AP/737.

Spero che questa mia esposizione, matura e sincera, sia esaustiva e possa indurLa a recedere dall'applicazione del regolamento previsto.

Taranto, 7 luglio 2000

07 LUG. 2000

Distinti saluti
-c/ Clever Rabito

Taranto, li 13/07/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/767
Oggetto : Opinamento destituzione

Ricevuto il 14/7/2000
Albano Roberto

Al dipendente

Albano Roberto

e p.c. Dirigente Amm.vo

Capo Area Personale

Capo Area Movimento

SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione preliminare del 24 maggio 2000, prot. n° 688/AP, a firma del capo area personale, in merito alla violazione dell'art. 45 sub 7, del regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, per essere intervenuta nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna;
- considerato che le giustificazioni da Lei prodotte in data 2 giugno 2000 non sono state accolte e che, pertanto, con successiva nota del 26 giugno 2000, prot. n° 737/AP, si è opinato nei suoi confronti la destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti degli art. 45 e 53 del Regolamento citato;
- viste le sue ulteriori giustificazioni presentate per iscritto in data 7 luglio 2000;
- atteso che le stesse non possono essere accolte, perché di fatto non hanno apportato nuovi elementi di valutazione;
- ritenuto, pertanto, ancora sussistere tutte le motivazioni ed i presupposti che hanno indotto ad opinare gli addebiti di cui all'art. 45.

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

del Regolamento, conferma nei suoi confronti l'opinamento di destituzione dal servizio.

Nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della presente, Lei può chiedere che in merito si pronunci il Consiglio di Disciplina.

Decorso il suddetto termine, l'opinamento diverrà esecutivo a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

Taranto, li 13/07/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/767
Oggetto : Opinamento destituzione

Al dipendente

Albano Roberto

e p.c. Dirigente Amm.vo

Capo Area Personale

Capo Area Movimento

SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione preliminare del 24 maggio 2000, prot. n° 688/AP, a firma del capo area personale, in merito alla violazione dell'art. 45 sub 7, del regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, per essere intervenuta nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna;
- considerato che le giustificazioni da Lei prodotte in data 2 giugno 2000 non sono state accolte e che, pertanto, con successiva nota del 26 giugno 2000, prot. n° 737/AP, si è opinato nei suoi confronti la destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti degli art. 45 e 53 del Regolamento citato;
- viste le sue ulteriori giustificazioni presentate per iscritto in data 7 luglio 2000;
- atteso che le stesse non possono essere accolte, perché di fatto non hanno apportato nuovi elementi di valutazione;
- ritenuto, pertanto, ancora sussistere tutte le motivazioni ed i presupposti che hanno indotto ad opinare gli addebiti di cui all'art. 45.

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

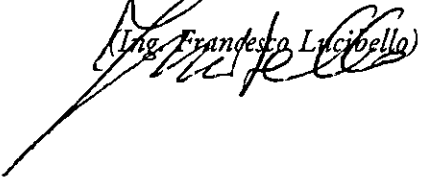
del Regolamento, conferma nei suoi confronti l'opinamento di destituzione dal servizio.

Nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della presente, Lei può chiedere che in merito si pronunci il Consiglio di Disciplina.

Decorso il suddetto termine, l'opinamento diverrà esecutivo a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Albano Roberto
Via delle Margherite n° 7
LAMA (TA)

castelle file

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

M

Oggetto: Vostra nota del 13 luglio 2000 n° AP/767.

Con riferimento a quanto in oggetto, constatando l'ulteriore rigetto da parte di questa direzione generale delle giustificazioni da me addotte, chiedo, così come previsto dalle norme vigenti, che sulla questione si pronunci il Consiglio di disciplina.

Taranto, 18 luglio 2000

Roberto Albano

Roberto Albano

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arriva n°	6111
del	17 LUG. 2000
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	☐
AREA AMMINISTRATIVA	☐
AREA LEGALE	☐
AREA PERSONALE	☒
AREA MOVIMENTI	☐
AREA TECNICA	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE PENALE di TARANTO

Sez. 1° PENALE

Composto dai Sigg.:

- | | | |
|---------------------|-----------|------------|
| 1) Dr. Giambattista | GABRIELLI | Presidente |
| 2) Dr. Sergio | CASSANO | Giudice |
| 3) Dr. Stefania | D'ERRICO | |

Il P. M. rappresentato dal Dr. Antonio COSTANTINI

Segretario il Sig. Antonella ZELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in Lama (Taranto) Via delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane".-

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

- A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus - linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, agendo verbalmente Piccinno Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccinno, di avere ommesso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;
- (B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, li 05.12.1992

C O N C L U S I O N I

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'impu-

N. 845/97 Reg. Sen.

TRIBUNALE
DI
TARANTO

Nota Estratto Contumaciale

Atto di Impugnazione

Irrevocabile

SENTENZA

in data 22/10/1997

Visto:

Il Procuratore Generale

Deposito di cancelleria

oggi 20.3. 1998

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
(M. RANU)

Comp. Estratto

ex art. 27 R. ES. C.P.P.

Comp. Estratto

ex art. 28 R. ES. C.P.P.

Comp. Scheda

Art.

C.P.

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 20.11.96 il Gip in sede, evidenziate come fonti di prova la denuncia della p.o. e le indagini di PG. disponeva procedersi a giudizio a carico di Albano Roberto perché rispondesse dei reati a lui ascritti in rubrica

Il fascicolo del dibattimento trasmesso ai sensi degli art. 431 e 432 c.p.p. conteneva l'atto di costituzione di parte civile compiuta innanzi al Gip.

All'udienza del 23.04.97 il PM svolgeva l'esposizione introduttiva e chiedeva di provare i fatti attraverso l'ascolto dei tre testi di cui alla lista tempestivamente depositata. La difesa chiedeva l'esame dell'imputato.

Il Collegio ammetteva le prove richieste in quanto ammissibili e rilevanti.

Nelle successive udienze si procedeva all'istruttoria dibattimentale ascoltando come testi d'accusa i Carabinieri Cataldo Fernando e De Gaetano Giuseppe nonché la persona offesa Piccinno Maria Filomena (che produceva documentazione medica), quindi l'imputato Albano (che a sua volta produceva certificato medico) ed infine, su richiesta di ammissione ex art. 507 c.p.p. accolta dal Collegio, i testi Alfieri Cataldo, Cicorelli Maria e Notaristefano Attilio. All'udienza del 21.05.97 veniva corretto il nome della p.o. indicato nel capo d'imputazione.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale le parti illustravano e rassegnavano le loro conclusioni come riportato in epigrafe.

L'assunto accusatorio appare fondato limitatamente al capo a) della rubrica e va quindi solo per esso emessa pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato mentre in ordine al reato di cui all'art. 331 c.p. s'impone l'assoluzione per i motivi che si illustreranno.

Dall'analisi delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento risulta che il giorno 05.12.92 alle 7.40 in Taranto arrivava alla fermata di via Lago di Varano (sita presso l'abitazione della signora Piccinno Maria Filomena) l'autobus della linea 24 che non si fermava e proseguiva oltre. La signora Piccinno, che era sul posto per prendere il mezzo pubblico come ogni mattina, tentata una breve quanto inutile rincorsa ed avvertiva subito un controllore lì presente (poi identificato per il teste Notaristefano Attilio). Quindi chiamava il marito, che l'aveva accompagnata in macchina alla fermata, il quale con la sua vettura subito raggiungeva l'autobus all'altezza della Standa di viale Magna Grecia. La signora saliva finalmente sul mezzo che trasportava altri due passeggeri (un ragazzo che andava a scuola ed una ragazza che lavorava come cassiera all'Ipercoop, Cicorelli Maria). Una volta salita chiedeva all'autista spiegazione del fatto che non si era fermato ad una precedente fermata, cosa che costui negava sostenendo di essersi fermato. Ricevuta conferma di quanto contestato dagli altri due passeggeri, la Piccinno tornava a contestare la circostanza al guidatore che questa volta si alterava, cominciava a battere i pugni sul volante e poi fermava il bus, apriva le porte e le ordinava di scendere, accompagnando

fattispecie contestate. Quanto alla interruzione di pubblico servizio contestata sub capo b) deve rilevarsi che perchè sia integrata quella previsione normativa --deve-- verificarsi una alterazione del funzionamento del servizio nel suo complesso e non della singola prestazione o fruizione, per come ripetutamente affermato in sede di legittimità dalla Suprema Corte (v. Cass. 24.03.86). Pertanto nel caso di specie deve escludersi che l'interruzione operata dall'Albano possa aver determinato una alterazione dell'intero servizio di trasporto pubblico, sia pure limitato alla sola linea di appartenenza, visto che evidentemente il servizio veniva assicurato dagli altri mezzi presenti sulla stessa linea per cui non appare integrato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 331 c.p.

Per quanto attiene all'abuso d'ufficio occorre verificare non solo se la condotta integri la fattispecie così come contestata in riferimento alla previsione penale vigente all'epoca dei fatti (comunque successivi alla novella di cui alla l. n. 86 del 1990) ma anche se la stessa continui ad essere punita dopo l'ultima novella apportata a quel reato dalla l. 16.07.97 n. 234, così come impongono i principi di cui agli art. 2 c.p. e 25 Cost. Come è noto con quest'ultima riscrittura dell'art. 323 c.p., nel tentativo di meglio delineare (e delimitare) gli aspetti di tipicità della fattispecie criminale, ha trasformato il reato di abuso in reato di evento, ha individuato l'evento da cui dipende la consumazione del reato nel conseguimento del vantaggio o nella perpetrazione di un danno, ha previsto la necessità che la condotta dal pubblico ufficiale (per essere considerata arbitraria, per come ormai indicato nella sola rubrica) costituisca violazione di legge o di regolamento -o dell'obbligo d'astensione- ed ha, infine, escluso rilievo penale all'abuso non patrimoniale.

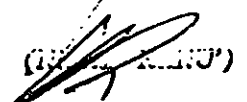
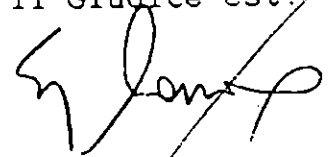
Ebbene ritiene il Collegio che il fatto ascritto all'imputato, che già rilevava sotto la vecchia formulazione dell'art. 323 c.p., continui ad essere punito pur dopo la riscrittura di questa norma penale. Innanzitutto va rilevato che pur non avendo proceduto il PM ad una nuova formulazione del capo d'imputazione le connotazioni della fattispecie richieste dalla nuova disciplina erano già comprese nella formulazione originaria dell'imputazione di modo che la difesa ha potuto spiegarsi pienamente nel corso del dibattimento.

All'imputato è stato ascritto un comportamento -tenuto pacificamente nello svolgimento del servizio- che configura senz'altro violazione delle leggi e regolamenti che impongono all'ente pubblico appositamente istituito (nel caso di specie, per la città di Taranto, l'azienda municipalizzata AMAT) di assicurare i trasporti pubblici di linea, e non vi è certo bisogno di indicare la specifica norma violata visto che si tratta di una violazione dell'obbligo istituzionale dell'ente ossia una violazione del complesso di norme che costituiscono la stessa ragion d'essere di una azienda di trasporto, che è quello di garantire gli spostamenti dei cittadini-utenti lungo le linee appositamente predisposte. Per quanto riguarda il danno ingiusto, esso va agevolmente individuato nel mancato godimento del servizio pubblico ossia nella impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta da parte dei tre passeggeri dell'autobus (dei quali sicuramente due, lo studente e l'impiegata dell'ipermercato, avevano necessità di raggiungere la destinazione entro precisi orari) tanto che questi erano costretti a provvedere con altri

Condanna l'imputato al pagamento nei confronti della costituita
parte civile della somma di lire 1.160.000 (di cui lire 1.100.000
per onorari e lire 60.000 per spese) oltre al risarcimento del
danno da liquidarsi in separata sede.
Giorni 60 per il deposito della motivazione
Taranto, 22.10.97

Il Presidente

Il Giudice est.


(P. R. 10)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. ANTONIO MARSANO

Presidente

Dr. RICCARDO ALESSANDRINO

Consigliere

Dr. TOMMASO MARRESE

Consigliere Relatore

all'udienza del 4 marzo 1999

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23/6/1940 e residente in Lama
alla via Delle Margherite, 7, Contrada Tre Fontane;

-LIBERO PRESENTE-

appellante contro la sentenza del Tribunale di Taranto del 22/10/1997
con la quale veniva ritenuto responsabile del reato di abuso d'ufficio (art.
323 C.P.; in Taranto il 5/12/1992) e, concesse le attenuanti generiche,
condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre le spese nonché al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione
delle spese, liquidate in complessive lire 1.160.000 in favore della parte
civile; veniva inoltre applicata l'interdizione dai pubblici uffici per anni

N. 8

N. 180/99 _____ R.S.

del 4 marzo 1999 _____

N. 752/98 _____ R.G.

N. 218/93 _____ R.G.N.R.

N. _____ Repertorio

depositata in cancelleria il
- 9 MAR 1999

avviso di deposito ed estratto
ex art. 548 co. 2 / co. 3

comun. al P.G. _____

notif. a dif. _____

notif. a imp. _____

notif. a parte civ. _____

sentenza irrevocabile il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:
P.G. / PM Trib. / PM Pret. il

redatta scheda il _____

6
e e concesso il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena;

on l'intervento del Pubblico Ministero dr. Giulio Fischetti;

on l'intervento della parte civile:

PICCINNO MARIA FILOMENA. nata a Taranto l'8/7/1962 per mezzo del procuratore

peciale Avv. Rosalba Marinucci - Taranto;

-PRESENTE-

on l'assistenza del sig. Luigi Traversa;

adita la relazione della causa fatta dal Consigliere dr. Tommaso Marrese;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza di primo grado;

L'avvocato Rosalba Marinucci, difensore di fiducia della parte civile, chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile;

L'avvocato Matteo Giaccari, difensore di fiducia dell'imputato, chiede l'accoglimento dei motivi d'appello.



Sioeawuile de l'ecane
 Alesau Robelo, conduttore dell'autos dae ATAT

di Toronto - River N. 24 - in data 5/12/1992

è stato rinviato al giudice di Toronto
 per rispondere dei reati di abuso d'ufficio (art.

323 c.p.), avendo per suo proprio e di suo

inquinato ed altri, doppiamente appreso verbale

è l'attuale ufficio di Toronto, per contr-

no questo, quindi tutti i benemeriti o scudato

dell'autos dae ATAT, e i loro figli di

oltre cinque di effettive una delle persone su-

go la linea (capo A) e di interesse o no

benemerito dell'autos dae ATAT di Toronto

la persona (art. 331 c.p.), nella qualità e con la

condotta predetta (capo B).

X Con sentenza del 22/10/94 il Tribunale ha an-

no il bene di (art. 323 c.p.) per i suoi meriti

del fatto e lo ha condannato per l'altro reato.

con la sentenza penale, oltre la sua di meriti

di sentenza oltre la sua; lo ha condannato in-

condotta per la sua di meriti ed ha so-

pero l'arresto della sua; lo ha infine con-

condanno in forza della sentenza, con la sua par-

te civile, al risarcimento dei danni - da liquidarsi

sempre - ed alla rifusione della parte sob-

sortite da tale serie.

Il 5/12/92 alle ore 7,40 - ritenuta di fiducia sul-
la base dell'istruzione probatoria - l'autobus della
linea n. 24 non si fermava alla fermata di via
Bosco di Uccello, tale che Piccinno Maria Fiorenza
tentava inutilmente di raggiungere il mezzo e in-
terlo il controllore colà presente (Notariello At-
tilio), si faceva accompagnare dal marito in vettura
però altra fermata. Salita quindi sull'autobus,
che trasportava già due passeggeri, chiedeva spie-
gazioni del fatto all'autista Albano (che ne nega-
va la sussistenza) e otteneva conferma della propria
versione da parte degli altri utenti. contestata una-
nimente all'Albano la citata condotta, l'auti-
sta si altera. Fino ad eccitare colpi al viso
e ad ingiuriare la Piccinno, nonché ordinarla
e questo di scendere. Ripreso la marcia e giunto
ad una fermata, ordina ai tre passeggeri di
scendere, costringendoli a farlo attraverso il
proprio rifiuto di proseguire la corsa.
Per l'Albano, la Piccinno aveva equivocato di
ordine al posto della fermata, poiché era era
avvenuta, senza che la donna se ne accorgesse (per-
ché altri autobus l'avevano coperto), ed aveva a lui
poi rivolto espressioni offensive; egli aveva quindi

di subito un lieve dolore - per cui aveva fatto scendere i poveri.

Il tribunale, oltre le prove testimoniali e l'inattendibilità dell'Albero, ritenne che i fatti non erano volti secondo la narrazione fatta dalla Picciotto. La qualificazione di em "sub specie turis" comportava, però, per il primo giudice, l'insunzione del reato sub b) perché l'alterazione del pubblico servizio di trasporto non aveva riguardato il servizio nel suo complesso, ma singole prestazioni, oltre che esso veniva esercitato dagli altri impieghi impiegati sulla stessa linea.

non
veniva
costituito
per intero
il pubblico
serv.

L'abuso d'ufficio era invece integrato sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la regola d'ordine di una azienda di trasporto - come l'azienda municipale ATAT - e che il danno ingiusto era consistito nella mancata fruizione del servizio pubblico da parte dei tre poveri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzo dell'Albero, incaricato di pubblico servizio.

Ha proposto allora il difensore dell'Albero con domanda di ommissione per insunzione del fatto o perché questo non costituisce reato, ovvero, infine, perché non previsto come tale dalla legge.

A) Ha punto di fatto, si espone che l'Alonso è re-
 quito del divorzio con la Piccinno, per un stato
 di epistemonia tale da non consentirgli la prosecu-
 zione del lavoro con tranquillità; il divorzio
 poteva essere evitato dalla donna in considerazione
 delle possibilità che ella non avere visto per tem-
 po l'autobus; col rifiuto di proseguire nello mol-
 grimiento del marito, l'Alonso aveva anticipato
 l'inevitabilità dei passeggeri, in relazione con la
 funzione cui presiede il diritto - vigente sui mes-
 si di trasporto pubblico - di portare al conducente
 per il quale la Piccinno avrebbe potuto rivolgere
 le proprie rimproveri all'offesa.

B) Il reato d'abuso, configurato ormai come
 reato di danno, richiede che sia stato procurato
 un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure un dan-
 no ingiusto, mentre nella specie né il comporta-
 mento dell'Alonso, né il capo d'imputazione esi-
 mo riferibili alla patrimonialità del Vantaggio;
 infine, danno ingiusto non poteva considerarsi
 la risposta verbale verso la Piccinno o il disagio
 causato ai tre passeggeri di dovere attendere
 altro autobus, posto che egli "non aveva certo
 l'intenzione di arrecare volontariamente quel
 disagio, ma avrebbe sospeso la corsa "per la

Tranquillità di tutti.

C) L'Albano, cugino ed esperto cutista dell'AMAT, incombuto, era turbato per la molesta della moglie, del che il comportamento della Picciotto aveva ancor più inciso nel suo animo già provato; il Tribunale aveva dovuto sentire più attentamente le deduzioni dell'offerta, posto che il teste Cicchetti aveva escluso che l'Albano avesse usato parole offensive, ed il suo stato d'animo "cronico", difficilmente riconducibile al bene d'verbale, onde lo stesso Tribunale aveva dovuto riflettere sulla preteritività della vicenda risarcitoria evitata, della medesima.

D) L'art 358 c.p. esclude che l'uccisione di pubblico ufficio possa ritenersi di natura "pecuniaria" d'ordine, o per la "opera meramente materiale", come l'Albano.

L'art 323 c.p. impone che il danno o il vantaggio conseguano alla violazione di norme di legge o di regolamento o ad omessa esecuzione, dovendosi escludere disposizioni contrarie in ordini o decreti interni; il capitolo d'obbligo ha valore normativo solo per gli appalti conferiti dallo Stato, non anche per quelli di altri enti pubblici, e cui brevissimi hanno efficacia

all'incarico dei miei clienti sulla cui base e
 almeno preliminare per regolare il rapporto con-
 trattuale.
 L'azienda odierna, per la quale è stato discusso
 il giudizio d'appello e l'istituzione con la buona-
 vie della sentenza, dopo la discussione delle parti
 il P.C. la parte civile, il difensore dell'ingru-
 ro.

Notizi della decisione

L'appello è dichiarato di fondamento.
 Ed invece, può essere A: è rinviato alla
 re di pure essere disposto il rinvio alla
 una che si esprime, di cui si può fare da non
 esecutive le prescrizioni dello stesso "con fin-
 quere".

Il medico curante, nel suo quale tale, sulla ha

apporto riferisce sulla patologia, (l'istituzione

di bene, l'indirizzo dell'Alcova) che avviene

e l'attestato di nascita, del 5/12/92 riporta

Ben venga, d'altra parte, il Tribunale, che con-

que non vuole altro portare in fretta se era forse

alla consegna ad una condotta egualitaria

affini o altro tema Alcova. Le parti legheranno

hanno evidenziato ciò che aggrava la condotta

e hanno e non solo per cause "obiettive".

Per il fatto oneroso che l'Albano non chiese
 né ricette interuenti scritte urgenti, ma reg-
 giare il deposito degli autosur pubblici, percorren-
 do - come ha rivelato il Tribunale - ben due
 chilometri. L'interdento sanitario documen-
 tato dal medico curante presuppone che l'Albano
 non deve ridursi l'esistenza di medici di strut-
 tura pubblica. Il suo ricorso all'interdento del me-
 dico curante appare postumo e fuorviante e giusti-
 ficare la esposta condotta tenuta in precedenza.
 Il Tribunale ha poi nella sostanza ammesso di
 non esser fermato nel luogo che attendeva la
 Piccinno ("e non mi potevo fermare dietro...") ed
 è stato osservato anche dalla teste Piccinno sulla
 correttezza della prima e della sostanza delle ri-
 mostranze rivolte alla Piccinno. Per il tutto
 l'adempimento della ricostruzione dei fatti è costi-
 tuito, in quanto fuorviante alla configurazione
 dell'adempimento di corso, dell'abbandono del vei-
 colo e, soprattutto, dell'allontanamento del ve-
 sicologo.

Ulteriori i riferimenti dell'effetto al divieto
 per la Piccinno di portare al conducente del
 pubblico mezzo: essi non hanno alcuna relazio-
 ne logico-giuridica con l'uso dell'incendio

di pubblico servizio.

Punto sub B.

La condotta contestata è riferibile al concreto
all'effetto di danno, evento consistito nell'im-
pedire prosecuzione della corsa ai passegge-
ri dell'autobus (oltre verosimilmente a coloro
che intendevano servirne prima della cessazione
esatta del servizio, ma che non lo poterono per
la nota vicenda): la Piciuno e la Cicorelli do-
vettero essere trasportate altrimenti e rappresento
con ritardo le rispettive destinazioni.

Il danno "contra ius" può non essere di natu-
ra patrimoniale, anche se la nozione "fi-
gura criminis" è sintomo della più restrittiva
disciplina ex l. 16/7/1997 n. 234.

Pretestuoso appare infine l'annunzio che, co-
stringere i passeggeri a scendere dal pubblico
mezzo, non ricoverare la volontà di arrecare
danno: la preclusa fruizione dell'ulteriore
servizio era lo scopo immediato e diretto del-
l'ordine imperioso e rifiutato inavvicinamento,
nonostante le proteste, di abbandonare il mez-
zo di trasporto: del presunto disagio lugubre
l'Albero era non solo escusabile, ma verosimile
era in realtà finalisticamente orientato, e non

atto per la tranquillità di tutti.

Punto sub C.

Le vicende personali del preteunto bonomo se
 più erano ~~interamente~~ ^{interamente} determinate per la determi-
 nazione del trattamento sanzionatorio, mentre il
 comportamento della Piccinno nelle circostanze
 non può essere ricondotto a elemento giuristi-
 camente o obiettivamente della gravità della condot-
 ta elusiva. L'Albano fu soltanto oggetto delle
 prediche rimproverose della Piccinno, per il resto
 "colui" (tra Cicorelli), mentre sparisce
 la Piccinno con la parole ingiuriose ("giurda-
 e" "putane", e tanto "ipotesi della offerta nel
 dibattimento di primo grado. La Cicorelli ne
 ricordò che l'Albano batté i pugni sul tavolo,
 si mise ad urlare e lo fece ripetutamente, anche
 "sul viso" della Piccinno, tanto da spaventare tutti.
 L'oppressività dell'Albano, acquirito a mezzo della
 testimonianza, poté senz'altro procurare alla Pic-
 cinno lo stato-oneroso (di cui ella ha diffusa-
 mente parlato con riguardo alle vicende
 di quel viaggio, ogni qual volta si trova ad a-
 -dipendere elusiva) documentato in fascicolo.
 L'Albano ha in esse avvicinato e testimonia di-
 stanza e per poco non era partito e via di

letto.

Per nulla "intestazione", perciò, la domanda rix-
cibria della donna, in relazione con la
condotta dell'imputato, ~~piuttosto che~~ con la pat-
tologia dell'eluso (vds. la documentazione scui-
teria sullo "shock", derivato dall'apprensione condotta
dell'Albero). L'imputato non volle rispondere della sfera
e pertanto la stessa sfera è l'azione rixcibria.

Punto sub D.

Anche le doglianze in diritto sono manifesta-
mente infondate.

Ciononostante non sono ritenuti meritevoli di
pubblica retribuzione di "semplici mansioni
di ordine", o presto "opere meramente mate-
riali" - secondo come l'effetto - l'Albero della
essere ritenuto tale in quanto conducente un
autobus pubblico di linea.

La giurisprudenza citata nell'effetto non si ri-
ferisce a chi svolge tali funzioni (la quale è in-
dubbiamente pacifica nel senso che costi-
uisce esercizio di lavoro pubblico ex art. 358
c.p. l'attività di guida di mezzi pubblici per sod-
disfare bisogni pubblici), ma a coloro che svol-
gono mansioni puramente materiali, come
quelle materiali e di fatica.

L'Ateneo ha sede nella biblioteca pubblica. Può
già dire che le sue attività si svolgono in
forme delle sue attività e servizi.
Non esclude che il riduttore o il direttore
degli uffici o dei uffici che i comitati di
opere di cui la biblioteca deve fare
efficienza, con un "ex re", senza per il
riduzione delle in "fatti" partigiane.
La caduta della struttura di lavoro di legge o
di regolamento, ricerca nelle altre
il servizio di biblioteca pubblica nelle altre
ARIT, di cui è l'Ateneo che integrare in
a livello di direzione ed attività, con
de "fatti" regolari e regolamentari, oltre
il comitato di lavoro di me, con 18/11/1978,
Trent, per le attività nel tempo, oltre la
relazione dello consiglio, oltre ARIT, oltre
de municipalità di lavoro, quali il
T.U. delle leggi sulle attività di lavoro
pubblica, con le altre di comuni e province
ce, R.D. 15/10/1975 n. 2578, di quale legge
l'attività di biblioteca pubblica (art. 1 co. 1 n.
14) e l'attività di biblioteca pubblica per legge
Decreto (art. 3) e la direzione di lavoro.

mento amministrativo (art 13-14). Il regolamento R.D. 10/3/1904 n. 108 (pubb. n. 101) per la l. 29/3/1903 n. 103, nonostante la opposizione di questo con il R.D. 2578/1925, sopravvenne ed era, per di più, addizionale alla fonte necessaria) impone un "regolamento speciale" per ciascuna opera (art. 4), regolamento che deve indicare anche i provvedimenti disciplinari per impiegati ed operai (art. 45).

Nei termini, può dirsi corretta la considerazione del Tribunale secondo cui la violazione circoscritta all'infinito si riconduce a quella del complesso di norme costituenti lo stesso reato d'essere di una opera di trasporto.

I richiami e le considerazioni che precedono non sono modificati dalle sopraennate modifiche nelle norme della autonomia locale e sui servizi resi dalle medesime.

L'appellante va condannato alle rifusioni delle spese in favore dello Stato, nonché della parte civile Pacciarini.

P. Q. M.

La Corte, letti gli artt. 605, 592 c.p.p.,
(conferma)

La sentenza del Tribunale di Teramo in data
22/10/1997, appellata da Albino Rocco, che
condanna al pagamento delle spese di questo quo-
dro di giudizio verso lo Stato e verso la costi-
tuita parte civile, liquidate, queste ultime,
in complessive L. 790.000, di cui L. 60.000
per esborsi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese
generali.

Teramo, 4/3/'99

He cons. est.

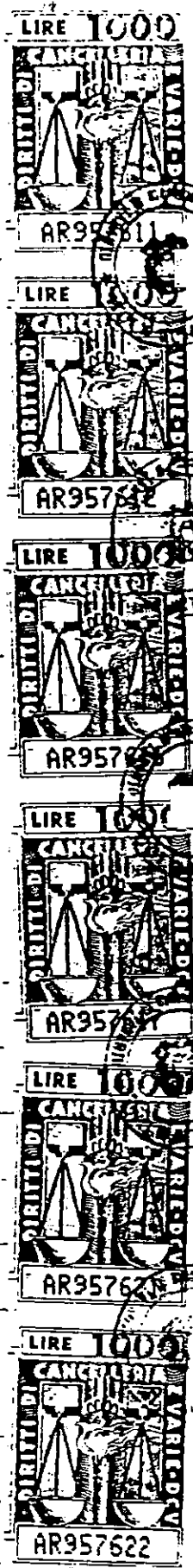
He presidente

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo

Depositato in Cancelleria

il 9 MAR 1999

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo



DIRITTO E PROCEDURA PENALE

REATI CONTRO LA PA

GIURISPRUDENZA

ABUSO D'UFFICIO PER IL CONDUCENTE DEL BUS CHE COSTRINGE I PASSEGGERI A SCENDERE

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 9 novembre 1999-16 febbraio 2000 n. 1813
(Presidente Pisanti; Relatore Albamonte: Pm - conforme - Albano; Ricorrente Albano)

LA MASSIMA

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Incaricato di pubblico servizio - Conducente di autobus di trasporto pubblico locale - Costrizione dei passeggeri a scendere dal mezzo a causa di litigio - Costituisce abuso d'ufficio. (Cp, articolo 323)
Integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del conducente di autobus del trasporto pubblico locale, come tale incaricato di pubblico servizio, il quale, a seguito di litigio con un passeggero, costringe i passeggeri a scendere dal veicolo anziché condurli a destinazione.

Osserva in fatto e in diritto

Albano Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 4/3/1999, con la quale era stato confermato il giudizio di colpevolezza a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., per aver, quale conducente di un autobus delle linee urbane (AMAT) e quindi in qualità di incaricato di un pubblico servizio, recato un danno ingiusto a Piccinno Maria Filomena e ad altri passeggeri trasportati sul predetto veicolo, costringendo costoro a scendere dal mezzo, e ciò a seguito di una lite avuta con la Piccinno, anch'essa trasportata.

Nei motivi sono stati dedotti i vizi di erronea applicazione della legge penale e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Cioè, secondo il ricorrente, non era ravvisabile nella specie alcuna violazione di norme di legge o di regolamento, né l'intenzionalità della condotta.

I motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato.

Invero, il ricorrente ha violato la normativa disciplinante il rapporto pubblico di servizio che gli imponeva di traspor-

tare con il mezzo a lui affidato gli utenti. Finalità pubblica che, tramite la concessione del servizio di linea conferita alla azienda di trasporto, e mediante le strutture di questa, veniva realizzata dai suoi dipendenti.

Trattasi cioè di violazione della disciplina di un servizio pubblico che il comune, tramite appunto l'azienda, gestisce (art. 22 L. n. 142 del 1990), e che concerne non solo i profili organizzativi, ma la regolarità e continuità dei suoi momenti attuativi, in termini conformi alla sua natura.

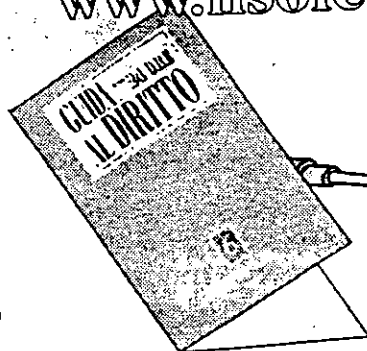
Ora, la condotta del ricorrente è venuta ad incidere proprio sui momenti di realizzazione del servizio, recando un danno agli utenti al quale detto servizio era diretto.

Il tutto con evidente intenzionalità, come è stato affermato nella sentenza impugnata con motivazione esauriente e corretta, indirizzando i poteri derivanti dal rapporto di servizio a scopi individualistici e vessatori nei confronti - si ripete - di coloro che dovevano risultare i beneficiari del servizio stesso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

www.ilsole24ore.it/guidaaldiritto



Per informazioni e abbonamenti

Numero Verde
800-864186

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.it

A.M.A.T.**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto**Area Personale

Taranto, li 04/09/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/268
Oggetto: Invio Consiglio di Disciplina

Al dipendente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE

Vista la nota pervenuta in data 17 luglio 2000, con cui Lei ha chiesto che in merito all'opinamento di destituzione si pronunci il Consiglio di Disciplina, quest'Azienda trasmetterà tutti gli atti all'esame del Consiglio stesso, per il suo pronunciamento definitivo.

Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, Lei potrà prendere personalmente visione dei suddetti atti presso l'Ufficio Personale, entro il 15/09/2000.

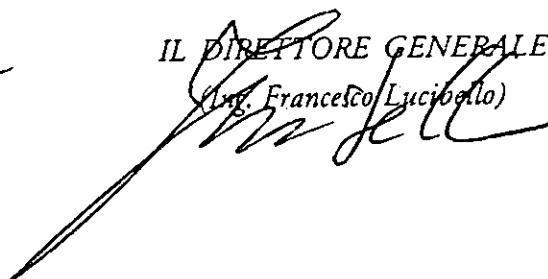
Dalla data di presa visione, decorrerà un ulteriore termine di cinque giorni per la presentazione delle sue eventuali osservazioni.

Distinti saluti

per presa visione
07/09/2000

Albano Roberto

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Albano Roberto
Via delle Margherite n° 7
LAMA (TA)

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Vostra nota del 4 settembre 2000 n° AP/869.

Con riferimento a quanto in oggetto, avendo visionato gli atti messi a disposizione, confermo le giustificazioni da me addotte e resto in attesa che sulla questione si pronunci il Consiglio di Disciplina.

Taranto, 15 settembre 2000

Roberto Albano

Roberto Albano

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8232
del	19 SET. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☒	

U
18-9-00

*copio e
M
pedisone per
per Consiglio
M*

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 04/09/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/868
Oggetto: Invio Consiglio di Disciplina

Al dipendente

Albano Roberto

e p.c. Dirigente Amm.vo

Capo Area Personale

Capo Area Movimento

SEDE

Vista la nota pervenuta in data 17 luglio 2000, con cui Lei ha chiesto che in merito all'opinamento di destituzione si pronunci il Consiglio di Disciplina, quest'Azienda trasmetterà tutti gli atti all'esame del Consiglio stesso, per il suo pronunciamento definitivo.

Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, Lei potrà prendere personalmente visione dei suddetti atti presso l'Ufficio Personale, entro il 15/09/2000.

Dalla data di presa visione, decorrerà un ulteriore termine di cinque giorni per la presentazione delle sue eventuali osservazioni.

Distinti saluti

per presa visione

07/09/2000

Albano Roberto

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

10

Albano Roberto
Via delle Margherite n° 7
LAMA (TA)

castello file

M

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Vostra nota del 13 luglio 2000 n° AP/767.

Con riferimento a quanto in oggetto, constatando l'ulteriore rigetto da parte di questa direzione generale delle giustificazioni da me addotte, chiedo, così come previsto dalle norme vigenti, che sulla questione si pronunci il Consiglio di disciplina.

Taranto, 18 luglio 2000

Roberto Albano

Roberto Albano

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arriva n°	6777
del	17 LUG. 2000
DIREZIONE AMMIN. VO	
Area Amministrativa	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>[Signature]</i>	

Albano Roberto
Via delle Margherite n° 7
LAMA (TA)

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6443
del	07 LUG. 2000
Dirigente Amm'n.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Vostra nota del 4 luglio 2000 n° AP/737.

Con riferimento a quanto in oggetto, con molto rammarico costato che non sono state prese in buona considerazione le giustificazioni da me addotte.

Intendo in ogni modo, pur confermando quanto già dichiarato, soffermarmi sull'argomento specifico contestatomi.

La sentenza emessa nei miei confronti rispecchia l'applicazione letterale, asettica delle leggi in materia, senza minimamente considerare le attenuanti umane, ambientali ed organizzative.

Ma Lei, sig. Direttore Generale, in tanti anni d'esperienza, sa bene in quale contesto ci si è costretti a muovere.

Quando in seguito al diverbio con la signora in questione ho accusato il malore, ho dovuto anche valutare la sconvenienza dell'eventuale sosta, nell'attesa dell'ausilio di altro autista, accanto a persone che erano inviperite nei miei confronti dopo che le avevo invitate ad abbandonare l'autobus. Parliamo di sicurezza personale!

Nello stesso tempo, ho preventivato le eventuali difficoltà che il movimento avrebbe potuto incontrare nel reperire personale e mezzo per il rimpiazzo ed il tempo necessario dell'attesa.

Ebbene, in virtù di queste considerazioni, la decisione più ovvia ed immediata, sicuramente anche per eccesso di zelo non potendo abbandonare il mezzo incustodito, è stata quella di rischiare, nonostante il mio stato di turbamento, il rientro in deposito con l'autobus.

Probabilmente tale mia decisione può risultare avventata, ma Le assicuro che non è assolutamente semplice coniugare in maniera impeccabile le varie problematiche in una simile situazione.

Spero che questa mia esposizione, matura e sincera, sia esaustiva e possa indurLa a recedere dall'applicazione del regolamento previsto.

Distinti saluti

Taranto, 7 luglio 2000

07 LUG. 2000

Albano Roberto

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

24 LUG. 2000

Taranto, li 26/06/2000



Corrispondenza interna prot. n° AP/737

Oggetto: Opinamento di destituzione ex art. 53 del Regolamento

certello per
[signature]

Al dipendente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
" " Capo Area Personale
" " Capo Area Movimento
SEDE

Questa Direzione

- vista la contestazione preliminare del 24 maggio 2000, prot. az. n° 688/AP, a firma del Capo Area Personale, da Lei ricevuta in data 29 maggio 2000, in merito alla violazione di cui all'art. 45 sub. 7 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931, per essere intervenuta nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna;
- vista la nota del 21 aprile 2000, con cui Lei ha prodotto per iscritto le sue giustificazioni;
- rilevato che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, in quanto palesemente generiche ed insufficienti;
- considerato che, benché a suo dire sia rientrata in deposito in quanto turbato da quanto accaduto, Lei si sarebbe dovuto curare, comunque, di chiedere via radio ai superiori in servizio la sostituzione, ovvero, su indicazione degli stessi, avrebbe dovuto far trasbordare i passeggeri su un altro mezzo AMAT, senza così cagionare alcun disagio all'utenza, con una interruzione improvvisa ed immotivata della corsa;
- rilevato, peraltro, che il suo turbamento non dovrebbe essere stato così grave, considerato che, comunque, è stato in grado di rientrare

- da solo con il mezzo in deposito, percorrendo qualche chilometro, senza chiedere l'ausilio di un altro autista;
- considerato che sul suo comportamento, anche penalmente rilevante, si è comunque già espressa la magistratura, sicché ultronee appaiono ulteriori indagini amministrative;
 - ritenuto, pertanto, ancora sussistere tutti i presupposti che hanno indotto a contestare l'addebito di cui all'art. 45, sub 7 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931

O P I N A

nei suoi confronti la destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti della normativa succitata.

Lei ha diritto di presentare eventuali nuove giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente nota.

In caso di mancata presentazione, il provvedimento proposto diverrà esecutivo e definitivo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

R: esposta il 14/ Luglio
F.lli Roberto 2000

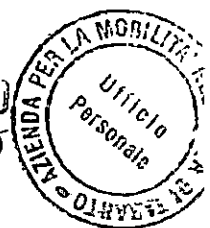
A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

24 LUG. 2000

Taranto, li 26/06/2000



Corrispondenza interna prot. n° AP/737

Oggetto: Opinamento di destituzione ex art. 53 del Regolamento

Al dipendente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
" " Capo Area Personale
" " Capo Area Movimento
SEDE

Questa Direzione

- vista la contestazione preliminare del 24 maggio 2000, prot. az. n° 688/AP, a firma del Capo Area Personale, da Lei ricevuta in data 29 maggio 2000, in merito alla violazione di cui all'art. 45 sub. 7 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931, per essere intervenuta nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna;
- vista la nota del 21 aprile 2000, con cui Lei ha prodotto per iscritto le sue giustificazioni;
- rilevato che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, in quanto palesemente generiche ed insufficienti;
- considerato che, benché a suo dire sia rientrata in deposito in quanto turbato da quanto accaduto, Lei si sarebbe dovuto curare, comunque, di chiedere via radio ai superiori in servizio la sostituzione, ovvero, su indicazione degli stessi, avrebbe dovuto far trasbordare i passeggeri su un altro mezzo AMAT, senza così cagionare alcun disagio all'utenza, con una interruzione improvvisa ed immotivata della corsa;
- rilevato, peraltro, che il suo turbamento non dovrebbe essere stato così grave, considerato che, comunque, è stato in grado di rientrare

da solo con il mezzo in deposito, percorrendo qualche chilometro, senza chiedere l'ausilio di un altro autista;

- considerato che sul suo comportamento, anche penalmente rilevante, si è comunque già espressa la magistratura, sicché ultronee appaiono ulteriori indagini amministrative;
- ritenuto, pertanto, ancora sussistere tutti i presupposti che hanno indotto a contestare l'addebito di cui all'art. 45, sub 7 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931

O P I N A

nei suoi confronti la destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti della normativa succitata.

Lei ha diritto di presentare eventuali nuove giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente nota.

In caso di mancata presentazione, il provvedimento proposto diverrà esecutivo e definitivo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Ricevuta il 14/10/2000
Allora Roberto

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

26/06/2000

Taranto, li 26/06/2000



Corrispondenza interna prot. n° AP/737

Oggetto: Opinamento di destituzione ex art. 53 del Regolamento

Al dipendente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
" " Capo Area Personale
" " Capo Area Movimento
SEDE

Questa Direzione

- vista la contestazione preliminare del 24 maggio 2000, prot. az. n° 688/AP, a firma del Capo Area Personale, da Lei ricevuta in data 29 maggio 2000, in merito alla violazione di cui all'art. 45 sub. 7 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931, per essere intervenuta nei suoi confronti una sentenza definitiva di condanna;
- vista la nota del 21 aprile 2000, con cui Lei ha prodotto per iscritto le sue giustificazioni;
- rilevato che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, in quanto palesemente generiche ed insufficienti;
- considerato che, benché a suo dire sia rientrata in deposito in quanto turbato da quanto accaduto, Lei si sarebbe dovuto curare, comunque, di chiedere via radio ai superiori in servizio la sostituzione, ovvero, su indicazione degli stessi, avrebbe dovuto far trasbordare i passeggeri su un altro mezzo AMAT, senza così cagionare alcun disagio all'utenza, con una interruzione improvvisa ed immotivata della corsa;
- rilevato, peraltro, che il suo turbamento non dovrebbe essere stato così grave, considerato che, comunque, è stato in grado di rientrare

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

da solo con il mezzo in deposito, percorrendo qualche chilometro, senza chiedere l'ausilio di un altro autista;

- considerato che sul suo comportamento, anche penalmente rilevante, si è comunque già espressa la magistratura, sicché ultronee appaiono ulteriori indagini amministrative;
- ritenuto, pertanto, ancora sussistere tutti i presupposti che hanno indotto a contestare l'addebito di cui all'art. 45, sub 7 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931

O P I N A

nei suoi confronti la destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti della normativa succitata.

Lei ha diritto di presentare eventuali nuove giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente nota.

In caso di mancata presentazione, il provvedimento proposto diverrà esecutivo e definitivo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

R: esposta il 14/10/2000
F.lli Roberto

Prot. n° : Dir/.....
SP23/03

Taranto, li **19 NOV. 2003**

Egr. Sig. Presidente
del Consiglio di Disciplina
dell'A.M.A.T.
Dott. Giuseppe Tommasino
Via Giancane 82
M A N D U R I A

Raccomandata a/r

OGGETTO: richiesta informative procedimenti disciplinari pendenti

Si segnala alla S.V. Ill.ma che ad oggi pendono innanzi al Consiglio due ricorsi promossi dall'agente **Pellicani Antonio** avverso provvedimenti disciplinari a lui comminati, e più precisamente:

1) ricorso avverso provvedimento di cinque giorni di sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 42, subb.3 e 14 del Regolamento All. A. al R.d. n° 148/1931, trasmesso a Codesto spett.le Consiglio, unitamente a tutti gli atti del procedimento, con nota del 26/07/1996, prot. az. n° 1529;

2) ricorso avverso provvedimento di dieci giorni di sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 42, sub.16 del Regolamento All. A. al R.d. n° 148/1931, trasmesso a codesto Spett.le Consiglio, unitamente a tutti gli atti del procedimento, con nota del 29/01/1999, prot. az. n° 200.

Si segnala, altresì, che, oltre all'opinamento di destituzione relativo all'agente **Carro Gaetano**, inviato recentemente con nota del 06/11/2003 prot. az. n° 5445, pendono gli ulteriori opinamenti promossi a carico dei seguenti dipendenti:

1) **Fontana Quinto**, opinamento di destituzione ex art. 45, comma 7 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 21/01/2000, prot. az. n° 182;

2) **Mancuso Pasquale**, opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2003 prot. az. n° 5947;

3) **Nobile Sergio**, opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2003, prot. az. n° 5952;

4) **Annicchiarico Cosimo**, opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2002, prot. az. n° 5948;

Invece, relativamente agli opinamenti di destituzione dal servizio promossi a carico di **Scialpi Stefano** (atti trasmessi con nota del 10/09/1996, prot. az. n° 1753) e **Albano Roberto** (atti trasmessi con nota del 28/09/2000, prot. az. n° 2798), si fa presente che gli stessi possono essere archiviati, in quanto gli agenti interessati sono ormai in quiescenza.

Tanto si segnala affinché al S.V. possa assumere le determinazioni più opportune.
Distinti saluti

[Firma]
IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto.li

Spett./le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO, dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di PENSIONATO con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☒ | - dipendenza |
| ☒ | - I.N.P.S. |
| ☒ | - I.N.A.I.L. per visita collegiale |
| ☒ | - Dimostrativo della retribuzione |

MOD. 2000 - 2001 (REDDITI 99 - 2000)

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto.li.

23 LUG.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Arrivo n° 8936	
del 24 LUG. 2002	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Mater.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

l'Agente

[Handwritten signature]

*Pr
necessità*

08.12.02

[Handwritten signature]

Prot. n. 3336/2002

Taranto, li 8 AGO. 2002

AL SIG.

ALBANO Roberto

Via Delle Margherite, 7

74020 L A M A

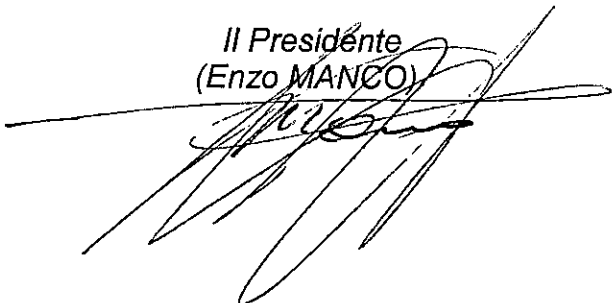
Si comunica che, in applicazione degli Accordi del 05/06/2002 e dell'11 giugno 2002, approvati dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n.49 adottata nella seduta del 12 giugno 2002, e' stato erogato il "Premio di Risultato" relativo all'anno 2001.

L'importo del premio e' stato calcolato con le modalita', le condizioni e i criteri di cui all'art. 3 dell'Accordo Azienda/OO.SS del 15/11/2000.

La somma a Lei spettante, al netto delle ritenute di legge, può essere incassata presso il nostro Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, sito in Viale Magna Grecia.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Enzo MANCO)





Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto S.p.A.

Codice Fiscale/Partita Iva / N. iscrizione al Registro delle imprese di Taranto
00146330733

Taranto, li 28 GIU. 2002

Prot. n. : Dir/.....2440/02

SPETT/LE

C.A.F. M.C.L.

SEDE DECENTRATA

VIA SORCINELLA, 38

74100 TARANTO

OGGETTO : invio modello 730-4/2002 (redditi 2001).

Facciamo seguito alla Vs/ del 26/06/2002, per comunicare che il Vs/assistito, Sig. ALBANO Roberto, non è più alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.A. a decorrere dal 31/12/2001.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Taranto, li **21 GIU. 2002**

Prot. n. 2309/2002

AL SIG.

ALBANO Roberto

Via Margherite, 7

74020 L A M A

Si comunica che, in applicazione degli Accordi del 05/06/2002 e dell'11giugno 2002, approvati dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n.49 adottata nella seduta del 12 giugno 2002, e' stato erogato il "Premio di Risultato" relativo all'anno 2000.

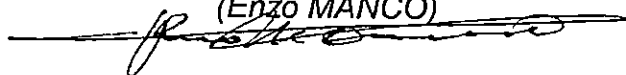
L'importo del premio e' stato calcolato con le modalita', le condizioni e i criteri di cui all'art. 3 dell'Accordo Azienda/OO.SS del 15/11/2000.

La somma a Lei spettante, al netto delle ritenute di legge, può essere incassata presso il nostro Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, sito in Viale Magna Grecia.

Distinti saluti.

Enzo Manco

Il Presidente
(Enzo MANCO)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Taranto 25 GIU. 2002

Corrispondenza esterna prot. n. 2395/02

Al Sig.

ALBANO Roberto

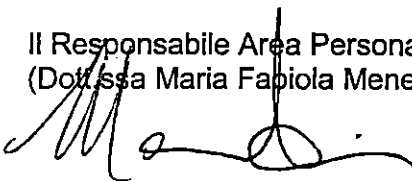
Via Delle Margherite , 7

74020 L A M A - T A

Si invia, in allegato alla presente, prospetto di trattamento fine rapporto.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Personale
(Dott.ssa Maria Fapiola Menenti)



AZIENDA : 1 - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 DIPENDENTE : 101996 - ALBANO ROBERTO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 6/07/1971 6/07/1971 31/12/2001 30 6

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Ammontare anticipi tfr. al 31/03/1999	3.745,11	
Anticipo tfr del 31/12/2001	42.349,47	1.363,47
TFR 31/12 a. p. compless. maturato		50.198,63
Totale anticipi già erogati	46.094,58	
TFR 31/12 a. p. da erogare	4.104,05	
TFR effettivo lordo anno in corso		9,87
Legge 297/82 Art.3 su impon.	37,00	0,19
TOTALI	46.094,77	51.571,97

TOTALE IMPORTO TFR Euro - 5.477,20

Ammontare lordo T.F.R.	50.208,31	-
Riv.cor. 1.243,77 Tassata	1.363,47	2.607,24
Rid. norm. 9.167,11 Part-time	0,00	9.167,11
Altre somme		0,00
Preavviso		0,00
Anticipi C.C.N.L.		0,00
Imponibile fiscale liquidazione	38.433,96	X
Aliquota media	22,35	% =
Imposta dovuta	8.894,73	-
Detr.norm. 61,97 Part-time	0,00	61,97
Imposta su anticip. / preavv. / acconti	8.253,29	=
Imposta residua	579,47	
Importo Netto Anticipi	37.841,29	+
Importo Netto T.F.R.	3.534,26	-
Importo Netto Totale	41.375,55	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 3.534,26 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 04/05/2002

Firma : _____

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 1/02/2002

AZIENDA : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 101996 - ALBANO ROBERTO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
6/07/1971 6/07/1971 31/12/2001 30 6

DESCRIZIONE		RITENUTE	COMPETENZE
Ammontare anticipi tfr	al 31/03/1999	3.745,11	
Anticipo tfr	del 31/12/2001	42.349,47	1.363,47
TFR 31/12 a. p. comples. maturato			50.198,63
Totale anticipi gia' erogati	46.094,58		
TFR 31/12 a. p. da erogare	4.104,05		
TFR effettivo lordo anno in corso			9,87
Legge 297/82 Art.3 su impon.	46,00-	0,23-	
TOTALI		46.094,35	51.571,97
TOTALE IMPORTO TFR	Euro		5.477,62

19 FEB. 2002

Albano Roberto

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

Si prega di leggere le seguenti avvertenze con la massima attenzione

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il Mod. 01/M-Sost. (dichiarazione sostitutiva della denuncia retributiva individuale) per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia nominativa (Mod. 01/M). Pertanto, il Mod. 01/M-Sost. può riguardare un intero anno solare, una frazione di anno solare, ovvero entrambi.

1 - Mod. 01/M-Sost. per un intero anno solare

Valgono integralmente le istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (Mod. 01/M).

Si fa presente che sul Mod. 01/M-Sost. non figurano, peraltro, alcune voci presenti invece sul Mod. 01/M, in quanto non interessano ai fini della pensione.

Le ultime due caselle del quadro «B» (-RD. n. 148/1931-) interessano soltanto i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e le caselle del quadro «C» denominate «N. GG. RETR.» e «N. GG. UTIL.» «RETRIBUZIONE PENS.» e «N. GG. NON RETR.» riguardano esclusivamente i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza.

2 - Mod. 01/M-Sost. per frazione di anno solare

Per la frazione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di pensione, va tenuto presente che:

— la retribuzione da indicare nella casella «Competenze correnti» e «Altre competenze» è quella erogata al lavoratore antecedentemente alla decorrenza della pensione (la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda);

— nella casella «Mesi retribuiti nell'anno» vanno contrassegnati come esatui i mesi non retribuiti antecedenti la decorrenza della pensione, nonché i mesi successivi alla decorrenza medesima;

— le altre informazioni richieste («QUAL. A», «SETT.», «N. GG. RETR.» ecc.) sono quelle che si riferiscono alla retribuzione corrisposta al lavoratore e dichiarata con il presente modello.

3 - Mod. 01/M-Sost. Integrative

Per gli anni 1985/86 la compilazione del quadro «D» del modello 01/M (contenente le notizie relative agli eventi di malattia, maternità e C.I.G.) è stata facoltativa.

Quelora, pertanto, il datore di lavoro non abbia fornito, mediante i modelli 01/M a suo tempo presentati, le notizie relative agli eventi intervenuti, né vi abbia provveduto con i modelli previsti per le singole fattispecie, è tenuto a comunicarli, distintamente per ciascuno dei predetti anni 1985/86, in occasione della presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore.

A tal fine, il Mod. 01/M-Sost. dovrà essere compilato ed integrato nella denuncia già presentata, secondo le seguenti modalità:

- compilare per intero il quadro «A» (dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore), copiando esattamente i dati dei modelli 01/M già presentati per gli stessi anni;
- indicare l'anno solare nel quale gli eventi suddetti si sono verificati;
- specificare che i dati del 01/M-Sost. integrativo, riempiendo l'apposita casella posta sopra il quadro «B»;
- compilare il quadro «D» con i dati che interessano.

Verigrafo Ceppo - Catelero (2128000) - 1/84

PRIMA DI COMPLETARE IL PRESENTE MODULO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO



DICHIARAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI

QUADRO A

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.			
MATRICOLA RPP AZIENDA 7800449608			
NOME VIA Q. BATTISTI, 65F			
DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE			
COGNOME DI NASCITA E NOME ALBANO ROBERTO			
SESSO M	DATA DI NASCITA 23.6.40	COGNOME DI NASCITA TARANTO	PROV. TA
CODICE PROV. RPP HAT68HFS9		CODICE FISCALE ZBNRT40423604PL	

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 1998

Se trattasi di 61/62-Sost. Integrative
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a pag. 1)

INQUADRA	COL. A	ASSICURAZIONI COPEPTE	COMPENDEI COPEPTE	ALRE COPEPTE	SETT. 1	SETT. 2
TA	1	OS	10.227.000	6.047.000	50	300
TUTTI CON ESCLUSIONE DI		COL. B	COL. C	COL. D	COL. E	COL. F
CPWAMGLASOND		160	05			NO

RETRIBUZIONI PARTICOLARI						
PERIODO	RETRIBUZIONE	IN SETT. 1	IN SETT. 2	IN SETT. 3	RETRIBUZIONE PER IL	IN SETT. 4
1.1.98 - 31.12.98	40.274.000				36.480.000	
	000				000	
	000				000	
	000				000	

SETT. 1	RETRIBUZIONE TOTALE	SETT. 2	SETT. 3	SETT. 4	CONTR. SANGUE L. 89/90	SETT. 5
1	274.000					
VALATTIA	SETT. 1	SETT. 2	MATERNITA	SETT. 1	SETT. 2	VALATTIA L. 89/90

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 2001

Se trattasi di 61/62-Sost. Integrative
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a pag. 1)

INQUADRA	COL. A	ASSICURAZIONI COPEPTE	COMPENDEI COPEPTE	ALRE COPEPTE	SETT. 1	SETT. 2
TA	1	OS	27.057.000	4.517.000	50	300
TUTTI CON ESCLUSIONE DI		COL. B	COL. C	COL. D	COL. E	COL. F
CPWAMGLASOND		160	175			NO

RETRIBUZIONI PARTICOLARI						
PERIODO	RETRIBUZIONE	IN SETT. 1	IN SETT. 2	IN SETT. 3	RETRIBUZIONE PER IL	IN SETT. 4
1.1.01 - 31.12.01	31.574.000				28.632.000	
	000				000	
	000				000	
	000				000	

SETT. 1	RETRIBUZIONE TOTALE	SETT. 2	SETT. 3	SETT. 4	CONTR. SANGUE L. 89/90	SETT. 5
12	3.262.000					
VALATTIA	SETT. 1	SETT. 2	MATERNITA	SETT. 1	SETT. 2	VALATTIA L. 89/90
2	1					

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli ed incomplete (art. 23 della Legge 4-4-1962, n. 218, art. 40 D.P.R. 27-4-1988, n. 485 e Legge 4-8-1978, n. 457), attesta che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricole, Attesta, altresì, che sulle retribuzioni dichiarate:
☒ sono stati interamente versati i contributi IVS.
☐ non sono stati versati, ma sono comunque dovuti, i contributi IVS relativi ai seguenti periodi:

1 - FEB. 2002

IL PRESIDENTE
 Enzo MANCO

[Signature]



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li 03/01/2002

Prot. n° : Dr/.....

9/2002

Spett.le
Centro Territoriale
per l'Impiego
Via Salento, 3/A
74100 **TARANTO**

OGGETTO: Comunicazione cessazione rapporto di lavoro dipendenti vari

Si comunica a codesto Spett.le Centro che gli agenti di cui all'allegato elenco hanno cessato il loro rapporto di lavoro a decorrere dal 31 dicembre 2001, quale ultimo giorno lavorativo, tutti per dimissioni volontarie:

Distinti saluti

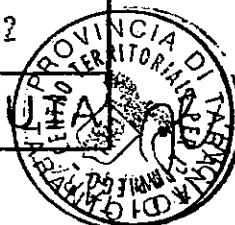
IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di TARANTO

- 3 GEN. 20 2

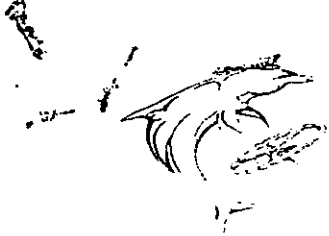
PER RICEVUTA



Elenco di agenti in quiescenza per dimissioni volontarie

cognome	nome	data nascita	luogo	Residenza	Profilo professionale	Parametro	Codice fiscale
ANTONACI	ALBERTO	20/01/48	TALSANO	TALSANO	OPERATORE DI ESERCIZIO	175	NTN LRT48A20L049Z
ALBANO	ROBERTO	23/06/40	TARANTO	LAMA	OPERATORE DI ESERCIZIO	175	LBNRRT40H23L049L
CANTANDO	GIUSEPPE	30/06/45	MOLFETTA	TORRICELLA	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	CNTGPP45H30F284O
CORCELLA	DOMENICO	25/02/46	BARLETTA	TALSANO	OPERATORE QUALIFICATO	140	CRCDNC46B25A669U
COTUGNO	CIRO	13/03/45	MONTEIASI	MONTEIASI	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	CTGCRI45C13F531B
DE VITA	LUCIO	21/10/45	TARANTO	MARTINA FRANCA	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	DVTLCU45R21L049J
D'ORONZO	COSIMO	07/10/40	TARANTO	TARANTO	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	DRNCSM40R07L049L
FIUSCO	VITO	03/02/44	TARANTO	TARANTO	CAPO OPERATORE	188	FSCVTI44B03L049G
GRANIO	AMEDEO	01/07/46	TARANTO	TARANTO	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	GRNMDA46L01L049X
PARADISI	ANTONIO	09/12/48	TARANTO	TARANTO	COORDINATORE DI UFFICIO	205	PRDNTN48T09L049A
RICCI	GIUSEPPE	29/05/47	STATTE	STATTE	ADDETTO ALL'ESERCIZIO	193	RCCGPP47E29L049U
SAVQIA	MARIO	13/01/46	BERNALDA	STATTE	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	SVAMRA46A13A801T
SERAFINO	PASQUALE	04/01/44	TALSANO	PULSANO	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	SRFPQL44A04L049E





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto
S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

certelle
M

Taranto, li 23.01.2001

Prot. n° : Dir. 5032/2001

Spett.le

INAIL

Ufficio Datori di Lavoro

Via Salinella, Zona Bestat,

74100 TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si inviano, in allegato alla presente, i modelli di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro relativamente ai dipendenti sottoelencati, tutti con decorrenza 31/12/2001 quale ultimo giorno lavorativo:

Albano Roberto
Antonaci Alberto
Cantando Giuseppe
Corcella Domenico
Cotugno Ciro
De Vita Lucio
D'Oronzo Cosimo
Fiusco Vito
Granio Amedeo
Paradisi Antonio
Ricci Giuseppe
Serafino Pasquale
Savoia Mario

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

[Handwritten signature]

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

L B N R R T 4 0 H 2 3 L 0 4 9 L

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

N T N L R T 4 8 A 2 0 L 0 4 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

C N T G P P 4 5 H 3 0 F 2 8 4 0

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

C R C D N C 4 6 B 2 5 A 6 6 9 U

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

C T G C R I 4 5 C 1 3 F 5 3 1 B

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

D V T L C U 4 5 R 2 1 L 0 4 9 J

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

D R N C S M 4 0 R 0 7 L 0 4 9 L

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

F S C V T I 4 4 B 0 3 L 0 4 9 G

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

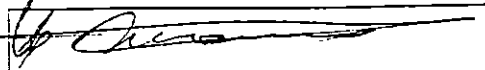
DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(riservata INAIL)

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. n°: Pr/ AP/1556

Taranto **12 DIC. 2001**

All'agente
Sig. ALBANO Roberto

Direttore
Dirigente Amministrativo
Area Personale
Area Movimento
SEDE

e.p.c.

certelle
uff. P.le e Reli
uff. Rep. nome (+ verificato)
uff. zone (+ meno verben.)
uff. Smad. (per verifica)
OGGETTO : Accoglimento dimissioni.

Riscontriamo la Vs. nota del 07/12/2001 prot. n 15357/2001 con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto, il Vs. rapporto di lavoro con questa Azienda verrà a cessare a decorrere dal giorno 31/dicembre/2001 quale ultimo giorno lavorativo.

Questo Consiglio di Amministrazione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per dare atto alla S.V. del lodevole servizio prestato in favore dell'Azienda e della collettività, formulando nel contempo i migliori auguri per un sereno progredire negli anni cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

1911 1000 50

1911 1000 50

Spett/le DIREZIONE GENERALE
AZIENDA A. M. A. T.
TARANTO SEDE

OGGETTO: DIMISSIONI.

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO
nato a TARANTO (TA) il 23-06-40

Vs. dipendente, comunica le sue DIMISSIONI a far data dal
31-12-2001 da considerare quale ultimo giorno
di lavoro.

Tanto per aver raggiunto i requisiti contributivi
per andare in PENSIONE.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

firma

Roberto Albano

Taranto,

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prov. Attivo n. 15357	
07 DIC. 2001	
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

[Signature]

10/12



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 13/dicembre/2001

Prot. n° : Dir./.....

castella
Albano

Alla C.A. di Ing. Pietro Rizzo
Responsabile Area Tecnica

SEDE

Egr. sig. Presidente

Egr. Sig. Responsabile Area Personale

SEDE

LORO SEDE

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n.	15601
13/12/2001	
Presidente	☐
Vice	☐
Agente Amm.vo	☐
Agente Tecnico	☐
Responsabile dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☒
Ufficio Pensioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

OGGETTO : richiesta accertamenti.

Si trasmette la denuncia di sinistro dell'agente Albano Roberto, al fine di verificare se il giorno 06/12/2001 il mezzo n° 339 TA 395244 ha subito danni.

Si chiede di procedere con cortese urgenza in considerazione del prossimo pensionamento del sig. Albano Roberto.

IL CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tursi

Albano Roberto
Via delle Margherite n° 7
LAMA (TA)

Carlo
UFF. Rel.

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: richiesta documenti.

Con la presente chiedo che mi vengano rilasciate copie dei seguenti documenti: *PER*
NOTIVI PENSIONISTICI;

- Mod. 01/M relativi agli anni dal 1991 al 1997.
- CUD relativi agli anni dal 1998 al 2000.

Distinti saluti

Taranto, 16 ottobre 2000

Roberto Albano

Roberto Albano

*25 autografe
re rilascio protetto*

16 OTT. 2001

per Albano
23-10-2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12889
16 OTT. 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 1998

Se trattasi di 01/M-Sost. integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo) ☐

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPERTE				COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
TA	1	DS	DS	DS	ALTE	40.227.000	6.047.000	52	312		
Mesi retribuiti nell'anno											
TUTTI CON ESCLUSIONE DI:											
TUTTI G F M A M G L A S O N D											
COD. CONT.		LIVELLO INQ.		DATA CESS.		TIPO RAPP.		TRASF. RAPP.		SETT. UTILI	
160		05								NO	

RETRIBUZIONI PARTICOLARI

TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.
X4	1.1.98	31.12.98	46.274.000				36.980.000	
			000				000	
			000				000	
			000				000	

SETT.	RETRIBUZIONI PROTETTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
1	274.395.000	000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA		MATERNITÀ	
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA L. 88/87		C.I.G.	

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete (art. 23 della Legge 4-4-1952, n. 218, art. 40 D.P.R. 27-4-1968, n. 488 e Legge 4-8-1978, n. 407), attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Attesta, altresì, che sulle retribuzioni dichiarate:

☒ sono stati interamente versati i contributi IVS;

☐ non sono stati versati, ma sono comunque dovuti, i contributi IVS relativi ai seguenti periodi

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE

Se trattasi di 01/M-Sost. integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo) ☐

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPERTE				COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
		IVS	DS	TBC	ALTE	000	000				
Mesi retribuiti nell'anno											
TUTTI CON ESCLUSIONE DI:											
TUTTI G F M A M G L A S O N D											
COD. CONT.		LIVELLO INQ.		DATA CESS.		TIPO RAPP.		TRASF. RAPP.		SETT. UTILI	
										NO	

RETRIBUZIONI PARTICOLARI

TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.
			000				000	
			000				000	
			000				000	
			000				000	

SETT.	RETRIBUZIONI PROTETTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
	000	000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA		MATERNITÀ	
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA L. 88/87		C.I.G.	

23 OTT. 2001

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

Data, timbro e firma del titolare o del legale rappresentante

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

Si prega di leggere le seguenti avvertenze con la massima attenzione

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il Mod. 01/M-Sost. (dichiarazione sostitutiva della denuncia retributiva individuale) per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia nominativa (Mod. 01/M). Pertanto, il Mod. 01/M-Sost. può riguardare un intero anno solare, una frazione di anno solare, ovvero entrambi.

1 - Mod. 01/M-Sost. per un intero anno solare

Valgono integralmente le istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (Mod. 01/M).

Si fa presente che sul Mod. 01/M-Sost. non figurano, peraltro, alcune voci presenti invece sul Mod. 01/M, in quanto non interessano al fine della pensione.

Le ultime due caselle del quadro «B» («R.D. n. 148/1931») interessano soltanto i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e le caselle del quadro «C» denominate «N. GG. RETR.», «N. GG. UTIL.», «RETRIBUZIONE PENS.» e «N. GG. NON RETR.» riguardano esclusivamente i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza.

2 - Mod. 01/M-Sost. per frazione di anno solare

Per la frazione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di pensione, va tenuto presente che:

— la retribuzione da indicare nelle caselle «Competenze correnti» e «Altre competenze» è quella erogata al lavoratore antecedentemente alla decorrenza della pensione (la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda);

— nella casella «Mesi retribuiti nell'anno» vanno contrassegnati come esclusi i mesi non retribuiti antecedenti alla decorrenza della pensione, nonché i mesi successivi alla decorrenza medesima;

— le altre informazioni richieste («QUAL. A.», «SETT.», «N. GG. RETR.» ecc.) sono quelle che si riferiscono alla retribuzione corrisposta al lavoratore e dichiarata con il presente modello.

3 - Mod. 01/M-Sost. Integrativo

Per gli anni 1985/88 la compilazione del quadro «D» del modello 01/M (contenente le notizie relative agli eventi di malattia, maternità e C.I.G.) è stata facoltativa.

Qualora, pertanto, il datore di lavoro non abbia fornito, mediante i modelli 01/M a suo tempo presentati, le notizie relative agli eventi intervenuti, né vi abbia provveduto con i modelli previsti per le singole fattispecie, è tenuto a comunicarli, distintamente per ciascuno dei predetti anni 1985/88, in occasione della presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore.

A tal fine, il Mod. 01/M-Sost. dovrà essere compilato ad integrazione della denuncia già presentata, secondo le seguenti modalità:

- compilare per intero il quadro «A» (dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore), copiando esattamente i dati dai modelli 01/M già presentati per gli stessi anni;
- indicare l'anno solare nel quale gli eventi suddetti si sono verificati;
- specificare che trattasi di 01/M-Sost. Integrativo, barrando l'apposta casella posta sopra il quadro «B»;
- compilare il quadro «D» con i dati che interessano.

Varigrafica Cappe - Colliferro (2.138.000) - 1/84

PRIMA DI COMPIRE IL PRESENTE MODULO LEGGERE ATTENTAMENTE LE «AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO»

**DICHIARAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI****QUADRO A**

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE AZIENDA A. P. A. S. S. P. A.			
MATRICOLA INPS AZIENDA 7800449608			
INDIRIZZO Via C. Battisti, 657			
DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE			
COGNOME DI NASCITA E NOME ALBARO ROBERTO			
SESSO M	DATA DI NASCITA 23.6.40	COMUNE DI NASCITA TARANTO	PROV. TA
CODICE IND. INPS HAT68HF59		CODICE FISCALE LBNART40123LO4PL	

A. M. A. T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
 Via C. Battisti, 657
 74100 TARANTO

Timbro e calendario della Sede

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il dall'Agenzia di

indirizzato a **Al Signor ALBANO Roberto Via**

Margherite n.7. 74020 LAMA (TA)

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

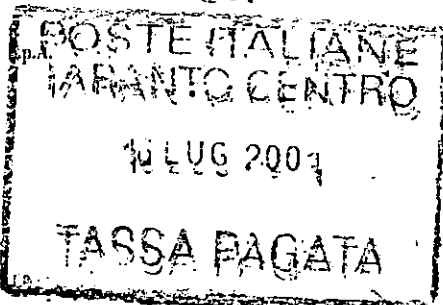
Firma

Bollo dell'Agenzia
di distribuzione o di pagamento



Poste
Italiane

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE



DA RESTITUIRE A:

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. S. 157
74100 TARANTO

N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



LOCALITÀ

SELA PROV

prot. AP/511



Prot. AP n° 511

Taranto, lì 29/05/2001

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.

ALBANO ROBERTO

S E D E

Oggetto: Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **OPERATORE DI ESERCIZIO** ed il parametro retributivo **175**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. *Giuseppe Matichedda*)

IL PRESIDENTE

(*Enzo Manco*)

P.D. AP/1418

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Da restituire a

Via

C.A.R.

Ufficio
Personale

Località

Provincia

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Pacco ☐ Assicurata

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero

Lire

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio di

A cura del mittente

Destinatario

ALBANO ROBERTO

Via

MARGHERITA, 7 74020 LANA

Data

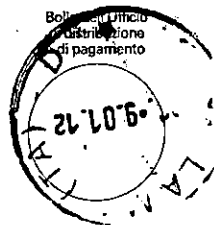
26/9/01

Enrico Albano

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

(Signature)



A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li **21 SET. 2001**

Corrispondenza interna prot. n° AP/1148

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Sig. ALBANO Roberto
Sede

Oggetto: conferma due ore di multa

Si comunica che con deliberazione n° 70, adottata nella seduta del 06/09/2001, il Consiglio d'Amministrazione ha respinto il ricorso da Lei presentato avverso il provvedimento disciplinare di due ore di multa, comminatole in data 11/07/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del Regolamento All.A) al R.D. n° 148/1931.

Pertanto il provvedimento resta confermato.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

M

Albano Roberto
Via delle Margherite n° 7
LAMA (TA)

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Vostra nota del 11 luglio 2001 n° AP/1220 ricevuta in data 27/7 c.a..

Con riferimento a quanto in oggetto, ritenendo che il mio comportamento nella vicenda non avrebbe potuto avere alternative, confermo le giustificazioni da me addotte e propongo ricorso gerarchico al Consiglio di Amministrazione perchè si pronunci sulla questione.

Taranto, 8 agosto 2001



- 8 AGO. 2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	18330
del 9 AGO 2001	
Presidente	
Dir. Amm.	
Dir. Fin.	
Dir. Leg.	
Dir. Tecn.	
Dir. Pers.	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

Roberto Albano

Roberto Albano

9/8

A.R.avviso di ricevimento
o di riscossione☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero

Lire

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio di

A cura del mittente

Destinatario

Al Signor ALBANO Roberto**Via Mergherite n.7 74020 LAMA (TA)**

Via

Data

27/7/2001

Firma per esteso del ricevente

(Nome e Cognome)



Firma dell'incaricato

della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione
o di pagamento

A.M.A.T.**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.**Area Personale

Taranto, li 11/07/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1220**Oggetto:** provvedimento disciplinare di 2 ore di multa**RACCOMANDATA A.R.***castello
uff. pers.*All'agente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
Area Personale
Area Movimento
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 13/06/2001, prot. n° 1098/AP, a Lei inviata a mezzo raccomandata A/R e ricevuta in data 19/06/2001;
- viste le sue giustificazioni presentate per iscritto in data 25 giugno 2001, prot. az. n° 7960;
- evidenziato che, comunque, non é giustificabile la sua assenza non autorizzata dal servizio;
- tuttavia, tenuto conto della sua situazione familiare, le motivazioni addotte possano essere meritevoli di valutazione e di accoglimento parziale ai soli fini della quantificazione della sanzione da addebitare

INFLIGGE

la sanzione disciplinare di n° 2 ore di multa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, 3° comma del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, avverso il presente provvedimento Lei potrà proporre ricorso gerarchico al Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda, nel termine di 15 giorni dalla notifica.

Non viene accolta la richiesta di concessione di ferie da lei presentata per il giorno 6 giugno 2001.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Maricchia)

M

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 11/07/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1220

Oggetto: provvedimento disciplinare di 2 ore di multa

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Albano Roberto
e p.c. Dirigente Amm.vo
Area Personale
Area Movimento
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 13/06/2001, prot. n° 1098/AP, a Lei inviata a mezzo raccomandata A/R e ricevuta in data 19/06/2001;
- viste le sue giustificazioni presentate per iscritto in data 25 giugno 2001, prot. az. n° 7960;
- evidenziato che, comunque, non é giustificabile la sua assenza non autorizzata dal servizio;
- tuttavia, tenuto conto della sua situazione familiare, le motivazioni addotte possano essere meritevoli di valutazione e di accoglimento parziale ai soli fini della quantificazione della sanzione da addebitare

I N F L I G G E

la sanzione disciplinare di n° 2 ore di multa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, 3° comma del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, avverso il presente provvedimento Lei potrà proporre ricorso gerarchico al Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda, nel termine di 15 giorni dalla notifica.

Non viene accolta la richiesta di concessione di ferie da lei presentata per il giorno 6 giugno 2001.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto
Area movimento

Al'Capo Area Movimento
S E D E

RAPPORTO DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 21 dell'Allegato A, al R.D. n.148.

L'AGENTE ALBANO ROBERTO COMANDATO AL TURNO 11

LINEA 3, CON ORARIO DI SERVIZIO 440 - 1030, COMUNICAVA

LA SUA ASSENZA ALLE ORE 21 30 CREANDO DISSERVIZIO.

ASSENZA ARBITRARIA	
--------------------	--

RITARDATO AVVISO	
------------------	--

MOTIVI DI FAMIGLIA	<u>X</u>
--------------------	----------

Taranto li 5-6-2001

Il Superiore di servizio

VASSO

A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

4847

☐ Assicurata ☐ Pacco

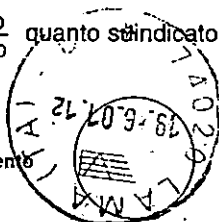
di L.

Spedito il dall'Agenzia di

indirizzato a Al Signor ALBANO Roberto Via Margherite
n.7 74020 LAMA

da compilare
a cura del mittenteDichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto indicato il

19-06-01

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Agenzia
di distribuzione o di pagamento



**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657
74100 T A R A N T O

VIA



LOCALITA

SIGLA PROV.

prot. AP/1098

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 13/06/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1098

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Albano Roberto
SEDE

Questa Direzione,

- Vista la nota dell'11 giugno 2001, prot. az. n° 7228, con cui il Responsabile dell'Area Movimento ha trasmesso il rapporto redatto dal superiore di turno che ha segnalato che il giorno 5 giugno u.s. lei comunicava la sua assenza dal servizio per il giorno successivo, adducendo "motivi di famiglia;
- preso atto che il giorno 6 giugno 2001, comandato al turno 11, linea 3, con orario di lavoro 4:40 -10:30, lei non si è presentato in servizio, pur non essendo stato espressamente autorizzato;
- visto l'art. 21 del Regolamento All. A) al R.D. che prevede che "nessun agente può restare assente dal servizio senza regolare autorizzazione del superiore";
- rilevato che la semplice comunicazione di non poter prestare servizio, pur se effettuata preventivamente, non è sufficiente di per sé a non far ravvisare gli estremi dell'"assenza arbitraria" laddove, come nel caso di specie, non vi sia stata alcuna autorizzazione ad assentarsi;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 41, sub 3 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 41, sub 3 del Regolamento citato.

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Marichecchia)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area movimento

Al'Capo Area Movimento
S E D E

RAPPORTO DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 21 dell'Allegato A, al R.D. n.148.

L'AGENTE ALBANO ROBERTO COMANDATO AL TURNO 11

LINEA 3, CON ORARIO DI SERVIZIO 640 - 1030, COMUNICAVA

LA SUA ASSENZA ALLE ORE 2130 CREANDO DISSERVIZIO.

ASSENZA ARBITRARIA	
--------------------	--

RITARDATO AVVISO	
------------------	--

MOTIVI DI FAMIGLIA	<u>X</u>
--------------------	----------

Taranto li

5-6-2001

Il Superiore di servizio

VASCO

16

AL DIRETTORE D'ESERCIZIO
ING. GIOVANNI MATICHECCHIA
S E D E

Il sottoscritto ALBANO Roberto dipendente di codesta Azienda con la qualifica di operatore d'esercizio, in riferimento alla Vs. del 13/06/2001 avente l'oggetto "contestazione disciplinare", dichiara quanto segue:
lo scrivente è stato costretto a chiamare l'addetto movimento e traffico di servizio il giorno 5 cm. per farsi sostituire dal turno del giorno 6 in quanto vedovo da qualche anno e avendo due figli di cui uno in minore età, deve ottemperare a delle necessità familiari improvvise non avendo nessun aiuto.
Confidando nella sua sensibilità lo scrivente coglie l'occasione per chiedere che gli venga concessa la ferie retroattiva per i problemi prima esposti.

Distinti saluti

TARANTO, 25/06/2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
25 GIU. 2001	
Pro. Amm. v. o	☐
del V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm. vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Albano Roberto

es/v



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

*castelle
lettere
all'intercambio
per la verifica
messa nelle M
castelle*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Dipendente Albano Roberto. Esame ricorso gerarchico avverso provvedimento disciplinare dell'11 luglio 2001, prot. az. 1220/AP.

L'anno duemilauno, il giorno 6 (sei) del mese di settembre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce quanto segue:

A seguito del rapporto di servizio del 5 giugno 2001 (doc. n° 1), il Direttore, con nota del 13/06/2001 prot. az. n° 1098/AP (doc. n° 2), ha contestato all'agente Albano Roberto la violazione della mancanza di cui all'art. 41, sub 3 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

Con nota del 25 giugno 2001, prot. az. n° 7960 (doc. n° 3), l'agente interessato ha presentato per iscritto le sue giustificazioni relativamente ai fatti contestati.

Con nota dell'11 luglio 2001, prot. az. n° 1220/AP (doc. n° 4), a conclusione dell'iter disciplinare, all'agente è stata comminata la sanzione disciplinare di due ore di multa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 sub. 3 del Regolamento citato.

Con ricorso gerarchico presentato in data 8 agosto 2001, registrato al prot. az. al n° 10330 (doc. n° 5), l'agente Albano ha chiesto che in merito si pronunci il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 58, 3° comma del Regolamento.

F/to : Il Responsabile Area Personale dott.ssa Maria Fabiola Menenti

F/to : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- ritenendo non esaustive le giustificazioni addotte dal dipendente Albano Roberto
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di confermare il provvedimento disciplinare di due ore di multa, comminato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 sub 3 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, al dipendente Albano Roberto.

IL SEGRETARIO

F/to : (Rochira Cosimo)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Cosimo ROCHIRA)

IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

6

10/8/01
7 AGO. 2001

Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

S. V. E. T. O. R. E.

7/8 *Area personale;*

*movimenti delle
attività individuali
di ufficio*

06 AGO. 2001

AL PRESIDENTE DELLA C.A.

Sig. Enzo MANCO

S E D E

7/8

Si porta a conoscenza della S.V. i nominativi del personale di movimento,

Che risulta assente dal servizio il giorno 06/05/2001 con a fianco la specifica

5/08/

Dell'assenza:

- MASI Giovanni	Indisposto
- D'ORONZO Bruno	" "
- CITO Claudio	" "
- TUDISCO Salvatore	" "
- ALBANO Michele	" "
- SCIALPI Gregorio	" "
- ANTONACI Alberto	" "
- BIDOLI G/PAOLO	" "
- FERRI Giovanni	" "
- GRANIO Nicoia	" "
- IACCA Giuseppe	" "
- CALELLA Leonardo	(non comunicava) ?
- LANZA Fedele	(Ass.) Utilizzato al magazzino
- ALBANO Roberto	Ammalato (il 5/08)
- CARRINO Francesco	" "
- TANGREDI G/Franco	" "
- SPINOSA Paolo	" "
- MINZERA Sante	" "
- FISCHETTI Augusto	" "
- PUTINO Nicola	" "
- D'ALO Angelo	" "
- DE BARTOLOMEO Piero	" "
- ROCHIRA Amedeo	" "
- TODARO Cosimo	" "
- CHIARELLI Antonio	" "
- PACIFICO Francesco	" "
- CASTELLANO Giuseppe	" "
- CARRIERO Francesco	" "

Tanto per opportuna conoscenza

Il Coordinatore
Alfredo GIORGINO
Alfredo GIORGINO

TARANTO, 2/03/2001

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T. S.p.A
S E D E

Oggetto: accettazione accordo aziendale.

Io sottoscritto ALBANO Roberto dipendente di codesta azienda, con la presente dichiaro di accettare le condizioni dell'accordo sottoscritto tra l'AMAT e le OO.SS. aziendali in data 12/03/2001 riguardante il differimento godimento delle ferie residue.

Come sancito dallo stesso accordo, sarà mia cura far pervenire entro e non oltre il 15/04/2001 il programma delle ferie residue di competenza degli anni precedenti al 2001.

Distinti saluti.

L'Agente

Albano Roberto

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	22 MAR 2001
do	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	38530
do	22 MAR 2001
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

481

Taranto li, 16 OTTOBRE 2000

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9334
16 OTT. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Al Direttore Generale A.M.A.T.

Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO, dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di AGENTE MOVIMENTO, con la
presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie
della spettanza dell'anno 2000, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2001.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere
distinti saluti.

Il dipendente

Albano Roberto

O.R.



A.M.A.T. S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Ccnl 27/11/2000

481

Matricola	Cognome	Nome	
101996	ALBANO	ROBERTO	
Nascita	Assunzione Effettiva	Assunzione Convenzionale	Finale
23/6/40	6/7/71		31/12/2000
Numero Giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione al 31/12/2000: 10.771 (a)			

Giorni di Malattia per Anno di Servizio

1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	Totale giorni Malattia
0	0	4	20	144	84	71	103	81	114	2.210
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Franchigia
110	72	89	71	84	84	88	108	72	30	360
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Malattia N/Franchigia
38	83	93	66	50	82	83	71	94	121	1.850 (b)

Periodi di non Guida

DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	Totale Giorni di non Guida	
				0	(c)

Determinazione Scaglione di Appartenenza

Totale Giorni di Guida Effettiva	Anzianità di Guida Effettiva	Posizione	Scaglione
(a - b - c)	Anno Mese Giorno	Graduatoria	
8.921	24 5 3	64	2° Scaglione

Stampato il 08/05/2001

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Movimento

681

Corrispondenza interna prot.n° Provv. 89/2001

Taranto lì **14/02/2001**

certello

All'agente

Sig. ALBANO ROBERTO

e p.c. Capo Area Personale

SEDE

OGGETTO: Provvedimento Disciplinare.

Il Capo Area Movimento

- visto il rapporto Prot. N°4175/00 del 30/10/2000;
- vista la contestazione Prot. N°20/2000 del 16/01/2001;
- viste le giustificazioni prodotte con nota prot. N°234/01 del 29/01/2001 relative all'infrazione contestata ;
- atteso che l'infrazione ricade nei casi previsti dall'art.41 del R.D. n°148 del 8/1/1931,

INFLIGGE

alla S.V. la multa 2 h della retribuzione ordinaria.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per quanto di loro competenza.

Capo Area Movimento
(Ing. Gabriele Passeretti)

73 FEB. 2001

P. Albano Roberto

Taranto, 26/02/2001

chiudere gli interessi
più che le revoca deve
essere effettuate dagli
interessi personali

Spett./le UFFICIO RETRIBUZIONE
AZIENDA A. M. A. T.
TARANTO SEDE

uff. P. R.
uff. R. I.

fu

I sottoelencati agenti:

- 1) Albano Roberto *Albano Roberto*
- 2) Carriero Francesco *Carriero Francesco*
- 3) Casula Nicola *Casula Nicola*
- 4) Elia Pietro *Elia Pietro*
- 5) Ferri Giovanni *Ferri Giovanni*
- 6) Morlando Ernesto *Morlando Ernesto*
- 7) Perruni Nicola *Perruni Nicola*
- 8) Ressa Cosimo *Ressa Cosimo*
- 9) Saccone Antonio *Saccone Antonio*
- 10) Spinosa Paolo *Spinosa Paolo*

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 2881	
02 MAR. 2001	
Urgente Ammin.vo	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

comunicano a codesto ufficio le proprie dimissioni dalla cassa CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CGIL CISL UIL a partire dal 01/MARZO/2001.

Pertanto, dalla suddetta data, si prega di non effettuare alcuna trattenuta in favore dell'associazione sopra descritta.

La presente è firmata dal sig. La Corte Giuseppe nostro delegato.



01 MAR 2001

penultimo il

D. 0.0.0. Mancini
P. P.

FIRMA
2-3-2001
La Corte

RICORSO GERARCHICO

481

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1638
del	07 FEB. 2001
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

SPETT.LE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

AL COMITATO PROVINCIALE
I. N. P. S.
T A R A N T O

Oggetto: Ricorso gerarchico ex art. 10 R.D. 08/01/1931 N. 148 e successive modificazioni avverso errata applicazione dell'art. 9 della legge 472/99.

Il sottoscritto Sig. ALBANO ROBERTO nato a TARANTO il 22/06/1940
Residente in LAMA (TA) Via DELLA MARGHERITE n. 3 in forza
all'azienda AMAT di Taranto, con la qualifica di AGENTE DI MOVIMENTO
Matr. n. 101996 C.F.: LBNRRT40H234049L

CHIEDE

Ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 1- comma 8 - lettera a) della legge n. 08/01/1995, n. 335 la restituzione delle maggiori somme trattenute per gli anni 1996 - 1997 - 1998 - 1999, a seguito di una errata applicazione dell'aliquota contributiva a carico dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, così come stabilito dall'art. 9 comma 1 della legge del 7 dicembre 1999, n. 472.

Chiede, inoltre, che tali somme da corrispondere, vengano maggiorate di svalutazione monetaria e interessi di legge.

F I R M A

Roberto Albano

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/03/2001

Corrispondenza interna prot. n°

AP/142/2001

Oggetto: Ricorsi gerarchici per rimborso contributi FPLD trattenuti al personale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999

COMUNICATO

A seguito di numerosi ricorsi gerarchici inoltrati da gran parte dei dipendenti, per ottenere la restituzione di asserite maggiori somme trattenute erroneamente dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999, in virtù di un'errata applicazione dell'aliquota contributiva a loro carico dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), somme maggiorate d'interessi e rivalutazione monetaria, per opportuna conoscenza si evidenzia quanto segue.

Premesso che le trattenute sulle retribuzioni per il titolo in oggetto sono state operate conformemente al D.Leg.vo n° 414/1996 e secondo le istruzioni all'epoca diramate dall'INPS e che, pertanto, quest'Azienda ha operato legittimamente; considerato, tuttavia, che la normativa intervenuta successivamente al citato D.Leg.vo n° 414/1996 ha allineato, a far data dal 1° gennaio 1999, le aliquote per il calcolo del contributo FPLD a carico del personale a quelle vigenti nel settore industria, quest'Azienda, ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha già avanzato all'INPS un'istanza di rimborso parziale dei contributi in esame, ossia delle somme costituite dal 2,329% (11,219-8,89) calcolato sulle retribuzioni denunciate mensilmente mediante i modd. DM/10 utilizzando il codice X400, per i mesi da gennaio 1996 a dicembre 1999, nonché dei relativi interessi legali e del maggior danno.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

[Firma]



Taranto, li 26/01/2001

Prot. n° : Dir.

AP/93/2001

Al Direttore Generale

Al Dirigente amm.vo

SEDE

OGGETTO: ferie precedenti all'anno 2000

In sede di verifica sull'applicazione dell'Accordo Aziendale sottoscritto in data 4 maggio 2000, con cui é stato differito al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per il godimento delle ferie di tutto il personale, relativamente alla spettanza precedente all'anno 2000, è stato riscontrato dall'Ufficio competente che quasi tutti i lavoratori alla data odierna hanno usufruito delle ferie pregresse, salvo i dipendenti Semeraro Raffaele, con un residuo di 10,60 giornate di ferie e Litta Giuseppe, con un residuo di 5 giornate.

Si fa presente che per i dipendenti Giosa Rocco e Albano Roberto, che al 31/12/2000 avevano un residuo rispettivamente di 45 e 44 giorni di ferie, la spettanza degli anni precedenti è stata assorbita dall'operazione di conguaglio annuale dei riposi eccedenti i 52 contrattualmente previsti, effettuata con le competenze in corso.

Tanto si comunica per l'autorizzazione agli adempimenti conseguenti.

Distinti saluti

*Per l'autorizzazione pagamento
residuo ferie*

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola Meranti)

Maria Fabiola Meranti

Albano Roberto
Via delle Margherite n° 7
LAMA (TA)

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Vostra nota del 4 settembre 2000 n° AP/869.

Con riferimento a quanto in oggetto, avendo visionato gli atti messi a disposizione, confermo le giustificazioni da me addotte e resto in attesa che sulla questione si pronunci il Consiglio di Disciplina.

Taranto, 15 settembre 2000

Roberto Albano



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8232
del 19 SET. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☒	

*copio e
redazione
per Consiglio
disciplina*

18-9-2000

481
N° 34 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella Avv. Matteo Giaccari.

L'anno duemila, il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. ~~M~~Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

II Direttore Generale riferisce:

Con deliberazione n° 57 adottata in data 29 febbraio 1996 si decideva, in applicazione del punto 10) dell'Accordo aziendale del 26/02/1972, di affidare all'avv. Matteo Giaccari l'incarico per la difesa del dipendente Albano Roberto, nel procedimento penale avviato nei confronti dello stesso a seguito di denuncia presentata da una utente per un episodio verificatosi durante l'espletamento del proprio servizio

Con nota del 24/01/2000, prot. aziendale n° 989, l'avv. Matteo Giaccari, ha comunicato che il dipendente Albano Roberto, con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 04/03/1999, è stato parzialmente assolto dal reato ascrittogli, e che per tali motivi è stato presentato ricorso per Cassazione per l'annullamento della impugnata sentenza

Con la medesima nota l'avv. Giaccari ha trasmesso il prospetto di parcella ammontante a £ 8.092.000, oltre a IVA e CAP, emesso a fronte delle proprie competenze professionali rese nell'interesse dell'Albano.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che la parcella inviata dall'avv. Giaccari per le prestazioni fornite nel giudizio de quo vada regolarmente liquidata, atteso che l'incarico è stato affidato al professionista direttamente dall'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

D E L I B E R A

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Matteo Giaccari, per l'ammontare complessivo di £ 8.092.000, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nella causa in narrativa specificata;
- di far gravare la suddetta spesa a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO

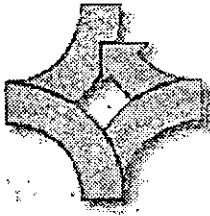
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 14 FEB. 2000

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M. T.
(Semerari Raffaele)



FEDERTRASPORTI

Piazza Cola di Rienzo 80/a - 00192 Roma
telefono 06 68603.506 - fax 06 68603.555

Servizio Legale

Menu principale

Circ. n. 110/LE

Roma, 10 maggio 2000

Ai Sigg. Presidenti e
ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli
Enti Associati

ai Membri del Consiglio
Direttivo Federtrasporti

alla Cispel
alle Cispel Regionali
alle Federazioni Consorelle

LORO SEDI

e, p.c.

Oggetto: Abuso d'ufficio per il conducente di autobus di T.P.L. - Corte di Cassazione - sezione VI penale - Sentenza 9 novembre 1999 - 16 febbraio 2000 n. 1813.

TA
Si rende noto alle aziende associate che la Corte di Cassazione sezione VI penale ha rigettato il ricorso proposto da un conducente della AMAT di Lecce confermando la sentenza di condanna per abuso d'ufficio (ex art. 323 c.p.) pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce. Secondo la Corte di Cassazione è colpevole del reato di cui all'art. 323 del c.p. (abuso d'ufficio) il conducente di un autobus di linea urbana che costringe alcuni passeggeri a scendere dal mezzo (a seguito di una lite avuta con uno di loro) cagionandogli così un danno ingiusto, danno rappresentato dalla impossibilità di usufruire del servizio di trasporto pubblico. E' opinione del giudice della legittimità che il servizio di trasporto pubblico urbano affidato in concessione dal Comune alla azienda di trasporto è "pubblico servizio", che il dipendente dell'azienda concessionaria del T.P.L. agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio e che pertanto il ricorrente "...ha violato la normativa disciplinante il rapporto pubblico di servizio che gli imponeva di trasportare con il mezzo a lui affidato gli utenti." (Corte di Cassazione Sez. VI penale sentenza n. 1813 in oggetto)

Cordiali saluti.

AMMAT - TARANTO	
Pag. 4589	
7 MAG 2000	
Direttore Amministrativo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Guido del Mase



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. ANTONIO MARSANO

Presidente

Dr. RICCARDO ALESSANDRINO

Consigliere

Dr. TOMMASO MARRESE

Consigliere Relatore

all'udienza del 4 marzo 1999

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23/6/1940 e residente in Lama
alla via Delle Margherite, 7, Contrada Tre Fontane;

-LIBERO PRESENTE-

appellante contro la sentenza del Tribunale di Taranto del 22/10/1997
con la quale veniva ritenuto responsabile *del reato di abuso d'ufficio (art.
323 C.P.; in Taranto il 5/12/1992) e, concesse le attenuanti generiche,
condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre le spese nonché al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione
delle spese, liquidate in complessive lire 1.160.000 in favore della parte
civile; veniva inoltre applicata l'interdizione dai pubblici uffici per anni*

N. 180/99 R.S.

del 4 marzo 1999

N. 752/98 R.G.

N. 218/93 R.G.N.R.

N. Repertorio

depositata in cancelleria il
- 9 MAR 1999

avviso di deposito ed estratto
ex art. 548 co. 2 / co. 3

comun. al P.G.

notif. a dif.

notif. a imp.

notif. a parte civ.

sentenza irrevocabile il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:
P.G. / PM Trib. / PM Pret. il

redatta scheda il

2
tre e concesso il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena;

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Giulio Fischetti;

con l'intervento della parte civile:

PICCINNO MARIA FILOMENA, nata a Taranto l'8/7/1962 per mezzo del procuratore
speciale Avv. Rosalba Marinucci - Taranto;

-PRESENTE-

con l'assistenza del sig. Luigi Traversa;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dr. Tommaso Marrese;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza di primo grado;

L'avvocato Rosalba Marinucci, difensore di fiducia della parte civile, chiede la conferma della
sentenza di primo grado e la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della
parte civile;

L'avvocato Matteo Giaccari, difensore di fiducia dell'imputato, chiede l'accoglimento dei
motivi d'appello.



Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Svolgimento del processo

Albano Roberto, conducente dell'autobus dell'AMAT di Torcuto - linea n. 24 - in data 5/12/1992

è stato rinviato al giudizio del Tribunale di Torcuto per rispondere dei reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), avendo per suo proprio e danno

ingiusto ed altrui, debbono appredito verbalmen-

te l'utente Piccino Maria Filomena, poi costat-

to questa, quindi tutti i passeggeri o scendere

dell'autobus quale ^{responsabile} contestazione rivoltagli di

aver osato di effettuare una delle fermate luo-

go la linea (capo A) e di interruzione o tur-

bamento della regolarità del servizio di transpor-

to pubblico (art. 331 c.p.), nelle qualità e con la

condotta predetta (capo B).

Con sentenza del 22/10/97 il Tribunale ha accol-

to il breve del reato sub B) per insubordinazione

del fatto e lo ha condannato per l'altro reato

con le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre

di reclusione oltre le spese; lo ha disdetto in-

terdetto per tre anni dai pubblici uffici ed ha so-

spresso l'esecuzione della pena; lo ha infine con-

dannato in favore della Piccino, costitutasi par-

te civile, al risarcimento dei danni - da liquidarsi

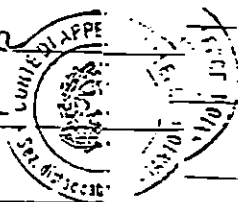
separatamente - ed alla rifusione delle spese sob-

4

sortite da tale parte.

Il 5/12/92 alle ore 7,40 - ritenuta di rittuale sul-
lo scalo dell'istituzione proletaria - l'autobus della
linea n. 24 non si fermava alla fermata di via
Gasp di Uccello, tale Picciuno Maria Flaminia
tentava inutilmente di raggiungere il mezzo e, av-
vertito il controllore colà presente (Nobilitano Ab-
bilio), si faceva accompagnare dal marito in vettura
presso altra fermata. Salita quindi sull'autobus,
che trasportava già due passeggeri, chiedeva spie-
gazioni del fatto all'autista Albano (che ne nega-
va la fondatezza) e otteneva conferma della propria
versione da parte degli altri utenti. contestualmente
all'Albano la citata conduceva, l'auti-
sta si altera fino ad eccitare colpi di viso
e ad ingiuriare la Picciuno, nonché ordinava
a questa di scendere. Ripreso lo marcia e giunto
ad una fermata, ordinava ai tre passeggeri di
scendere, costringendoli a farlo altrimenti il
proprio rifiuto di proseguire la corsa.

Per l'Albano, la Picciuno aveva equivocato in
ordine al fatto della fermata, poiché era
avvenuta senza che la donna ne avesse
chiesto altro autobus (avvenuto a lato), ed aveva a lui
poi rivolto espressioni offensive. egli aveva quin-



di subito un lieve dolore per cui aveva fatto scendere i passeggeri.

Il Tribunale, oltre le prove testimoniali e l'inattendibilità dell'Albero, ritenuta che i fatti in esame violavano la normativa finale della Picciotto, la qualificazione di em "sub specie turis" comportava, però, per il primo giudice, l'insussistenza del reato sub 1) poiché l'alterazione del pubblico servizio di trasporto non aveva riguardato il servizio nel suo complesso, ma singole prestazioni, oltre che esso veniva emendato dagli altri impieghi impiegati sulla stessa linea.

L'abuso d'ufficio era invece integrato sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la regola d'ordine di una azienda di trasporto - come l'azienda municipale di trasporto APT - e che il danno ingiusto era consistito nella mancata fruizione del servizio pubblico da parte dei tre passeggeri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzogiorno dell'Albero, incaricato di pubblico servizio.

Ha proposto quella il difensore dell'Albero con domanda di condanna per insussistenza del fatto o perché questo non costituisce reato, ovvero, infine, perché non previsto come tale dalla legge.

A) Su punto di fatto, si espone che l'Alonso è re-
 quito del divieto con la Piccinno, come in stato
 di aspettazione tale da non consentirgli la prosecu-
 zione del lavoro con tranquillità; il divieto
 poteva essere evitato dalla donna in considerazione
 delle possibilità che essa non avere visto per tem-
 po l'autobus; col rifiuto di proseguire nello svol-
 gimento del servizio, l'Alonso aveva ostacolato
 l'attività dei passeggeri, in violazione con la
 funzione cui prevede il divieto - vigente sui me-
 si di trasporto pubblico - di porre al conducente
 e il guida la Piccinno, oltre potuto rivolgere
 le proprie rimproveri all'azienda.

B) Il reato d'abuso, configurato ormai come
 reato di danno, richiede che sia stato procurato
 un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure un dan-
 no ingiusto, mentre nella specie né il comporta-
 mento dell'Alonso, né il capo d'imputazione esi-
 mo riferibili alla patrimonialità del Vantaggio;
 infine, danno ingiusto non poteva considerarsi
 la risposta verbale verso la Piccinno o il disagio
 causato ai tre passeggeri di dovere attendere
 all'auto, posto che egli non aveva certo
 l'intenzione di arrecare volontariamente quel
 disagio, ma preferiva sospendere la corsa "per la

tranquillità di tutti.

C) L'Albano, onesto ed esperto artista dell'AMAT, l'accusatore, era turbato per la malattia della moglie, tale è il comportamento della Piccinno aveva ancor più lucido nel suo animo già pronto; il Tribunale ebbe dovuto ritenere più obiettivamente le deduzioni dell'offerta, posto che il teste Piccinelli aveva escluso che l'Albano avesse usato parole offensive, ed il suo solo animo "cronico", difficilmente riconducibile al facile divertito, onde lo stesso Tribunale ebbe dovuto riflettere sulla pretestuosità della richiesta risarcitoria avanzata, della medesima.

D) L'art 358 c.p. esclude che incaricato di pubblico ufficio possa ritenersi di violare "pecuniarie incursioni d'ordine", o prestare "opere materialmente materiali", come l'Albano.

L'art 323 c.p. impone che il danno o il vantaggio conseguano alla violazione di norme di legge o di regolamento o ad omessa osservanza dovendosi escludere disposizioni contrarie in ordini o circolari interne; il capitolo d'appello ha valore normativo solo per gli appalti conferiti dallo Stato, non anche per quelli di altri enti pubblici, e cui previsioni hanno efficacia

obbligatoria nei soli limiti entro cui la parte le abbia richiesto per regolare il rapporto contrattuale.

L'udienza odierna, per la quale è stato discusso il giudizio d'appello è terminata con la pronuncia della sentenza, dopo la discussione delle parti, il P.S., la parte civile, il difensore dell'imputato.

Motivi della decisione

L'appello è destituito di fondamento.

Ed invece, punto sub A: è rimasto ostinato di parte certa difensore il riferimento all'uno stato di esitazione di coscienza tale da non consentire la prosecuzione della corsa "con tranquillità".

Ne medio recente, sentito quale teste, nulla ha saputo riferire sulla patologia ("l'attestamento di premora, l'indicato dell'Albero") che neppure l'attestato di malattia, del 5/12/92 riporta.

Ben oltre, d'altra parte, il Tribunale che comunque non ritiene stato possibile inferire se esso fosse stata conseguita d'una così alta esiguità altrui o dello stesso Albero. I dati testimoniali hanno evidenziato però che, agguerrito fu soltanto l'Albero e non certo per cause "patologiche".

Però peraltro onerarsi che l'Albano non chiese
 né ricevette interventi sanitari urgenti, una rag-
 giungere il deposito degli autosar pubblici, percorren-
 do - come ha riferito il Tribunale - ben due
 chilometri. L'intervento sanitario documen-
 tato dal medico curante presuppone che l'Albano
 non avesse richiesto l'esistenza di medici di strut-
 tura pubblica. Il suo ricorso all'intervento del me-
 dico curante oppure postumo e fuorviante e giusti-
 ficare la esposta condotta tenuta in precedenza.
 Il precedente ha poi nelle risposte numero di
 non esseri fermato nel luogo che attendeva la
 Piccinno ("...e non mi potrei fermare dietro...") ed
 è stato smentito anche dalle teste Piccinno sulle
 correttezze della prima e delle risposte delle ri-
 mostranze rivoltegli dalla Piccinno. Per il tutto
 l'attendibilità della ricostruzione dei fatti è costi-
 tuito, in quanto fuorviante alla configurazione
 dell'addebito di abuso dell'attendimento del servi-
 zio e, soprattutto, dell'allontanamento del re-
 spondente.

Ulteriori i riferimenti dell'effetto al divieto
 per la Piccinno di portare al conducente del
 pubblico mezzo: essi non hanno alcuna relazio-
 ne logico-giuridica con l'abuso dell'incarico

di pubblico servizio.

Punto sub B.

La condotta contestata è riferibile in concreto all'effetto di danno, evento consistito nell'impedire prosecuzione della corsa ai passeggeri dell'autobus (oltre verosimilmente a coloro che intendevano servirne prima della cessazione stessa del servizio, ma che non lo potevano per la nota vicenda): la Piciuno e la Ciorelli dovettero essere trasportate altrimenti e raggiunte con ritardo le rispettive destinazioni.

Il danno "contro ius" può non essere di natura patrimoniale, anche se la nozione "figura criminis", elemento della più restrittiva disciplina ex L. 16/7/1997 n. 234.

Pretestuoso appare infine l'annunciare che, costringere i passeggeri a scendere dal pubblico mezzo, non ricoverare la volontà di arrecare danno: la preclusa funzione dell'ulteriore servizio era lo scopo immediato e diretto dell'ordine imperioso e rifiutato inavvicinamento nonostante le proteste, di abbandonare il mezzo di trasporto: del processo illegittimo l'Albero era non solo escusante, ma vero e proprio in realtà finalisticamente orientato, e non

atto per la tranquillità di tutti.

Punto sub C.

Le vicende personali del predefunto portano al più enervante elemento per la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre il comportamento della Piccinno nelle circostanze non può essere ricondotto a elemento giuridicamente o attenuante della gravità della condotta elusiva. L'Albano fu soltanto oggetto delle pretese rimproverevoli della Piccinno, per il resto "colpevole" (Tate Cicorelli), mentre apostrofò la Piccinno con le terribili ingiurie ("lugliada" e "fultara") e tentò di farla delle offese nel distacco di primo grado. La Cicorelli ha ricordato che l'Albano batté i pugni sul volante, si mise ad urlare e lo fece ripetutamente anche "sul viso" della Piccinno, tanto da spaventare tutti. L'oppressività dell'Albano, acquisite e mezzo delle testimonianze, poté senz'altro procurare alla Piccinno lo stato ansioso (di cui ella ha diffusamente parlato con riguardo alle rievocazioni di quel viaggio, ogni qual volta si trovò ad un'azione elusiva) documentato in fascicolo. L'Albano ha in esse avvicinato e l'ultima di storia e per poco non era partito a via di

fatto.

Per nulla "interdicere", perciò, la domanda re-
torica delle donne, in relazione con la
condotta dell'imputato, ~~piuttosto che~~ con la pol-
tiplice dell'abuso (vds. la documentazione scien-
tifica sullo "shock", derivato dall'aperta condotta
dell'Albero). L'imputato non volle rispondere della sua
e pertanto la stessa esprime l'azione repressiva.

Punto sub D.

Anche le doglianze in diritto sono manifesta-
mente infondate.

Qualunque non possa ritenersi meritevole di
pubblico rispetto di "semplici mansioni
di ordine", o presi "opere meramente mate-
riali" - secondo come l'effetto - l'Albero della
essere ritenuto tale in quanto conducente in
pubblico di linea.

La giurisprudenza citata nell'effetto non si ri-
ferisce a chi svolge tali funzioni (la quale è in-
vece assolutamente pacifica nel senso che costi-
uisce esercizio di merco pubblico ex art. 358
c.p. l'attività di guida di mezzi pubblici per sod-
disfare bisogni pubblici), ma a coloro che svol-
gono mansioni puramente materiali, come
quelle materiali c'è di fatica.

L'Atto può essere revocato, può essere
già detto che le sue disposizioni sono
fidele delle sue disposizioni e sono

già pubblico.

Non occorre che il richiedente sia

già pubblico, anzi, i richiedenti di

pubblico di essere pubblici, non hanno

effettiva efficacia, non è, bensì per il

richiedente pubblico in forma pubblica.

La seconda volta, invece, di norma di legge o

di regolamento, ricorrendo alle norme

il pubblico di pubblico pubblico, cioè

ATT, di cui è Atto, ecc. impiegato in base

a questo documento ed è, cioè, pubblico

di pubblico pubblico e regolamento, oltre

il pubblico pubblico di norma, con 18/11/1978,

Tiene, per se stesso, nel tempo, oltre la

risoluzione della commissione, oltre, oltre,

de pubblico pubblico di pubblico, quindi il

T. U. delle leggi, sulle disposizioni, oltre

pubblico pubblico, da parte di comuni e province.

ce, R.D. 15/10/1925 n. 2578, di quale legge

attività di pubblico pubblico (art. 1 co. 1 n.

4) e pubblica - regolamento pubblico, per pubblico

pubblico (art. 3) e per disposizione di pubblico.

mento amministrativo (art. 13-14). Il regolamento R.D. 10/3/1904 n. 108 (sue re-
 fe per la l. 29/3/1903 n. 103, nonostante la a-
 brogazione di questa con il R.D. 2578/1925,
 sopravvive ed era, per di più, applicabile alla
 parte successiva) impone un "regolamento
 speciale" per ciascuna opera (art. 4), rego-
 lamento che deve indicare anche i procedi-
 menti disciplinari per impiegati ed operai
 (art. 45).

Per tali ragioni, può dirsi corretta la considera-
 zione del Tribunale secondo cui la disposizione
 contenuta nell'impugnato si ricollega a quel-
 la del complesso di norme costituenti lo stesso
 corpo d'ente di una opera di trasporto.

I ricorsi e le contestazioni che precedono non
 sono modificati dalle spontaneamente modificate nel-
 la normativa delle autonomie locali e sui ser-
 vizi resi dalle medesime.

L'appellante va condannato alla rifusione
 delle spese in favore dello Stato, nonché della
 parte civile Pacciarini.

L. Q. N.

La Corte, letti gli artt. 605, 592 c.p.p.,
 conferma

la sentenza del Tribunale di Torino in data
22/10/1997, appellata da Albano Roberto, che
condanna al pagamento delle spese di questo giu-
do di giudizio verso lo Stato e verso la costi-
tuita parte civile, liquidate, queste ultime,
in complessive L. 790.000, di cui L. 40.000
per esborsi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese
generali.

Torino, 4/3/'99

He cons. est.

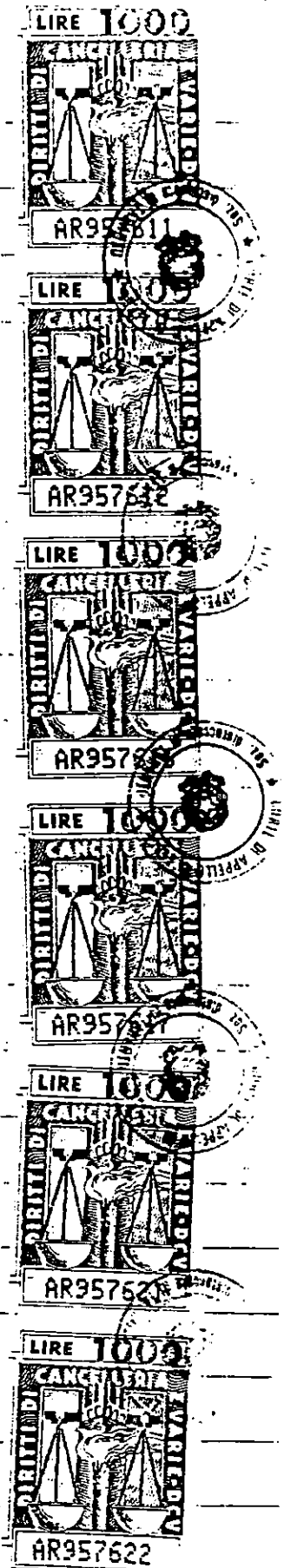
He presidente

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo

Depositato in Cancelleria

il 9 MAR 1999

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE PENALE di TARANTO

Sez. 1° PENALE

Composto dai Sigg.:

- | | | |
|---------------------|-----------|------------|
| 1) Dr. Giambattista | GABRIELLI | Presidente |
| 2) Dr. Sergio | CASSANO | Giudice |
| 3) Dr. Stefania | D'ERRICO | |

Il P. M. rappresentato dal Dr. Antonio COSTANTINI

Segretario il Sig. Antonella ZELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in Lama (Taranto) Via delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane".-

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

- A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus - linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggredendo verbalmente Piccinno Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccinno, di avere ommesso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;
- B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, li 05.12.1992

C O N C L U S I O N I

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'impu-

**TRIBUNALE
 DI
 TARANTO**

Nota Estratto Contumaciale

Atto di Impugnazione

Irrevocabile

SENTENZA

in data 22/10/1997

Visto:

Il Procuratore Generale

Deposito di cancelleria

oggi 20.3. 1998

IL CANCELLIERE

[Firma]
 (Messa RANU)

Comp. Estratto

ex art. 27 R. ES. C.P.P.

Comp. Estratto

ex art. 28 R. ES. C.P.P.

Comp. Scheda

Art.

C.P.

tato 7 mesi di reclusione tenuto conto della continuazione con il capo B)

Il difensore della parte civile chiede la condanna dell'imputato a pena di giustizia; deposita conclusioni scritte e nota spese.-

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione dello stesso perchè il fatto non sussiste o con la formula che riterrà opportuna.-

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 20.11.96 il Gip in sede, evidenziate come fonti di prova la denuncia della p.o. e le indagini di P.G. disponeva procedersi a giudizio a carico di Albano Roberto perché rispondesse dei reati a lui ascritti in rubrica.

Il fascicolo del dibattimento trasmesso ai sensi degli art. 431 e 432 c.p.p. conteneva l'atto di costituzione di parte civile compiuta innanzi al Gip.

All'udienza del 23.04.97 il PM svolgeva l'esposizione introduttiva e chiedeva di provare i fatti attraverso l'ascolto dei tre testi di cui alla lista tempestivamente depositata. La difesa chiedeva l'esame dell'imputato.

Il Collegio ammetteva le prove richieste in quanto ammissibili e rilevanti.

Nelle successive udienze si procedeva all'istruttoria dibattimentale ascoltando come testi d'accusa i Carabinieri Cataldo Fernando e De Gaetano Giuseppe nonché la persona offesa Piccinno Maria Filomena (che produceva documentazione medica), quindi l'imputato Albano (che a sua volta produceva certificato medico) ed infine, su richiesta di ammissione ex art. 507 c.p.p. accolta dal Collegio, i testi Alfieri Cataldo, Cicorelli Maria e Notaristefano Attilio. All'udienza del 21.05.97 veniva corretto il nome della p.o. indicato nel capo d'imputazione.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale le parti illustravano e rassegnavano le loro conclusioni come riportato in epigrafe.

L'assunto accusatorio appare fondato limitatamente al capo a) della rubrica e va quindi solo per esso emessa pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato mentre in ordine al reato di cui all'art. 331 c.p. s'impone l'assoluzione per i motivi che si illustreranno.

Dall'analisi delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento risulta che il giorno 05.12.92 alle 7.40 in Taranto arrivava alla fermata di via Lago di Varano (sita presso l'abitazione della signora Piccinno Maria Filomena) l'autobus della linea 24 che non si fermava e proseguiva oltre. La signora Piccinno, che era sul posto per prendere il mezzo pubblico come ogni mattina, tentata una breve quanto inutile rincorsa ed avvertiva subito un controllore lì presente (poi identificato per il teste Notaristefano Attilio). Quindi chiamava il marito, che l'aveva accompagnata in macchina alla fermata, il quale con la sua vettura subito raggiungeva l'autobus all'altezza della Standa di viale Magna Grecia. La signora saliva finalmente sul mezzo che trasportava altri due passeggeri (un ragazzo che andava a scuola ed una ragazza che lavorava come cassiera all'Ipercoop. Cicorelli Maria). Una volta salita chiedeva all'autista spiegazione del fatto che non si era fermato ad una precedente fermata, cosa che costui negava sostenendo di essersi fermato. Ricevuta conferma di quanto contestato dagli altri due passeggeri, la Piccinno tornava a contestare la circostanza al guidatore che questa volta si alterava, cominciava a battere i pugni sul volante e poi fermava il bus, apriva le porte e le ordinava di scendere, accompagnando

l'invito con delle imprecazioni. Scoppiava un violento diverbio, durante il quale accennava a colpirla al viso e le profferiva parole ingiuriose come "bugiarda" e "puttana". Quindi l'autista riprendeva la marcia e giunto alla fermata sita nei pressi della clinica Santa Rita ordinava a tutti e tre i passeggeri di scendere gridando "adesso scendete tutti" (*v. testim. Cicorelli pag. 8*), cosa che erano costretti a fare visto che il guidatore aveva interrotto la corsa e non voleva più riprenderla. La signora Piccinno accompagnata dalla dipendente dell'Ipercoop e dal ragazzo raggiungeva una precedente fermata dove erano alcuni controllori che soccorrevano la signora rimasta provata dallo scontro avuto.

L'imputato Albano Roberto in sede di esame sostanzialmente ammetteva il diverbio avuto con la signora Piccinno in quanto costei gli contestava di non essersi fermato ad una precedente fermata e di aver abbandonato il servizio a seguito di ciò. Sosteneva però di essersi fermato in via lago di Varano, dov'era la signora Piccinno ad aspettare il bus, e che questa non l'aveva visto in quanto coperto da altri autobus presenti sul posto e che la signora, appena salita sul mezzo, lo aggredì dicendogli parole offensive come "cretino" e "imbecille" perchè gli contestava ingiustamente di aver saltato una fermata. Per cui ad una successiva fermata, essendosi sentito poco bene per l'aggressione verbale subita ("mi è venuto un abbassamento di pressione" *pag. 21 verb. ud. 21.05.97*), non era più in grado di proseguire il turno, per cui, fatti scendere i passeggeri, portò il mezzo in deposito percorrendo altri due chilometri e chiese di essere sostituito e si fece refertare dal suo medico.

Le giustificazioni addotte dall'imputato in ordine alla condotta tenuta il 05.12.92 non appaiono credibili innanzitutto perchè divergenti dalle plurime e convergenti testimonianze ascoltate, che escludono che la donna abbia mai avuto un atteggiamento aggressivo verso l'imputato, e che anzi costei era "calmissima" (*pag. 8 testim. Cicorelli*) pur se aveva protestato quando era salita per la mancata fermata. Inoltre appare in sè poco credibile che l'aggressione subita ad opera di una giovane donna possa aver determinato in un uomo maturo, quale era l'imputato già all'epoca dei fatti, un tale stato di prostrazione da costringerlo ad interrompere il lavoro. La generica indicazione di aver accusato un abbassamento di pressione, in sè risibile per quanto appena rilevato, è comunque smentita dal fatto che, dopo il litigio, fu lo stesso Albano a portare il bus in deposito percorrendo una non breve distanza.

Il teste dott. Alfieri Cataldo, medico curante che aveva certificato una inidoneità al lavoro dell'Albano nella stessa data del 05.12.92 (*v. documentazione prodotta dalla difesa il 21.05.97*) alcun contributo di chiarezza poteva portare sul punto, non tanto perchè -sentito per la prima volta a distanza di tempo dai fatti- non ha saputo specificare quale malattia avesse diagnosticato quel giorno, ma soprattutto perchè mai avrebbe potuto specificare se quanto accusato dopo i fatti dall'Albano -tanto da legittimarne l'assenza dal lavoro- fosse derivato dal fatto di aver subito un'aggressione, o piuttosto, da averla lui perpetrata.

Se appare, quindi, certo che i fatti sono accaduti per come raccontato dai testi (ed in particolare dalla persona offesa Piccinno) bisogna adesso accertare se gli stessi integrino le

fattispecie contestate. Quanto alla interruzione di pubblico servizio contestata sub capo b) deve rilevarsi che perchè sia integrata quella previsione normativa deve verificarsi una alterazione del funzionamento del servizio nel suo complesso e non della singola prestazione o fruizione, per come ripetutamente affermato in sede di legittimità dalla Suprema Corte (v. Cass. 24.03.86). Pertanto nel caso di specie deve escludersi che l'interruzione operata dall'Albano possa aver determinato una alterazione dell'intero servizio di trasporto pubblico, sia pure limitato alla sola linea di appartenenza, visto che evidentemente il servizio veniva assicurato dagli altri mezzi presenti sulla stessa linea per cui non appare integrato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 331 c.p.

Per quanto attiene all'abuso d'ufficio occorre verificare non solo se la condotta integri la fattispecie così come contestata in riferimento alla previsione penale vigente all'epoca dei fatti (comunque successivi alla novella di cui alla l. n. 86 del 1990) ma anche se la stessa continui ad essere punita dopo l'ultima novella apportata a quel reato dalla l. 16.07.97 n. 234, così come impongono i principi di cui agli art. 2 c.p. e 25 Cost. Come è noto con quest'ultima riscrittura dell'art. 323 c.p., nel tentativo di meglio delineare (e delimitare) gli aspetti di tipicità della fattispecie criminale, ha trasformato il reato di abuso in reato di evento, ha individuato l'evento da cui dipende la consumazione del reato nel conseguimento del vantaggio o nella perpetrazione di un danno, ha previsto la necessità che la condotta dal pubblico ufficiale (per essere considerata arbitraria, per come ormai indicato nella sola rubrica) costituisca violazione di legge o di regolamento -o dell'obbligo d'astensione- ed ha, infine, escluso rilievo penale all'abuso non patrimoniale.

Ebbene ritiene il Collegio che il fatto ascritto all'imputato, che già rilevava sotto la vecchia formulazione dell'art. 323 c.p., continui ad essere punito pur dopo la riscrittura di questa norma penale. Innanzitutto va rilevato che pur non avendo proceduto il PM ad una nuova formulazione del capo d'imputazione le connotazioni della fattispecie richieste dalla nuova disciplina erano già comprese nella formulazione originaria dell'imputazione di modo che la difesa ha potuto spiegarsi pienamente nel corso del dibattimento.

All'imputato è stato ascritto un comportamento -tenuto pacificamente nello svolgimento del servizio- che configura senz'altro violazione delle leggi e regolamenti che impongono all'ente pubblico appositamente istituito (nel caso di specie, per la città di Taranto, l'azienda municipalizzata AMAT) di assicurare i trasporti pubblici di linea, e non vi è certo bisogno di indicare la specifica norma violata visto che si tratta di una violazione dell'obbligo istituzionale dell'ente ossia una violazione del complesso di norme che costituiscono la stessa ragion d'essere di una azienda di trasporto, che è quello di garantire gli spostamenti dei cittadini-utenti lungo le linee appositamente predisposte. Per quanto riguarda il danno ingiusto, esso va agevolmente individuato nel mancato godimento del servizio pubblico ossia nella impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta da parte dei tre passeggeri dell'autobus (dei quali sicuramente due, lo studente e l'impiegata dell'ipermercato, avevano necessità di raggiungere la destinazione entro precisi orari) tanto che questi erano costretti a provvedere con altri

mezzi o a piedi a terminare il percorso intrapreso ed inopinatamente interrotto. Sulla espressa volontarietà di causare quanto accaduto e sulla consapevolezza di provocare il conseguente disagio agli utenti, depone l'ordine imperioso impartito ai passeggeri di scendere.

Per quanto attiene la qualifica personale rivestita da Albano Roberto, richiesta per il reo dall'art. 323 c.p. e sulla quale alcun dubbio in verità è stato sollevato, deve solo dirsi che l'attività di pubblico trasporto esercitata dall'imputato in qualità di dipendente dall'azienda municipalizzata, è certamente da qualificarsi come pubblico servizio (inteso come attività non autoritaria, accessoria e complementare ad una pubblica funzione e che non sia meramente materiale v. *Cass. sez. VI sent. n. 396 del 16.01.91*) e l'Albano, per la qualifica rivestita di autista, rivestiva il ruolo di persona che prestava quel pubblico servizio (hanno riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'autista dipendente dell'azienda municipale dei trasporti pubblici *Cass. 25.01.71 e Cass. sez. VI 85/169515*)

Venendo alla determinazione della pena, da operarsi in osservanza dei parametri di cui agli art. 133 c.p. e 27 Cost., ritenuto di dover applicare *quoad poenam* la previsione di cui all'art. 323 comma 1 c.p. abrog. quale norma più favorevole e di poter concedere le attenuanti generiche considerata l'incensuratezza dell'imputato, pena di giustizia appare quella di mesi tre di reclusione (così determinata: pena base mesi 4 e giorni 15 ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p.). Segue l'obbligo della rifusione delle spese del presente procedimento. Trattandosi di reato commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione a mente dell'art. 31 c.p. deve comminarsi la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per il tempo di tre anni. L'assenza di precedenti penali fa presumere che l'imputato si asterrà in futuro di commettere ulteriori reati per cui può sospendersi l'esecuzione della pena comminata.

A seguito dello shock subito in occasione della aggressione dell'imputato, la Piccinno è stata sottoposta a cure mediche, come la teste ha dimostrato depositando varia documentazione dalla quale risulta essere perdurata la malattia almeno fino al 12.02.93, ed il relativo danno, che si aggiunge a quello morale, andrà liquidato in separata sede. Pertanto alla riconosciuta responsabilità penale consegue l'obbligo del risarcimento dei danni prodotti, oltre alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza in questo grado di giudizio.

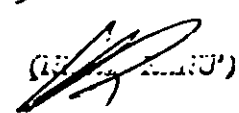
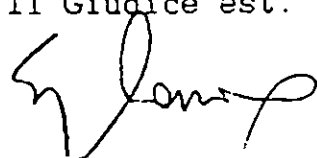
p.q.m.

visti gli art. 533 e 535 c.p.p.
dichiara Albano Roberto colpevole del reato ascrittogli sub capo a) della rubrica e lo condanna, concesse gli le attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Applica all'Albano l'interdizione dai pubblici uffici per 3 anni ai sensi dell'art. 31 c.p. Pena sospesa a termini e condizioni di legge.
Visto l'art. 530 c.p.p.
assolve Albano Roberto dal reato sub capo b) perché il fatto non sussiste.

Condanna l'imputato al pagamento nei confronti della costituita
parte civile della somma di lire 1.160.000 (di cui lire 1.100.000
per onorari e lire 60.000 per spese) oltre al risarcimento del
danno da liquidarsi in separata sede.
Giorni 60 per il deposito della motivazione
Taranto. 22.10.97

Il Presidente

Il Giudice est.


(P. M. M. M.)

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R O M A

RICORSO PER CASSAZIONE CON MOTIVI CONTESTUALI PER
ALBANO ROBERTO AVERSO LA SENTENZA N.180/99 EMESSA DALLA
CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI
TARANTO - IN DATA 4 MARZO 1999 CON LA QUALE VENIVA
CONFERMATA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO DEL
22.10.97, CON LA QUALE L'IMPUTATO VENIVA CONDANNATO ALLA
PENA DI MESI TRE DI RECLUSIONE.

*

*Inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale (art.606, lett. b, c.p.p.) - Mancanza, omessa e
manifesta illogicità della motivazione in relazione alle
specifiche allegazioni difensive. (art.606,lett.e,
c.p.p.) -*

*

La Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere i
motivi di impugnazione prodotti dalla Difesa e riformare
in senso favorevole all'imputato la sentenza di condanna
emessa dal Tribunale di Taranto.

La Corte, infatti, non avrebbe dovuto ritenere
sussistente il reato di cui all'art.323 c.p., come
modificato dalla L.16 Luglio 1997 n.234, in quanto il
nuovo testo, se posto a confronto con quello abrogato,
ha escluso dallo schema delle condotte (commissive e
omissive) nelle quali può sostanzarsi l'abuso, le
violazioni dei limiti interni della discrezionalità
amministrativa riconducibili nel vizio di eccesso di

potere, indicando le modalità tipiche di realizzazione della condotta, che devono consistere in violazione di legge o di regolamento e quindi riconducibili ad atti fonte.

Inoltre, è necessario che la violazione di legge o di regolamento sia meramente formale e quindi non genericamente preordinata alla regolarità dell'azione amministrativa, in quanto la stessa riformulazione dell'art.323 c.p. non consente più di individuare l'abuso nella violazione di norme generalissime o di principio, essendo ora necessario che siano violati precetti puntuali previsti da leggi o regolamenti.

L'evento centrale della riforma è quindi rappresentato dalla previsione di una condotta tipica, per cui la generica formula "abusa del suo ufficio" è stata sostituita con una dettagliata descrizione del fatto, costituito dal legislatore secondo lo schema di un illecito contrassegnato dalla produzione di un evento (l'ingiusto vantaggio patrimoniale proprio o altrui ovvero l'ingiusto danno altrui), come diretta conseguenza di un comportamento non a forma libera, ma vincolato alla violazione di una norma di legge o di un regolamento.

Nella specie l'abuso d'ufficio "era integrato sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la ragion d'essere di una azienda di trasporto - come l'azienda municipalizzata AMAT - e che il danno ingiusto era consistito nella mancata fruizione

del servizio pubblico da parte di tre passeggeri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzo dall'Albano, incaricato di pubblico servizio" (v.sent.pag.5).

Pertanto, la circostanza che l'Albano si determinava ad allontanare dall'autobus i tre passeggeri, non poteva configurarsi quale condotta illecita ai sensi dell'art.323 c.p. come modificato, in quanto non si comprende quale "vantaggio" si sarebbe procurato l'Albano commettendo l'abuso indicato in rubrica, soprattutto qualora si consideri l'evento, il quale deve essere procurato intenzionalmente, configurandosi il delitto di abuso come dolo generico, che può assumere solo la forma di dolo diretto o intenzionale.

In realtà, l'evento è stato nella specie causato dal comportamento della Piccinno, definita nella rubrica del capo di imputazione, "utente del servizio pubblico", ma in effetti salita sul mezzo pubblico dopo averlo raggiunto in corsa con l'auto del marito e dopo aver contestato all'autista di non essersi arrestato alla fermata stabilita.

La Piccinno, infatti, una volta raggiunto il suo scopo, avrebbe potuto evitare la ormai sterile polemica relativa alla mancata fermata del mezzo, soprattutto in considerazione della possibilità, non del tutto remota, che la stessa non avesse visto per tempo l'autobus, in quanto coperto alla visuale dagli altri automezzi

presenti alla fermata ed in sosta, proprio come confermato dalla stessa Piccinno (v.verb.ud.21.5.97 pag.2 "c'erano una fila di autobus perché c'era momentaneamente il capolinea del numero 8 che faceva lì sosta", nonché dallo stesso imputato (v.verb. ud.21.5.97 pag.18 e 19 "...in doppia fila e non mi potevo fermare dietro e mi affiancai").

Sul punto, la Corte ha immotivatamente ritenuto, con ciò travisando la realtà dibattimentale, che l'imputato non si fosse fermato nel luogo ove attendeva la Piccinno, ammesso che davvero costei stesse ferma alla fermata oppure che abbia successivamente raggiunto in corsa l'autobus accompagnata dal marito, in quanto non si giustificherebbe la presenza di quest'ultimo sul luogo una volta fatta scendere la moglie alla fermata.

Infatti, l'imputato a dibattimento confermava la presenza di una fila di autobus in sosta, per la contemporanea presenza all'epoca dei fatti del capolinea del n.8, nonché di essersi "affiancato" a quella fila di autobus al fine di consentire la eventuale salita dei passeggeri, qualora ve ne fossero stati: al contrario la Corte ha ritenuto, senza alcun elemento di concreto riscontro, che la fermata fosse stata letteralmente saltata.

*

Sotto il profilo materiale, il reato in questione cessa di essere reato di pericolo, divenendo reato di danno, configurato dalla Corte "nella impedita

prosecuzione della corsa ai tre passeggeri dell'autobus", per cui "il danno *contra ius* può non essere di natura patrimoniale anche per la novellata *figura criminis*" (v.pag.10 sent.).

E' pur vero però che la Corte ha omissso di considerare in motivazione che la rubrica contestata all'imputato prevedeva che il comportamento da costui tenuto era da considerarsi quale "reazione" alla contestazione - pretestuosa per la Difesa - addotta dalla Piccinno in merito alla omessa fermata.

In tal senso, il comportamento dell'Albano non poteva certo indirizzarsi a "procurarsi un vantaggio", meno che mai di natura patrimoniale, né il capo di imputazione veniva riformulato opportunamente dal P.M. di udienza, con l'espressa indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, limitandosi a contestare genericamente all'Albano di essersi procurato "un vantaggio".

Appare, inoltre, eccessivo ritenere un danno ingiusto quello di aver costretto i tre passeggeri dell'autobus ad attendere l'altro mezzo di linea dell'Azienda per continuare la corsa, in quanto il comportamento dell'Albano è stato motivato dalla "reazione" alle contestazioni della Piccinno e non dalla volontà di arrecare *intenzionalmente* un danno ovvero un disagio ai passeggeri.

Sull'elemento psicologico, infatti, come sulla reazione dell'imputato al comportamento palesemente

irrazionale della parte lesa, la Corte omette di congruamente motivare, non potendosi accogliere l'ipotesi che l'Albano si sia "finalisticamente orientato" (v. pag. 10 sent.) a procurare quel disagio ai passeggeri.

*

Le risultanze dibattimentali portavano, poi, ad escludere che l'Albano avesse pronunciato parole offensive all'indirizzo della Piccinno: proprio la teste Cicorelli, citata dalla parte lesa, smentiva la Piccinno (v. ud. 7.7.97, pag. 14 e 15), il che doveva indurre, il Tribunale prima e la Corte dopo, a valutare criticamente la posizione della stessa Piccinno, soprattutto con riferimento alla strumentale documentazione medica da lei prodotta, che dimostrava la permanenza di uno stato ansioso senza dubbio "cronico" e quindi difficilmente riconducibile, per comune esperienza, ad un banale diverbio avvenuto su un autobus e poco conciliabile con un atteggiamento più volte definito "calmissimo", ma anch'esso smentito a dibattimento non solo dalla stessa Cicorelli, (v. verb. ud. 7.7.97 pag. 11), "...va bè, un po' arrabbiata però non più di tanto", ma anche dal teste Notaristefano (v. verb. ud. 7.7.97 pag. 18), "per come era irritata non ricordo bene se era sola, ma mi pare che c'era qualcuno".

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento della impugnata sentenza.

Avv. Matteo Giaccari

ABUSO D'UFFICIO PER IL CONDUCENTE DEL BUS CHE COSTRINGE I PASSEGGERI A SCENDERE

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 9 novembre 1999-16 febbraio 2000 n. 1813
(Presidente Pisanti; Relatore Albamonte; Pm - conforme - Albano; Ricorrente Albano)

LA MASSIMA

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Incaricato di pubblico servizio - Conducente di autobus di trasporto pubblico locale - Costrizione dei passeggeri a scendere dal mezzo a causa di litigio - Costituisce abuso d'ufficio. (Cp, articolo 323)

Integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del conducente di autobus del trasporto pubblico locale, come tale incaricato di pubblico servizio, il quale, a seguito di litigio con un passeggero, costringe i passeggeri a scendere dal veicolo anziché condurli a destinazione.

Osserva in fatto e in diritto

Albano Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 4/3/1999, con la quale era stato confermato il giudizio di colpevolezza a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., per aver, quale conducente di un autobus delle linee urbane (AMAT) e quindi in qualità di incaricato di un pubblico servizio, recato un danno ingiusto a Piccinno Maria Filomena e ad altri passeggeri trasportati sul predetto veicolo, costringendo costoro a scendere dal mezzo, e ciò a seguito di una lite avuta con la Piccinno, anch'essa trasportata.

Nei motivi sono stati dedotti i vizi di erronea applicazione della legge penale e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Cioè, secondo il ricorrente, non era ravvisabile nella specie alcuna violazione di norme di legge o di regolamento, né l'intenzionalità della condotta.

I motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato.

Invero, il ricorrente ha violato la normativa disciplinante il rapporto pubblico di servizio che gli imponeva di traspor-

tare con il mezzo a lui affidato gli utenti. Finalità pubblica che, tramite la concessione del servizio di linea conferita alla azienda di trasporto, è mediante le strutture di questa, veniva realizzata dai suoi dipendenti.

Traresi cioè di violazione della disciplina di un servizio pubblico che il comune, tramite appunto l'azienda, gestisce (art. 22 L. n. 142 del 1990), e che concerne non solo i profili organizzativi, ma la regolarità e continuità dei suoi momenti attuativi, in termini conformi alla sua natura.

Ora, la condotta del ricorrente è venuta ad incidere proprio sui momenti di realizzazione del servizio, recando un danno agli utenti al quale detto servizio era diretto.

Il tutto con evidente intenzionalità, come è stato affermato nella sentenza impugnata con motivazione esauriente e corretta, indirizzando i poteri derivanti dal rapporto di servizio a scopi individualistici e vessatori nei confronti - si ripete - di coloro che dovevano risultare i beneficiari del servizio stesso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

www.ilsole24ore.it/guidaaldiritto



GUIDA AL DIRITTO

Per informazioni e abbonamenti

Numero Verde
800-864186

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.it

IL COMMENTO

LA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL SERVIZIO PUBBLICO
CAUSA UN INGIUSTO DANNO PATRIMONIALE ALL'UTENTE

di Oberdan Forlenza

Il conducente di autobus è incaricato di pubblico servizio. Sulla base di questo assunto la Cassazione ha confermato la condanna per abuso d'ufficio all'autista che aveva fatto scendere alcuni passeggeri in seguito a una lite.

Il contenuto della decisione - Con la sentenza 1813/2000, la Corte di cassazione è intervenuta su un fatto di abuso di ufficio commesso da incaricato di pubblico servizio. Oggetto della decisione è un episodio di non notevole portata, ma che tuttavia rappresenta un caso emblematico di quanto i cittadini possono subire durante il trascorrere quotidiano della loro giornata.

L'episodio, abbastanza semplice nella sua struttura, consiste nella decisione, assunta da un conducente di autobus di linea urbana, di far scendere dal veicolo taluni viaggiatori, a seguito di una lite avuta con uno di essi. In questo episodio, di comune quotidianità, il supremo giudice penale ha individuato gli elementi costitutivi del reato di abuso. Ciò in quanto:

a) l'imputato avrebbe «violato la normativa disciplinante il rapporto di pubblico servizio che gli imponeva di trasportare con il mezzo a lui affidato gli utenti», con ciò integrando quella violazione di legge che deve rappresentare una modalità della condotta procacciante di un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero, come nel caso di specie, causatrice di un ingiusto danno;

b) l'attività svolta dall'agente è riconducibile a un servizio pubblico; e proprio in violazione della disciplina regolatrice del servizio pubblico, il fatto di danno è stato commesso.

Come si vede, si tratta di un episodio "minore" nel quadro complessivo della relazioni tra cittadini e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ma forse proprio per questo più interessante nella sua emblematicità.

I profili dell'abuso d'ufficio - Il punto controverso, almeno per come appare dalla ricostruzione effettuata in sentenza, sembra consistere nella denegata sussistenza della violazione di legge o di regolamento. D'altra

parte, sembra essere del tutto pacifica la riconducibilità alla categoria dei pubblici servizi, dell'attività di pubblico trasporto locale. Come è noto, infatti, pur non avendo il nostro ordinamento una definizione positiva del pubblico servizio, tuttavia la riconducibilità a tale settore dell'attività di trasporto pubblico, non è stata mai messa in discussione. Una conferma normativa di ciò, sia pur finalizzata a tutt'altro scopo, può trarsi dall'articolo 33 del Dlgs 30 marzo 1998 n. 80, che ha provveduto a definire talune attività come pubblico servizio, sia pure al fine dell'attribuzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Quanto all'aspetto della concreta violazione di norma di legge o di regolamento, pur non nutrendo dubbi sulla sussistenza di tale violazione, sembra generico il riferimento effettuato dalla Cassazione a una «normativa disciplinante il rapporto di pubblico servizio», che imporrebbe al conducente di portare a loro destinazione i passeggeri. D'altra parte, se il rapporto di lavoro di tale personale è regolato da un

contratto collettivo di comparto e da un contratto di lavoro individuale, occorrerebbe chiedersi, in mancanza di indicazioni su chiari riferimenti normativi, se la fonte da cui deriva l'obbligo all'agente sia coerente con quanto richiesto dall'articolo 323 del codice penale che si riferisce, in senso stretto alle leggi o ai regolamenti. Probabilmente, la normativa di legge violata va individuata in quella che impone alle aziende di pubblico trasporto l'obbligo a contrarre con chiunque voglia usufruire, a tariffa predeterminata e non "contrattabile", del servizio da esse reso.

L'incaricato di pubblico servizio - Un elemento che è invece rimasto sullo sfondo, e che sembra essere dato per scontato, è quello della qualificazione del soggetto, e cioè se il conducente di autobus possa essere considerato incaricato di pubblico servizio (ovviamente, laddove si dubitasse della qualifica, il fatto non sarebbe penalmente irrilevante, ma potrebbe integrare altra

Resto da chiedersi
se la fonte
da cui deriva
l'obbligo
del conducente
sia davvero
coerente
con quanto
richiesto
dall'articolo 323
del codice
penale

I PRECEDENTI IN CASSAZIONE

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio - Svolgimento di mansioni d'ordine e per la prestazione d'opera meramente materiale - Necessità - Potere di compiere operazioni di natura tecnica in piena autonomia - Qualità di incaricato di un pubblico servizio - Sussistenza - Fattispecie: tecnico della Sip con compiti di intervento per operazioni urgenti. (Cp, articolo 358; legge 86/1990, articolo 18)

Alla stregua dell'articolo 358 del Cp, sostituito dall'articolo 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, va esclusa la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio per chi svolga soltanto semplici mansioni di ordine e per la prestazione di opera meramente materiale. (Nella fattispecie - relativa a procedimento incidentale *de libertate* - la Suprema corte ha ritenuto che non potesse escludersi la qualità di incaricato di pubblico servizio di un tecnico di rete della Sip, avente la possibilità di intervenire con operazioni urgenti e, quindi, fruente presumibilmente di una certa autonomia).

• *Cassazione, sezione VI penale, camera di consiglio, sentenza 6 novembre-15 dicembre 1992 n. 3944 - Pres. De Lillo; Rel. Figurelli; Pm (conf.); Ric. Orbitello*

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio - Bidello di scuola elementare - Qualità - Sussistenza - Limiti e condizioni. (Cp, articolo 358)

I bidelli di scuola elementare, accanto a prestazio-

ni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche, sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli delle scuole elementari la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'articolo 358, comma 2, del codice penale.

• *Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 marzo-11 maggio 1993 n. 4818 - Pres. Di Genaro; Rel. Pisanti; Pm (conf.) Carlucci; Ric. Aprea*

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio - Bigliettaio dipendente da una azienda di trasporto pubblico di persone - È tale. (Cp, articoli 314 e 358)

In tema di reato di peculato, il fattorino bigliettaio dipendente di una azienda che svolge attività di trasporto di persone al servizio di una collettività, è da ritenersi incaricato di pubblico servizio.

• *Cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 giugno-29 agosto 1988 n. 9137 - Pres. Visalli; Rel. Di Mauro; Pm (conf.) Guasco; Ric. Gallucci*

fattispecie di reato).

Come è noto, l'articolo 358 del codice penale, nel definire il pubblico servizio e quindi individuare chi può in tal senso definirsi «incaricato», prevede tre parametri, due riferiti direttamente all'attività (deve trattarsi di una attività disciplinata come la pubblica funzione - e cioè da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi - e non essere caratterizzata dai poteri tipici di questa, di tipo autoritativo o certificativo) e uno al soggetto che svolge compiti inerenti a tali attività. Quest'ultimo parametro, definito in negativo, esclude dall'attribuzione della qualifica chiunque svolga «semplici mansioni di ordine» ovvero «prestazione di opera meramente materiale».

La Corte di cassazione, pur avendo affrontato una notevole mole di casi, non è giunta a dare una definizione univoca circa i soggetti esclusi: a volte è stata fatta leva sul «tasso di autonomia» nello svolgimento della prestazione (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 15 dicembre 1992 n. 3944), a volte sulla natura di tipo intellettuale

di una parte delle mansioni, come per i compiti di vigilanza e custodia propri dei bidelli anche se svolti insieme a compiti materiali, quali quelli di pulizia (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 maggio 1993 n. 4818).

In particolare, la Cassazione ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al bigliettaio a bordo del veicolo adibito a trasporto pubblico (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 agosto 1988 n. 9137). Tuttavia, occorre valutare che l'autista, a differenza del bigliettaio, non ha compiti di rilascio dei titoli di viaggio e di custodia delle somme dell'azienda, ma deve limitarsi alla guida, peraltro senza alcuna autonomia in ordine all'itinerario.

Probabilmente, possono esservi ragioni che portano a ritenere plausibile l'attribuzione della qualifica anche all'autista di autobus, ma, in linea generale, sembra che la giurisprudenza riduca a un ambito troppo ristretto i casi di mera prestazione materiale. ■

ATTESTATO DI MALATTIA

(art. 2 D.L. 663/1979 e art. 15 L. 155/1981)

Da recapitare o trasmettere con raccomandata A.R.

a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio.

PER IL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

N. 1500357954

H

N° 81

RISERVATO AL MEDICO

Albano Roberto

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

PR. GIORNI CLINICA A TUTTO IL

MESE ANNO

23/05/02

DICHARA DI ESSERE AMMALATO DAL

GIORNO MESE ANNO

25/05/02

TURNO

☐

DATA RILASCIO CERTIFICATO

GIORNI MESE ANNO

25/05/02

INIZIO

☐

CONTINUAZIONE

☐

RICADUTA

☐

FIRMA DEL MEDICO

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO

DATA DI SPEDIZIONE O PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO

DR. ALFIERI C.

VIA C. SFORZA 3

000345780016

000345780016

TARANTO

RISERVATO AL LAVORATORE

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA

(DATI DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA)

INDIRIZZO

VIA, PIAZZA

C.A.P. (CIVILITÀ)

C.A.P.

COMUNE

PROV.

DATI ANAGRAFICI (DA COMPILARE SEMPRE)

CODICE FISCALE

SESSO

M o F

COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

NOME

DATA NASCITA

GIORNO MESE ANNO

COMUNE NASCITA

O STATO

ESTERO

PROV.

QUADRO A

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 24.01.00

RACCOMANDATA

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

ALBANO ROBERTO (Del.del 29.02.96 n.57).-
(Udienza preliminare - Tribunale di Taranto - Corte di Appello
di Taranto - Ricorso per Cassazione) -

(Alla c.a. del Sig. Semeraro) -

Vi invio in allegato copia della sentenza di assoluzione parziale emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.10.97, copia della sentenza di conferma emessa dalla Corte di Appello di Taranto in data 04.03.99, copia dei motivi di ricorso per Cassazione, nonché la nota pro forma relativa all'attività professionale svolta nell'interesse dell'Albano.

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, nel ringraziarVi per la fiducia accordata al mio Studio, colgo l'occasione per salutarVi condialmente.

TARANTO	
28 GEN. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Informatica	☐
Legale	☐
Personale	☒
Movimento	☐
Tecnica	☐
Ragioneria	☐
Prod. del Traffico	☐
Segreteria	☐
Contratti	☒
C. del A.	

Avv. Matteo Giaccari

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, li 24.01.00

NOTA SPECIFICA

per l'A.M.A.T. nel procedimento penale a carico di Albano Roberto.

Fase indagini preliminari ed udienza preliminare

Informative	25.000
Esame e studio	300.000
Sessioni con il Cliente	300.000
Esame costituz.parte civile	100.000
Indennità di attesa ud.prelim.13.03.96 (min.5 h)	200.000
Onorario per la partecipazione e la discussione	<u>1.200.000</u>
TOTALE	2.125.000

Fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Taranto

Informative	25.000
Sessioni con il Cliente	300.000
Esame e studio	300.000
Indennità di attesa ud.20.11.96, 23.04.97, 21.05.97, 7.7.97 (min.3h.)	360.000
Onorario per la partecipazione e la discussione orale	<u>1.200.000</u>
TOTALE	2.185.000

Fase gravame dinanzi alla Corte di Appello di Taranto

Esame e studio sentenza del Tribunale di Taranto del 22.10.97, redazione dei motivi di impugnazione	600.000
Informative	32.000
Sessioni con il Cliente	250.000
Esame e studio	125.000
Indennità di attesa ud.4.3.99 (min.3h)	150.000
Onorario per la partecipazione e la discussione orale	<u>1.500.000</u>
TOTALE	2.657.000

./.

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

./.

Ricorso per Cassazione

Esame e studio sentenza Corte di Appello di Taranto	125.000
Redazione motivi di ricorso	<u>1.500.000</u>
TOTALE	1.625.000

*

TOTALE GENERALE	8.592.000
Acconto (fatt.n.8 del 11.3.96)	<u>500.000</u>
RESIDUO A DARE	8.092.000
IVA 20% E CAP	1.650.768
CAP	<u>161.840</u>
TOTALE	9.904.608
R.A.20%	<u>1.618.400</u>
RESIDUO A DARE	8.286.208

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI NORME FISCALI

1215

N. 818/83 R.G. notizie di reato
N. 612/83 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TARANTO
- Ufficio del GIP -

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- art. 419 c.p.p. -

IN COLLABORAZIONE DI CANCELLIERE
VII Q.F.

L'ausiliario ~~ROMANO~~

in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata
in data 11-1-93

nel procedimento di cui sopra nei confronti di Albano Rolando TA 23-6-60

per i reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a
giudizio

AVVISA

- Il IM rappresentante Dr. Moutours

gli imputati

Albano Roberto Via Delle Margherite, 4
Contrade Tre fontane
Lame (TA)

- la parte offesa

Pierluigi Mario Filomeno Vecchio
di Varano n 22/e Tenute

- il difensore di fiducia dell'imputato

avv.

il difensore di ufficio che si nomina nella persona di:

avv. Nicola Velletri

il responsabile civile

CON DECRETO IN DATA

8/1/96

il Gip Dr.

U. MASSAFRA

ha fissato l'udienza preliminare per il giorno
alle ore 9,30 nell'aula di udienza posta al piano terra del
Palazzo di Giustizia

13/3/96

INVITA

l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle successive notificazioni ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p. avvertendolo che ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore nominato a a quello scelto scelto come difensore di ufficio.

COMUNICA

- ai difensori che possono prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal PM depositate presso la cancelleria.
- al PM di trasmettere, ove assumi, gli atti relativi alle indagini preliminari espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

TARANTO, li

31/1/96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ROMANTY

Identificat_ la person_ offes_ in:

PICCINNO Maria Filomena, nata a Taranto il 08/07/1962 ed ivi res. Via Lago
di Varano n. 22/C

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

Denuncia della parte lesa

Indagini di P.G.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

C H I E D E

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

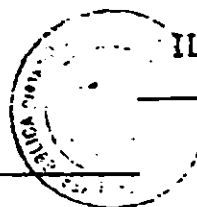
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

(2)

TARANTO, li' 28 dicembre 1994

UFFICIO G. L. I.
DEPOSITATA
Depositata nella Cancelleria del
in data 11 GEN. 1995

PRESENTATO ALL'INCHIESTA
PROV. TARANTO



IL PUBBLICO MINISTERO

D. Sc. P. M. Montanaro

Sott. Pro. ... della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

(1) Generalita', domicilio e difensore dell'imputato.

(2) Eventuali disposizioni sul corpo del reato e sulle cose pertinenti al reato.

N. 218/93 R.G. notizie di reato
N. _____ R. _____

PMT Mod. 685

21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TARANTO

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Taranto

Il Pubblico Ministero Dott.ssa Pina MONTANARO

Visti gli atti del procedimento n. 218/93 Mod. 21
nei confronti di ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in
Lama (Taranto) Via Delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane"

(1)

I M P U T A T O

A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus - linea n. 24 - ANAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggredendo verbalmente Piccillo Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccillo, di avere omissso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;

B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, li 5.12.92 -

17

UFFICIO G.L.I. CORTE DI APPELLO DI TARANTO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Notarato di seguito
Reg. Generale 1-2-45
Interv. Incrim. 1-2-45
Aut. Giud. 1-2-45
TRIBUNALE TARANTO
TARANTO

UDIENZA del 13-03-1994 di merito e Tribunale Taranto
Io sottoscritto ASSISTENTE UFFICIO G.L.I. di servizi presso
Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia
diatto allegato al Bando di cattura del suddetto
Via D. 124 del Tribunale
conservando in tutti

Vic. Magistrate J

[Handwritten signature]

anzi, non avendo trovato esso destinatario, né alcuna delle
persone indicate nell'art. 139 C.P.C. e 137 C.P.P.
Per la Segreteria assistente UFFICIO G.L.I. di servizi presso
Corte di Cassazione, Cassa Nazionale di
conv. e
Ho riferito al
racc. A.G. di Taranto al sensi dell'art. 146 C.P.C. e 145 C.P.P.
N 7 FEB 1996

PASQUALE VESPERTINA
AGG. GENTE UNIP
Sez. Procura di Taranto

CORTE DI APPELLO DI LEGGI
SEZIONE DISTRICALE DI TARANTO
U.F.C.I.O. N. 10

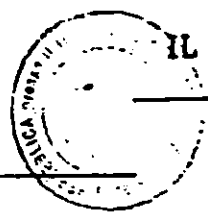
L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati
e per i reati sopraindicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per
la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice
per le indagini preliminari.

(2)

TARANTO, li' 28 dicembre 1994

UFFICIO G.L.I.
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DEL
in data 11 GEN. 1995
BANDO DI CATTURA
GENTE UNIP



IL PUBBLICO MINISTERO
T. 130 P. 10 Magistrate
Sott. Pro. ...
presso il Tribunale di Taranto

- =====
- (1) Generalita', domicilio e difensore dell'imputato.
 - (2) Eventuali disposizioni sul corpo del reato e sulle cose pertinenti al reato.
- =====

UFFICIO N.E.P. CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. TARANTO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE riguardante l'atto i-~~ca~~ estranei sono i Cronologico : 330
riportati di seguito:

Reg. Generale : 42/95

Nu. Decr. Penale

Numero Ordine : 1

Numero Cronologico : 330

AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE

TRIBUNALE GIP TARANTO

UFFICIO U.I.

TARANTO

UDIENZA Prel. del 13/03/1996 dinanzi al TRIBUNALE GIP TARANTO

Io sottoscritto ASSISTENTE U.N.E.P. in servizio presso l'Ufficio

sopraindicato, dichiaro di aver notificato copia integrale del

l'atto allegato al Sig. ALBANO ROBERTO

Via C.DA TRE FONTANE

74100 LAMA

TARANTO, 13/02/1996

L'UFFICIALE GIUDIZIARIA

consegnandola in mani

anzi, non avendo trovato esso destinatario, né alcuna delle

persone indicate nell'art. 139 C.P.C. e C.P.P., ho depo-

stito a sua carica assenza, in altro caso, di persona capace e

convivente qualificata, per

Ho affisso ~~anche~~ al domicilio del suddetto e spe. no av.

racoc. A.R. II ~~totale~~ ai sensi dell'art. 140 C.P.C. e C.P.P.

7 FEB 1996

74100 LAMA

11

PASQUALE VESPERTINA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Sez. I

CORTE DI
SEZIONI

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA VELLETRI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOTT.SSA EMILIA VELLETRI
P. PROCURATRICE LEGALE
CORSO ITALIA. 249 - TEL. (099) 377001
74100 TARANTO

Si riceve tutti i giorni escluso il mercoledì e sabato
Orario studio: 18,00 - 20,00

Egregio Signor

ALBANO Roberto

Via Delle Margherite, 7

C.da Tre Fontane

74020 LAMA (TA)



Taranto, 12.2.96

In riferimento al procedimentale a Suo carico, in
relazione al quale il Giudice per l'agini Preliminari ha
fissato l'udienza del 13.3.96, poiché sono stato nomina-
to Suo difensore d'Ufficio, ai sensi dell'art.97 C.P.P., La
invito a favorire con cortese sollecitudine nel mio studio,
per concordare la difesa più opportuna.

Distinti saluti.

Avv. Nicola Velletri
Nicola Velletri

3 pen.

e Ind

10 FEB. 1996

TARANTO 16 FEBBRAIO 1996

copie delle prove
■ 1805 di Prot

AL DIRETTORE DI ESERCIZIO

DELL' AMAT = SEDE =

Il sottoscritto dipendente ALBANO ROBERTO, agente di Movimento, è stato chiamato in giudizio per fatti attinenti il servizio come da allegata copia della richiesta della Procura della Repubblica

Poiché la questione fu posta a conoscenza dello Avv. Petrone Carlo, il quale, all'epoca dei fatti, era il legale incaricato dell'assistenza al personale, si chiede con la presente di essere autorizzato (come previsto negli accordi vigenti in materia) ad usufruire dell' assistenza legale del citato Avvocato.

Il sottoscritto resta in attesa di urgente riscontro.

Distinti saluti.

Albano Roberto

Personale
/

*per l'Avv. C.A.
presentato con l'assistenza
che tiene a cuore per
l'altro per non
!!!*

5/12/1992

Alle Direzioni ^{PERS}
A.M.A.T. ~~SINISTRI~~

ART - TAF - 10
09.12.92 008454
SE. SECT. 14 GEN. LE

Direzione di Servizio
Mg

sottoscritta Piccino Maria Filomena nata a Taranto
1/7/1962 e residente a Taranto alla via Lago di Varesio 22K,
ora che in data 5/12/1992 ore 7.40 mentre attendeva alla
te di Viale Magna Grecia (cap. Lago di Varesio) l'autobus di
e 14, l'autobus ha saltato la fermata, proseguendo
e viaggiando in seconda fila, in quanto nelle sua
e erano fermi 3 autobus per controlli da parte del
uale cust. Veni sono stati i tentativi per far fermare
tobus n. 14 (numero vettura 377) da parte mia e da parte
un'altra autista che ripetutamente ha suonato il clacson
no autobus di linea 8.
fortunatamente c'era mio marito che con la macchina, affianco
giunto l'autobus. Dopo essere salite c'è stato un lungo
bis con l'autista che continuava a derubare delle signore e
qui si era fermato a quella fermata.
Dopo l'autista ha fermato l'autobus, minacciandoci
andere e abbandonato il posto di guida mi ha analizzato
modo e gesticolando in modo furioso è mancato poco
mi minacciare. Tutto questo si è svolto in presenza di altri

ando e lettemmiendo.

evento subito sono state per accompagnate e cose di

unione A.M.A.T.

la certificato medico

Distinti Saluti

Piccolo Marie Florence

DOCT. COSIMO NUZZACI
MEDICO CHIRURGO
Abd. CORSO ITALIA, 364/C - Tel. 375566
Studio VIA ABRUZZO, 86 - Tel. 353606
74100 TARANTO

Ta, li 5.12.1992

Si certifica che la Sig.^{ra}

Ricenna Maria Filomena,
nata a Taranto, il 8.7.1962,
ed in residenza, in via Lepo L. Bion-
di, in data odierna è stata
colta da crisi ansiosa (parossismi
b) con incremento ostinato pressor-
in seguito ad episodio acuto
di ^{la} esaltazione in un autobus pubblico
come a me riferito dalla
figlia stessa.

Si dichiara che la stessa Sig.^{ra}
non è affetta da alcuna
patologia.



ATTESTATO DI MALATTIA

(Art. 2 D.L. 463/1979 e Art. 15 L. 183/1981)

Da compilare e trasmettere con raccomandata A.R.
a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni del risale.

PER IL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

N. 1111245566

RISERVATO AL MEDICO

Alfonso Roberto
COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILI)
PROGNOSI CLINICA A TUTTO IL
GIORNO ☒ SÌ ☐ NO
DICHARA DI ESSERE AMMALATO DAL
GIORNO ☒ SÌ ☐ NO
DATA RILASCIO CERTIFICATO
GIORNO ☒ SÌ ☐ NO
CAUSA ☒ SÌ ☐ NO
CONTAGIONE ☐ SÌ ☐ NO
RICADUTA ☐ SÌ ☐ NO

Dr. ALFIERI CATALDO
50359.8

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO

DATA DI ESPEDIZIONE O PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO

RISERVATO AL LAVORATORE

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA
(DAI DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA)
N. ☐ / ☐
VIA ☐
PIAZZA ☐
COMUNE ☐ PROV. ☐
CODICE FISCALE *LBARRT40H23L049L*
COGNOME PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILI *ROBERTO*
NOME *ALFONSO*
DATA NASCITA *23/06/40*
COMUNE NASCITA ☐ PROV. *LA*



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Affidamento incarico legale per difesa dipendente Albano Roberto.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che il dipendente Albano Roberto, con la qualifica di conducente di linea, è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 323 e 331 c.p. per motivi inerenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- Atteso che per quanto innanzi il citato dipendente, con propria nota del 16/02/96, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 10) dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972, l'assistenza legale;
- Ritenuto potersi procedere in tal senso;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

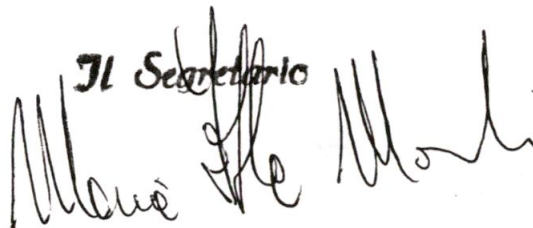
DELIBERA

- di affidare il mandato per la difesa del dipendente Albano Roberto, sottoposto a procedimento penale, così come in narrativa accennato, all'avv. Matteo Giaccari, con studio in Taranto;
- di prevedere a favore del legale incaricato un acconto a titolo di fondo spese per l'ammontare di £ 500.000, oltre a IVA e CAP;
- di porre la presuntiva spesa complessiva di £ 1.500.000, oltre a IVA e CAP, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Il Segretario



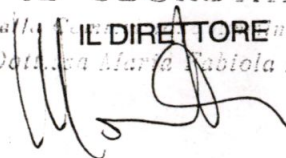
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **29 FEB. 1996**

IL SEGRETARIO

Dalla Funzione **IL DIRETTORE** amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

- 1° grado (Tribunale)

condanna per il reato di
abuso d'ufficio, con interdizione p.a.f.

Taranto, lì 24.01.00

• appello = conforme sentenza

RACCOMANDATA

• ricevuto
x Conas

Spett.le

A.M.A.T.

via Cesare Battisti, 657

74100 - TARANTO -

ALBANO ROBERTO (Del. del 29.02.96 n.57).-

(Udienza preliminare - Tribunale di Taranto - Corte di Appello
di Taranto - Ricorso per Cassazione) -

(Alla c.a. del Sig. Semeraro) -

Vi invio in allegato copia della sentenza di assoluzione
parziale emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.10.97, copia della
sentenza di conferma emessa dalla Corte di Appello di Taranto in data
04.03.99, copia dei motivi di ricorso per Cassazione, nonché la nota pro
forma relativa all'attività professionale svolta nell'interesse
dell'Albano.

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, nel
ringraziarVi per la fiducia accordata al mio Studio, colgo l'occasione
per salutarVi condialmente.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 289	
del 28 GEN. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C. di A.	

Avv. Matteo Giaccari

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 24.01.00

NOTA SPECIFICA

per l'A.M.A.T. nel procedimento penale a carico di Albano Roberto.

Fase indagini preliminari ed udienza preliminare

Informative	25.000
Esame e studio	300.000
Sessioni con il Cliente	300.000
Esame costituz.parte civile	100.000
Indennità di attesa ud.prelim.13.03.96 (min.5 h)	200.000
Onerario per la partecipazione e la discussione	<u>1.200.000</u>
TOTALE	2.125.000

Fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Taranto

Informative	25.000
Sessioni con il Cliente	300.000
Esame e studio	300.000
Indennità di attesa ud.20.11.96, 23.04.97, 21.05.97, 7.7.97 (min.3h.)	360.000
Onerario per la partecipazione e la discussione orale	<u>1.200.000</u>
TOTALE	2.185.000

Fase gravame dinanzi alla Corte di Appello di Taranto

Esame e studio sentenza del Tribunale di Taranto del 22.10.97, redazione dei motivi di impugnazione	600.000
Informative	32.000
Sessioni con il Cliente	250.000
Esame e studio	125.000
Indennità di attesa ud.4.3.99 (min.3h)	150.000
Onerario per la partecipazione e la discussione orale	<u>1.500.000</u>
TOTALE	2.657.000

./.

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

./.

Ricorso per Cassazione

Esame e studio sentenza Corte di Appello di Taranto	125.000
Redazione motivi di ricorso	<u>1.500.000</u>
TOTALE	1.625.000

*

TOTALE GENERALE	8.592.000
Acconto (fatt.n.8 del 11.3.96)	<u>-500.000</u>
RESIDUO A DARE	8.092.000
IVA 20% E CAP	1.650.768
CAP	<u>161.840</u>
TOTALE	9.904.608
R.A.20%	<u>1.618.400</u>
RESIDUO A DARE	<u>8.286.208</u>

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI NORME FISCALI

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE PENALE di TARANTO

Sez. 1° PENALE

Composto dai Sigg.:

- 1) Dr. Giambattista GABRIELLI
2) Dr. Sergio CASSANO
3) Dr. Stefania D'ERRICO

Presidente

Giudice

Il P. M. rappresentato dal Dr. Antonio COSTANTINI

Segretario il Sig. Antonella ZELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in Lama (Taranto) Via delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane".-

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus - linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggre-
gredendo verbalmente Piccinno Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccinno, di avere omissso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;

B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, 11 05.12.1992

C O N C L U S I O N I

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'impu-

TRIBUNALE
DI
TARANTO

Nota Estratto Contumacia

Alto di Impugnazione

Irrevocabile.

SENTENZA

in data 22/10/1997

Visto:

Il Procuratore Generale

Deposito di cancelleria

oggi 20.3. 1998

IL CANCELLIERE

(MICA RANU)

Comp. Estratto

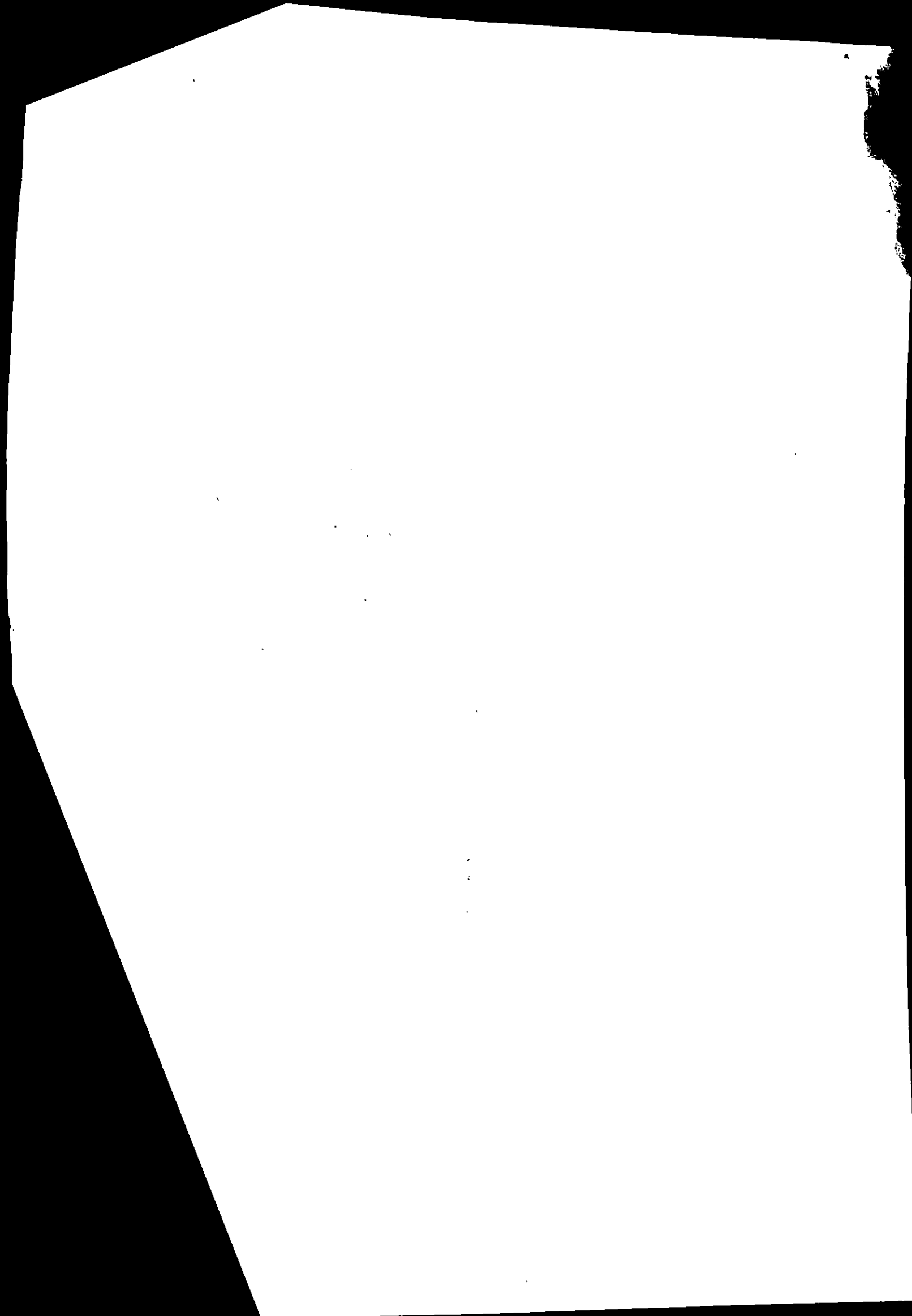
ex art. 27 R. ES. C.P.P.

Comp. Estratto

ex art. 28 R. ES. C.P.P.

Comp. Scheda

Art.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE PENALE di TARANTO

Sez. 1° PENALE

Composto dai Sigg.:

- | | | |
|---------------------|-----------|------------|
| 1) Dr. Giambattista | GABRIELLI | Presidente |
| 2) Dr. Sergio | CASSANO | Giudice |
| 3) Dr. Stefania | D'ERRICO | |

Il P. M. rappresentato dal Dr. Antonio COSTANTINI

Segretario il Sig. Antonella ZELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in Lama (Taranto) Via delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane".-

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

- A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus - linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggredendo verbalmente Piccinno Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccinno, di avere ommesso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;
- (B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, li 05.12.1992

C O N C L U S I O N I

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'impu-

N. 845/97 Reg. Sen.

**TRIBUNALE
DI
TARANTO**

Nota Estratto Contumaciale

Atto di Impugnazione

Irrevocabile...

SENTENZA

In data 22/10/1997

Visto:

Il Procuratore Generale

Deposito di cancelleria

oggi 20.3. 1998

IL CANCELLIERE

T. CANCELLIERE
(MAGGIOR RANU)

Comp. Estratto

ex art. 27 R. ES. C.P.P.

Comp. Estratto

ex art. 28 R. ES. C.P.P.

Comp. Scheda

Art.

C.P.

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 20.11.96 il Gip in sede, evidenziate come fonti di prova la denuncia della p.o. e le indagini di PG, disponeva procedersi a giudizio a carico di Albano Roberto perché rispondesse dei reati a lui ascritti in rubrica.

Il fascicolo del dibattimento trasmesso ai sensi degli art. 431 e 432 c.p.p. conteneva l'atto di costituzione di parte civile compiuta innanzi al Gip.

All'udienza del 23.04.97 il PM svolgeva l'esposizione introduttiva e chiedeva di provare i fatti attraverso l'ascolto dei tre testi di cui alla lista tempestivamente depositata. La difesa chiedeva l'esame dell'imputato

Il Collegio ammetteva le prove richieste in quanto ammissibili e rilevanti.

Nelle successive udienze di procedeva all'istruttoria dibattimentale ascoltando come testi d'accusa i Carabinieri Cataldo Fernando e De Gaetano Giuseppe nonché la persona offesa Piccinno Maria Filomena (che produceva documentazione medica), quindi l'imputato Albano (che a sua volta produceva certificato medico) ed infine, su richiesta di ammissione ex art. 507 c.p.p. accolta dal Collegio, i testi Alfieri Cataldo, Cicorelli Maria e Notaristefano Attilio. All'udienza del 21.05.97 veniva corretto il nome della p.o. indicato nel capo d'imputazione.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale le parti illustravano e rassegnavano le loro conclusioni come riportato in epigrafe.

L'assunto accusatorio appare fondato limitatamente al capo a) della rubrica e va quindi solo per esso emessa pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato mentre in ordine al reato di cui all'art. 331 c.p. s'impone l'assoluzione per i motivi che si illustreranno.

Dall'analisi delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento risulta che il giorno 05.12.92 alle 7.40 in Taranto arrivava alla fermata di via Lago di Varano (sita presso l'abitazione della signora Piccinno Maria Filomena) l'autobus della linea 24 che non si fermava e proseguiva oltre. La signora Piccinno, che era sul posto per prendere il mezzo pubblico come ogni mattina, tentata una breve quanto inutile rincorsa ed avvertiva subito un controllore lì presente (poi identificato per il teste Notaristefano Attilio). Quindi chiamava il marito, che l'aveva accompagnata in macchina alla fermata, il quale con la sua vettura subito raggiungeva l'autobus all'altezza della Standa di viale Magna Grecia. La signora saliva finalmente sul mezzo che trasportava altri due passeggeri (un ragazzo che andava a scuola ed una ragazza che lavorava come cassiera all'Ipercoop, Cicorelli Maria). Una volta salita chiedeva all'autista spiegazione del fatto che non si era fermato ad una precedente fermata, cosa che costui negava sostenendo di essersi fermato. Ricevuta conferma di quanto contestato dagli altri due passeggeri, la Piccinno tornava a contestare la circostanza al guidatore che questa volta si alterava, cominciava a battere i pugni sul volante e poi fermava il bus, apriva le porte e le ordinava di scendere, accompagnando

fattispecie contestate. Quanto alla interruzione di pubblico servizio contestata sub capo b) deve rilevarsi che perchè sia integrata quella previsione normativa deve verificarsi una alterazione del funzionamento del servizio nel suo complesso e non della singola prestazione o fruizione, per come ripetutamente affermato in sede di legittimità dalla Suprema Corte (v. *Cass.* 24.03.86). Pertanto nel caso di specie deve escludersi che l'interruzione operata dall'Albano possa aver determinato una alterazione dell'intero servizio di trasporto pubblico, sia pure limitato alla sola linea di appartenenza, visto che evidentemente il servizio veniva assicurato dagli altri mezzi presenti sulla stessa linea per cui non appare integrato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 331 c.p.

Per quanto attiene all'abuso d'ufficio occorre verificare non solo se la condotta integri la fattispecie così come contestata in riferimento alla previsione penale vigente all'epoca dei fatti (comunque successivi alla novella di cui alla l. n. 86 del 1990) ma anche se la stessa continui ad essere punita dopo l'ultima novella apportata a quel reato dalla l. 16.07.97 n. 234, così come impongono i principi di cui agli art. 2 c.p. e 25 Cost. Come è noto con quest'ultima riscrittura dell' art. 323 c.p., nel tentativo di meglio delineare (e delimitare) gli aspetti di tipicità della fattispecie criminale, ha trasformato il reato di abuso in reato di evento, ha individuato l'evento da cui dipende la consumazione del reato nel conseguimento del vantaggio o nella perpetrazione di un danno, ha previsto la necessità che la condotta dal pubblico ufficiale (per essere considerata arbitraria, per come ormai indicato nella sola rubrica) costituisca violazione di legge o di regolamento -o dell'obbligo d'astensione- ed ha, infine, escluso rilievo penale all'abuso non patrimoniale.

Ebbene ritiene il Collegio che il fatto ascritto all'imputato, che già rilevava sotto la vecchia formulazione dell'art. 323 c.p., continui ad essere punito pur dopo la riscrittura di questa norma penale. Innanzitutto va rilevato che pur non avendo proceduto il PM ad una nuova formulazione del capo d'imputazione le connotazioni della fattispecie richieste dalla nuova disciplina erano già comprese nella formulazione originaria dell'imputazione di modo che la difesa ha potuto spiegarsi pienamente nel corso del dibattimento.

All'imputato è stato ascritto un comportamento -tenuto pacificamente nello svolgimento del servizio- che configura senz'altro violazione delle leggi e regolamenti che impongono all'ente pubblico appositamente istituito (nel caso di specie, per la città di Taranto, l'azienda municipalizzata AMAT) di assicurare i trasporti pubblici di linea, e non vi è certo bisogno di indicare la specifica norma violata visto che si tratta di una violazione dell'obbligo istituzionale dell'ente ossia una violazione del complesso di norme che costituiscono la stessa ragion d'essere di una azienda di trasporto, che è quello di garantire gli spostamenti dei cittadini-utenti lungo le linee appositamente predisposte. Per quanto riguarda il danno ingiusto, esso va agevolmente individuato nel mancato godimento del servizio pubblico ossia nella impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta da parte dei tre passeggeri dell'autobus (dei quali sicuramente due, lo studente e l'impiegata dell'ipermercato, avevano necessità di raggiungere la destinazione entro precisi orari) tanto che questi erano costretti a provvedere con altri

Condanna l'imputato al pagamento nei confronti della costituita
parte civile della somma di lire 1.160.000 (di cui lire 1.100.000
per onorari e lire 60.000 per spese) oltre al risarcimento del
danno da liquidarsi in separata sede.
Giorni 60 per il deposito della motivazione
Taranto, 22.10.97

Il Presidente

Il Giudice est.

(M. L. MARU)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. ANTONIO MARSANO

Presidente

Dr. RICCARDO ALESSANDRINO

Consigliere

Dr. TOMMASO MARRESE

Consigliere Relatore

all'udienza del 4 marzo 1999

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23/6/1940 e residente in Lama
alla via Delle Margherite, 7, Contrada Tre Fontane;

-LIBERO PRESENTE-

appellante contro la sentenza del Tribunale di Taranto del 22/10/1997
con la quale veniva ritenuto responsabile del reato di abuso d'ufficio (art.
323 C.P.; in Taranto il 5/12/1992) e, concesse le attenuanti generiche,
condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre le spese nonché al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione
delle spese, liquidate in complessive lire 1.160.000 in favore della parte
civile; veniva inoltre applicata l'interdizione dai pubblici uffici per anni

N. 180/99 R.S.

del 4 marzo 1999

N. 752/98 R.G.

N. 218/93 R.G.N.R.

N. Repertorio

depositata in cancelleria il
- 9 MAR 1999

avviso di deposito ed estratto
ex art. 548 co. 2 / co. 3

comun. al P.G.

notif. a dif.

notif. a imp.

notif. a parte civ.

sentenza irrevocabile il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:
P.G. / PM Trib. / PM Pret. il

redana scheda il

2
tre e concesso il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena;

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Giulio Fischetti;

con l'intervento della parte civile:

PICCINNO MARIA FILOMENA, nata a Taranto l'8/7/1962 per mezzo del procuratore
speciale Avv. Rosalba Marinucci - Taranto;

-PRESENTE-

con l'assistenza del sig. Luigi Traversa;

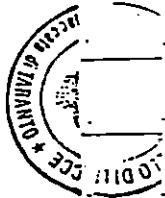
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dr. Tommaso Marrese;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza di primo grado;

L'avvocato Rosalba Marinucci, difensore di fiducia della parte civile, chiede la conferma della
sentenza di primo grado e la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della
parte civile;

L'avvocato Matteo Giaccari, difensore di fiducia dell'imputato, chiede l'accoglimento dei
motivi d'appello.



[Handwritten signature]

Svolgimento del processo

Albano Roberto, conducente dell'autobus dell'AMAT di Torcuto - linea n. 24 - in data 5/12/1992, è stato rinviato al giudizio del Tribunale di Torcuto per rispondere dei reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), avendo per suo proprio e danno ingiusto ed altri, doppiamente appredito verbalmente l'utente Piccino Maria Fiorenza, poi costretto questa, quindi tutti i passeggeri a scendere dall'autobus, quale ^{razionevole} contestazione e obbligo di aver almeno di effettuare una delle fermate lungo la linea (capo A) e di interruzione e/o turbamento della regolarità del servizio di trasporto pubblico (art. 331 c.p.), nelle qualità e con la condotta predetta (capo B).

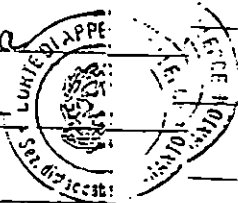
X Con sentenza del 22/10/'94 il Tribunale ha annullato il provvedimento del reato sub B) per insussistenza del fatto e lo ha condannato per l'altro reato con le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione oltre le spese; lo ha dichiarato interdetto per tre anni dai pubblici uffici ed ha sospeso l'esecuzione della pena; lo ha infine condannato in favore dello Piccino, costitutosi parte civile, al risarcimento dei danni - da liquidarsi successivamente - ed alla rifusione delle spese sob-

6

sortite da tale parte.

Il 5/12/92 alle ore 7,40 - ritenuta il Tribunale sul-
lo base dell'istruttoria probatoria - l'autobus della
linea n.24 non si fermata alla fermata di via
Lago di Varese, telebè Picciuno Maria Fiorenza
tentava inutilmente di raggiungere il mezzo e, esi-
verito il controllore colà presente (Notarilepao Ab-
bello), si faceva accompagnare dal marito in vettura
presso altra fermata. Salita quindi sull'autobus,
che trasportava già due passeggeri, chiedeva spie-
gazioni del fatto all'autista Albano (che ne nega-
va la sussistenza) e otteneva conferma della propria
versione da parte degli altri utenti, contestava uno-
vemente all'Albano la citata condotta, l'auti-
sta si altera, fino ad eccettuare colpi al viso
e ad ingiuriare la Picciuno, nonché ordinare
a questa di scendere. Ripreso la marcia, giunto
ad una fermata, ordina ai tre passeggeri di
scendere, costringendoli a tutto altrove il
proprio rifiuto di proseguire la corsa.

Per l'Albano, la Picciuno aveva equivocato in
ordine al fatto della fermata, poiché era era
avvenuta, senza che la donna se ne accorgesse (per-
ché altri autobus l'avevano coperto), ed aveva a lui
poi rivolto espressioni offensive; egli aveva quindi



di subito un lieve dolore, per cui aveva fatto scendere i pomeggieri.

Il tribunale, oltre le prove testimoniali e l'insostenibilità dell'Albero, ritenuta che i fatti si erano svolti secondo la narrazione fatta dalla Picciotto. La qualificazione di em "sub specie Turci" comportava, però, per il primo giudice, l'insussistenza del reato sub B) perché l'alterazione del pubblico servizio di trasporto non aveva riguardato il servizio nel suo complesso, ma singole prestazioni, oltre che esso veniva emerso dagli altri impieghi impiegati sulla stessa linea.

non
veniva
costituito
per intero
il pubblico
servizio.

L'abuso d'ufficio era invece integrato, sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la regola d'ordine di una azienda di trasporto - come l'azienda municipale ATAT - e che il danno ingiusto era consistito nella mancata fruizione del servizio pubblico da parte dei tre pomeggieri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzo dall'Albero, incaricato di pubblico servizio.

Ha proposto allora il difensore dell'Albero con domanda di condanna per insussistenza del fatto o perché questo non costituisce reato, ovvero, infine, perché non previsto come tale dalla legge.

A) Ha punto di fatto, si espone che l'Alonso a re-
 quito del divieto con la Piccinno, pone in stato
 di aspettazione tale da non consentirgli la prosecu-
 zione del lavoro con tranquillità; il divieto
 poteva essere evitato dalla donna in considerazione
 delle possibilità che esse non essere visto per tem-
 po l'autobus; col rifiuto di proseguire nello svol-
 gimento del servizio, l'Alonso aveva ostacolato
 l'attività dei passeggeri, in violazione con la
 funzione cui prelude il divieto - vigente sui me-
 si di trasporto pubblico - di porre al conducente
 per il quale la Piccinno avrebbe potuto rivolgere
 le proprie rimproveri all'azienda.

B) Il reato d'abuso, configurato ormai come
 reato di danno, richiede che sia stato procurato
 un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure un dan-
 no ingiusto, mentre nella specie né il comporta-
 mento dell'Alonso, né il capo d'imputazione esi-
 mo riferibili alla patrimonialità del Vantaggio;
 infine, danno ingiusto non poteva consistere
 la risposta verbale verso la Piccinno o il disagio
 causato ai tre passeggeri di dovere attendere
 altro autobus, posto che egli "non aveva certo
 l'intenzione di arrecare volontariamente quel
 disagio, ma preferì sospendere la corsa "per lo

Tranquillità di tutti.

C) L'Albano, suffraganeo ed esperto artista dell'ANAT, l'incensurato, era turbato fu la malattia della moglie, tale è il comportamento della Picciotto aveva ancor più lucido nel suo animo già pronto; il Tribunale evette dovuto ritenere più attentamente le deduzioni dell'offerta, posto che il teste Picciotto aveva escluso che l'Albano avesse usato parole offese, ed il suo stato animo "cronico", difficilmente riconducibile al bene d'ordine, onde lo stesso Tribunale evette dovuto riflettere sulla preteritività della richiesta risarcitoria avanzata, dalla medesima.

D) L'art 358 c.p. escluda che incaricato di pubblico servizio possa ritenersi di volgar "pecuniarie" mansioni d'ordine, o prestare "opere meramente materiali", come l'Albano.

L'art 323 c.p. impone che il danno o il danno conseguano alla violazione di norme di legge o di regolamento o ad omessa osservanza dovendosi escludere disposizioni contrarie in ordini o decreti interni; il capitolo d'obbligo ha valore normativo solo per gli appalti conferiti dallo Stato, non anche per quelli di altri enti pubblici, le cui previsioni hanno efficacia

obbligatoria nei soli limiti entro cui le parti le abbiano escluso per regolare il rapporto controverso.

L'udienza odierna, per la quale è stato chiamato il giudice d'appello è terminata con la pronuncia della sentenza, dopo la discussione delle parti il P.S., la parte civile, il difensore dell'imputato.

Notizi della decisione

L'appello è desistito di fondamento.

Ed invece, punto sub A: è rimasta costante la pura onta difensiva di riferimento all'uno stato di esasperazione di coscienza tale da non consentire la prosecuzione della corsa "con tranquillità".

Al medico curante, sentito quale teste, nulla ha saputo riferire sulla patologia ("l'attestamento di premora, l'udicato dell'Albano) che neppure l'attestato di malattia, del 5/12/92 riporta. Ben onesta d'altra parte, il Tribunale che comunque non sarebbe stato possibile inferire se essa fosse stata conseguente ad una condotta agguerrita altrui o dello stesso Albano. Le parti testimoniali hanno evidenziato però che agguerrito fu soltanto l'Albano e non certo per cause "patologiche".

però peraltro osservarsi che l'Albano non chiese
 né rivelate interventi sanitari urgenti, ma rag-
 giunse il deposito degli autobus pubblici, percorren-
 do - come ha rilevato il Tribunale - ben due
 chilometri. L'interessato sanitario documen-
 tato dal medico curante presuppone che l'Albano
 non avesse richiesto l'assistenza di medici di strut-
 tura pubblica. Il suo ricorso all'interessato del me-
 dico curante oppure postumo è insufficiente a giusti-
 ficare la esente condotta tenuta in precedenza.
 Il preteunto ha poi nella sostanza ammesso di
 non essersi fermato nel luogo ove attendendo la
 Piccinno ("...e non mi potevo fermare dietro...") ed
 è stato smentito anche dalle teste Ciccarelli sulla
 correttezza delle prime e della sostanza delle ri-
 mostranze rivoltegli dalla Piccinno. Per il tutto
 l'adempimento della ricostruzione dei fatti è costi-
 tuito, in quanto sufficiente alla configurazione
 dell'addebito di abuso, dell'abbandono del servi-
 zio e, soprattutto, dell'allontanamento del Re
 Soreggeri.

Ulteriori i riferimenti dell'effetto al direb-
 be la Piccinno di far fare al conducente del
 pubblico mezzo: essi non hanno alcuna relazio-
 ne logico-giuridica con l'abuso dell'incarico

di pubblico servizio.

Punto sub B.

La condotta contestata è riferibile in concreto all'effetto di danno, evento consistito nell'infedeltà prosecuzione della corsa ai tre pannelletti dell'autobus (oltre verosimilmente a coloro che intendevano servirne prima della cessazione stessa del servizio, ma che non lo poterono per le note vicende); la Piccinno e la Cicorelli dovettero essere trasportate altrimenti e rappresento con ritardo le rispettive destinazioni.

Il danno "contro ius" può non essere di natura patrimoniale, anche se la verellata "figura criminis", e in quanto della più restrittiva disciplina ex L. 16/7/1997 n. 234.

Preterinteso appare infine l'annuere che, costringere i passeggeri a scendere dal pubblico mezzo, non ricopre la volontà di arrecare danno: la preclusa fruizione dell'ulteriore servizio era lo scopo immediato e diretto dell'ordine imperioso e riflettuto inesorabilmente, nonostante le proteste, di abbandonare il mezzo di trasporto; del provvedimento di questo luglio l'Albo era non solo excusabile, ma verosimile era in realtà finalisticamente orientato, e non

certo per la "tranquillità" di tutti.

Punto sub C.

Le vicende personali del predefunto possono e più essere ~~testimoniati~~ ^{testimoniati} per la determinazione del trattamento sospensatorio, mentre il comportamento della Piccinno nelle circostanze non può essere ricondotto a elemento giuridicamente o attenuativo della gravità della condotta elusiva. L'Albano fu soltanto oggetto delle predette rimproveranze della Piccinno, per il resto "colpevole" (forse Cicorelli), mentre apartito la Piccinno con la terribile ingiuria ("lugliarda" e "fultura") e stento rifiuto delle offerte del difensore di primo grado. La Cicorelli ha ricordato che l'Albano batté i pugni sul tavolo, si mise ad urlare e lo fece ripetutamente, anche "sul viso" della Piccinno, tanto da spaventare tutti. L'oppressività dell'Albano, acquisite e mezzo delle testimonianze, poté senz'altro procurare alla Piccinno lo stato ansioso (di cui ella ha diffusamente parlato con rimando alle rimproveranze di quel viaggio, ogni qual volta si trova ad un'ipotesi elusiva) documentato in psicolo: l'Albano la si era avvicinato e levato di stanza e per poco non era partito e via di

fatto.

Per nulla "protezione", perciò, la domanda ris-
torica delle donne, in relazione con la
4 correttezza dell'imputato, ~~piuttosto che~~ con la fat-
torie dell'eluso (vds. la documentazione soci-
aria sullo "shock", derivato dall'esperienza condotta
dell'Albero). L'imputato non deve rispondere della spesa
e pertanto la stessa esprime l'azione risarcitoria.

Punto sub D.

Anche le doglianze in diritto sono manifesta-
mente infondate.

Qualunque non sono ritenuti meritevoli di
pubblico servizio di "semplici mansioni
di ordine", o prestati "opere meramente mate-
riali" - secondo come l'effetto - l'Albero della
essere ritenuto tale in quanto conducente un
autobus pubblico di linea.

La giurisprudenza citata nell'effetto non si ri-
ferisce a chi svolge tali funzioni (la quale è di-
veramente esclusivamente pacifica nel senso che costi-
uisce esercizio di servizio pubblico ex art. 358
c.p. l'attività di guida di mezzi pubblici per sod-
disfare bisogni pubblici), ma a coloro che svol-
gono mansioni puramente materiali, come
quelli materiali c'è di fatica.

L'Assoi iuree nlogela pullico restio. Puo au-
3^a dirn che le sue cilelloa rileven perodiqua-
fiche delle mucunoni riconducibili a semi-
3^o pullico.
Non couperate a il riduano esse diaspelino
uati opacti oculi iufetre che i copriati di
oparlo di aut pulici dirent dalle lalo houno
ephracie oligotica, ucu "ex re", leun per il
riduano foltone in foun battire.
la cando tra vltalrice di uoture di legge o
di uogouenre, ricercato ucto nleie borte
il uuligo di ficalio pullico nleto dleco
ART, di cui e' Affacio ecc. iufregalo in fore
a riuero ducate ed ciquica, ero uogolo
de foun legatice e uogouenre i autu
i coucteu fottuoli di ene, con 18/11/1978,
Tien, pur e' uolcuti uel tempo, altera co
reluano dello cailuione dde' ART, open-
de uunucilipitate di Torouto, queli di
T.U. delle legge sull'omunione d'istito dei
pullici uuligo, de horte di couun e horte
ce, R.D. 15/10/1975 n. 2578, il quale uogole
e' attitilo di fialio ficalio (art 1 co. 1 u.
4) e huede uogouenre opacti per uogou-
eolo (art 3) e per diaspelino di fualione-

mento amministrativo (art 13-14). Il regolamento R.D. 10/3/1904 n. 108 (per se tale per la l. 29/3/1903 n. 103 nonostante la opposizione di questo con il R.D. 2588/1925, sopravvenne ad esso, perche' addizionale alla fonte successiva) impone un "regolamento speciale" per ciascuna offesa (art. 4), regolamento che deve indicare anche i provvedimenti disciplinari per impiegati ed agenti (art 45).

Nei tali sum, può dirsi corretta la considerazione del Tribunale secondo cui la disposizione circoscritta all'impiegato si ricolleghi a quella del complesso di norme costituenti lo stesso sistema d'ente di una offesa di trasporto.

Il richiamo e le considerazioni che precedono non sono modificati dalle sopraesposte modifiche nella normativa delle autonomie locali e sui servizi dei medesime.

L'appellante va condannato alle rifusioni delle spese in favore dello Stato, nonché della parte civile Piccinno.

P. Q. R.

La Corte, letti gli atti 605, 592 c.p.p.,

conferma

la sentenza del Tribunale di Teramo ai data
22/10/1997, appellata da Albano Roberto, che
condanna al pagamento delle spese di questo giu-
do di giudizio verso lo Stato e verso la costi-
tuita parte civile, liquidate, queste ultime,
in complessive L. 790.000, di cui L. 40.000
per esborsi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese
generali.

Teramo, 4/3/'99

Il cons. est.

Il presidente

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo

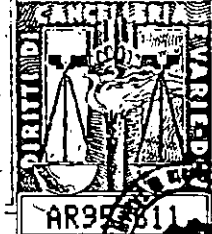
Depositato in Cancelleria

il 9 MAR 1999

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo



LIRE 1000



LIRE 1000



LIRE 1000



LIRE 1000



LIRE 1000



LIRE 1000



ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R O M A

RICORSO PER CASSAZIONE CON MOTIVI CONTESTUALI PER
ALBANO ROBERTO AVERSO LA SENTENZA N.180/99 EMESSA DALLA
CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI
TARANTO - IN DATA 4 MARZO 1999 CON LA QUALE VENIVA
CONFERMATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO DEL
22.10.97, CON LA QUALE L'IMPUTATO VENIVA CONDANNATO ALLA
PENA DI MESI TRE DI RECLUSIONE.

*

*Inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale (art.606, lett. b, c.p.p.) - Mancanza, omessa e
manifesta illogicità della motivazione in relazione alle
specifiche allegazioni difensive. (art.606,lett.e,
c.p.p.) -*

*

La Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere i
motivi di impugnazione prodotti dalla Difesa e riformare
in senso favorevole all'imputato la sentenza di condanna
emessa dal Tribunale di Taranto.

La Corte, infatti, non avrebbe dovuto ritenere
sussistente il reato di cui all'art.323 c.p., come
modificato dalla L.16 luglio 1997 n.234, in quanto il
nuovo testo, se posto a confronto con quello abrogato,
ha escluso dallo schema delle condotte (commissive e
omissive) nelle quali può sostanzarsi l'abuso, le
violazioni dei limiti interni della discrezionalità
amministrativa riconducibili nel vizio di eccesso di

potere, indicando le modalità tipiche di realizzazione della condotta, che devono consistere in violazione di legge o di regolamento e quindi riconducibili ad atti fonte.

Inoltre, è necessario che la violazione di legge o di regolamento sia meramente formale e quindi non genericamente preordinata alla regolarità dell'azione amministrativa, in quanto la stessa riformulazione dell'art.323 c.p. non consente più di individuare l'abuso nella violazione di norme generalissime o di principio, essendo ora necessario che siano violati precetti puntuali previsti da leggi o regolamenti.

L'evento centrale della riforma è quindi rappresentato dalla previsione di una condotta tipica, per cui la generica formula "abuso del suo ufficio" è stata sostituita con una dettagliata descrizione del fatto, costituito dal legislatore secondo lo schema di un illecito contrassegnato dalla produzione di un evento (l'ingiusto vantaggio patrimoniale proprio o altrui ovvero l'ingiusto danno altrui), come diretta conseguenza di un comportamento non a forma libera, ma vincolato alla violazione di una norma di legge o di un regolamento.

Nella specie l'abuso d'ufficio "era integrato sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la ragion d'essere di una azienda di trasporto - come l'azienda municipalizzata AMAT - e che il danno ingiusto era consistito nella mancata fruizione

del servizio pubblico da parte di tre passeggeri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzo dall'Albano, incaricato di pubblico servizio" (v.sent.pag.5).

Pertanto, la circostanza che l'Albano si determinava ad allontanare dall'autobus i tre passeggeri, non poteva configurarsi quale condotta illecita ai sensi dell'art.323 c.p. come modificato, in quanto non si comprende quale "vantaggio" si sarebbe procurato l'Albano commettendo l'abuso indicato in rubrica, soprattutto qualora si consideri l'evento, il quale deve essere procurato intenzionalmente, configurandosi il delitto di abuso come dolo generico, che può assumere solo la forma di dolo diretto o intenzionale.

In realtà, l'evento è stato nella specie causato dal comportamento della Piccinno, definita nella rubrica del capo di imputazione, "utente del servizio pubblico", ma in effetti salita sul mezzo pubblico dopo averlo raggiunto in corsa con l'auto del marito e dopo aver contestato all'autista di non essersi arrestato alla fermata stabilita.

La Piccinno, infatti, una volta raggiunto il suo scopo, avrebbe potuto evitare la ormai sterile polemica relativa alla mancata fermata del mezzo, soprattutto in considerazione della possibilità, non del tutto remota, che la stessa non avesse visto per tempo l'autobus, in quanto coperto alla visuale dagli altri automezzi

presenti alla fermata ed in sosta, proprio come confermato dalla stessa Piccinno (v.verb.ud.21.5.97 pag.2 "c'erano una fila di autobus perché c'era momentaneamente il capolinea del numero 8 che faceva lì sosta", nonché dallo stesso imputato (v.verb. ud.21.5.97 pag.18 e 19 "...in doppia fila e non mi potevo fermare dietro e mi affiancai").

Sul punto, la Corte ha immotivatamente ritenuto, con ciò travisando la realtà dibattimentale, che l'imputato non si fosse fermato nel luogo ove attendeva la Piccinno, ammesso che davvero costei stesse ferma alla fermata oppure che abbia successivamente raggiunto in corsa l'autobus accompagnata dal marito, in quanto non si giustificherebbe la presenza di quest'ultimo sul luogo una volta fatta scendere la moglie alla fermata.

Infatti, l'imputato a dibattimento confermava la presenza di una fila di autobus in sosta, per la contemporanea presenza all'epoca dei fatti del capolinea del n.8, nonché di essersi "affiancato" a quella fila di autobus al fine di consentire la eventuale salita dei passeggeri, qualora ve ne fossero stati: al contrario la Corte a ritenuto, senza alcun elemento di concreto riscontro, che la fermata fosse stata letteralmente saltata.

*

Sotto il profilo materiale, il reato in questione cessa di essere reato di pericolo, divenendo reato di danno, configurato dalla Corte "nella impedita

prosecuzione della corsa ai tre passeggeri dell'autobus", per cui "il danno *contra ius* può non essere di natura patrimoniale anche per la novellata *figura criminis*" (v.pag.10 sent.).

E' pur vero però che la Corte ha omissso di considerare in motivazione che la rubrica contestata all'imputato prevedeva che il comportamento da costui tenuto era da considerarsi quale "reazione" alla contestazione - pretestuosa per la Difesa - addotta dalla Piccinno in merito alla omessa fermata.

In tal senso, il comportamento dell'Albano non poteva certo indirizzarsi a "procurarsi un vantaggio", meno che mai di natura patrimoniale, né il capo di imputazione veniva riformulato opportunamente dal P.M. di udienza, con l'espressa indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, limitandosi a contestare genericamente all'Albano di essersi procurato "un vantaggio".

Appare, inoltre, eccessivo ritenere un danno ingiusto quello di aver costretto i tre passeggeri dell'autobus ad attendere l'altro mezzo di linea dell'Azienda per continuare la corsa, in quanto il comportamento dell'Albano è stato motivato dalla "reazione" alle contestazioni della Piccinno e non dalla volontà di arrecare *intenzionalmente* un danno ovvero un disagio ai passeggeri.

Sull'elemento psicologico, infatti, come sulla reazione dell'imputato al comportamento palesemente

irrazionale della parte lesa, la Corte omette di congruamente motivare, non potendosi accogliere l'ipotesi che l'Albano si sia "finalisticamente orientato" (v.pag.10 sent.) a procurare quel disagio ai passeggeri.

*

Le risultanze dibattimentali portavano, poi, ad escludere che l'Albano avesse pronunciato parole offensive all'indirizzo della Piccinno: proprio la teste Cicorelli, citata dalla parte lesa, smentiva la Piccinno (v. ud. 7.7.97, pag.14 e 15), il che doveva indurre, il Tribunale prima e la Corte dopo, a valutare criticamente la posizione della stessa Piccinno, soprattutto con riferimento alla strumentale documentazione medica da lei prodotta, che dimostrava la permanenza di uno stato ansioso senza dubbio "cronico" e quindi difficilmente riconducibile, per comune esperienza, ad un banale diverbio avvenuto su un autobus e poco conciliabile con un atteggiamento più volte definito "calmissimo", ma anch'esso smentito a dibattimento non solo dalla stessa Cicorelli, (v. verb. ud. 7.7.97 pag.11), "...va bè, un po' arrabbiata però non più di tanto", ma anche dal teste Notaristefano (v. verb. ud. 7.7.97 pag.18), "per come era irritata non ricordo bene se era sola, ma mi pare che c'era qualcuno".

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento della impugnata sentenza.

Avv. Matteo Giaccari

REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE PENALE di TARANTO**

Sez. 1° PENALE

Composto dai Sigg.:

- | | | |
|---------------------|-----------|------------|
| 1) Dr. Giambattista | GABRIELLI | Presidente |
| 2) Dr. Sergio | CASSANO | Giudice |
| 3) Dr. Stefania | D'ERRICO | " |

Il P. M. rappresentato dal Dr. Antonio COSTANTINI

Segretario il Sig. Antonella ZELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in Lama (Taranto) Via delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane".-

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

- A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus - linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggre-
grendo verbalmente Piccinno Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dap-
prima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predet-
ta Piccinno, di avere omesso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;
- B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) inter-
rotto e/o comunque turbato la regolarità del servi-
zio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, lì 05.12.1992

C O N C L U S I O N I

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'impu-

N. 845/97 Reg. Sen.

**TRIBUNALE
DI
TARANTO**

Nota Estratto Contumaciale

Atto di Impugnazione

Irrevocabile

SENTENZA

in data 22/10/1997

Visto:

Il Procuratore Generale

Deposito di cancelleria

oggi 20.3. 1998

IL CANCELLIERE

(Firma)
(Firma)

Comp. Estratto

ex art. 27 R. ES. C.P.P.

Comp. Estratto

ex art. 28 R. ES. C.P.P.

Comp. Scheda

Art.

C.P.

tato 7 mesi di reclusione tenuto conto della continuazione con il capo B)

Il difensore della parte civile chiede la condanna dell'imputato a pena di giustizia; deposita conclusioni scritte e nota spese.-

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione dello stesso perchè il fatto non sussiste o con la formula che riterrà opportuna.-

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 20.11.96 il Gip in sede, evidenziate come fonti di prova la denuncia della p.o. e le indagini di PG, disponeva procedersi a giudizio a carico di Albano Roberto perché rispondesse dei reati a lui ascritti in rubrica.

Il fascicolo del dibattimento trasmesso ai sensi degli art. 431 e 432 c.p.p. conteneva l'atto di costituzione di parte civile compiuta innanzi al Gip.

All'udienza del 23.04.97 il PM svolgeva l'esposizione introduttiva e chiedeva di provare i fatti attraverso l'ascolto dei tre testi di cui alla lista tempestivamente depositata. La difesa chiedeva l'esame dell'imputato.

Il Collegio ammetteva le prove richieste in quanto ammissibili e rilevanti.

Nelle successive udienze si procedeva all'istruttoria dibattimentale ascoltando come testi d'accusa i Carabinieri Cataldo Fernando e De Gaetano Giuseppe nonché la persona offesa Piccinno Maria Filomena (che produceva documentazione medica), quindi l'imputato Albano (che a sua volta produceva certificato medico) ed infine, su richiesta di ammissione ex art. 507 c.p.p. accolta dal Collegio, i testi Alfieri Cataldo, Cicorelli Maria e Notaristefano Attilio. All'udienza del 21.05.97 veniva corretto il nome della p.o. indicato nel capo d'imputazione.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale le parti illustravano e rassegnavano le loro conclusioni come riportato in epigrafe.

L'assunto accusatorio appare fondato limitatamente al capo a) della rubrica e va quindi solo per esso emessa pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato mentre in ordine al reato di cui all'art. 331 c.p. s'impone l'assoluzione per i motivi che si illustreranno.

Dall'analisi delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento risulta che il giorno 05.12.92 alle 7.40 in Taranto arrivava alla fermata di via Lago di Varano (sita presso l'abitazione della signora Piccinno Maria Filomena) l'autobus della linea 24 che non si fermava e proseguiva oltre. La signora Piccinno, che era sul posto per prendere il mezzo pubblico come ogni mattina, tentata una breve quanto inutile rincorsa ed avvertiva subito un controllore lì presente (poi identificato per il teste Notaristefano Attilio). Quindi chiamava il marito, che l'aveva accompagnata in macchina alla fermata, il quale con la sua vettura subito raggiungeva l'autobus all'altezza della Standa di viale Magna Grecia. La signora saliva finalmente sul mezzo che trasportava altri due passeggeri (un ragazzo che andava a scuola ed una ragazza che lavorava come cassiera all'Ipercoop, Cicorelli Maria). Una volta salita chiedeva all'autista spiegazione del fatto che non si era fermato ad una precedente fermata, cosa che costui negava sostenendo di essersi fermato. Ricevuta conferma di quanto contestato dagli altri due passeggeri, la Piccinno tornava a contestare la circostanza al guidatore che questa volta si alterava, cominciava a battere i pugni sul volante e poi fermava il bus, apriva le porte e le ordinava di scendere, accompagnando

l'invito con delle imprecazioni. Scoppiava un violento diverbio, durante il quale accennava a colpirla al viso e le profferiva parole ingiuriose come "bugiarda" e "puttana". Quindi l'autista riprendeva la marcia e giunto alla fermata sita nei pressi della clinica Santa Rita ordinava a tutti e tre i passeggeri di scendere gridando "adesso scendete tutti" (*v. testim. Cicorelli pag. 8*), cosa che erano costretti a fare visto che il guidatore aveva interrotto la corsa e non voleva più riprenderla. La signora Piccinno accompagnata dalla dipendente dell'Ipercoop e dal ragazzo raggiungeva una precedente fermata dove erano alcuni controllori che soccorrevano la signora rimasta provata dallo scontro avuto.

L'imputato Albano Roberto in sede di esame sostanzialmente ammetteva il diverbio avuto con la signora Piccinno in quanto costei gli contestava di non essersi fermato ad una precedente fermata e di aver abbandonato il servizio a seguito di ciò. Sosteneva però di essersi fermato in via lago di Varano, dov'era la signora Piccinno ad aspettare il bus, e che questa non l'aveva visto in quanto coperto da altri autobus presenti sul posto e che la signora, appena salita sul mezzo, lo aggredì dicendogli parole offensive come "cretino" e "imbecille" perchè gli contestava ingiustamente di aver saltato una fermata. Per cui ad una successiva fermata, essendosi sentito poco bene per l'aggressione verbale subita ("mi è venuto un abbassamento di pressione" *pag. 21 verb. ud. 21.05.97*), non era più in grado di proseguire il turno, per cui, fatti scendere i passeggeri, portò il mezzo in deposito percorrendo altri due chilometri e chiese di essere sostituito e si fece refertare dal suo medico.

Le giustificazioni addotte dall'imputato in ordine alla condotta tenuta il 05.12.92 non appaiono credibili innanzitutto perchè divergenti dalle plurime e convergenti testimonianze ascoltate, che escludono che la donna abbia mai avuto un atteggiamento aggressivo verso l'imputato, e che anzi costei era "calmissima" (*pag. 8 testim. Cicorelli*) pur se aveva protestato quando era salita per la mancata fermata. Inoltre appare in sè poco credibile che l'aggressione subita ad opera di una giovane donna possa aver determinato in un uomo maturo, quale era l'imputato già all'epoca dei fatti, un tale stato di prostrazione da costringerlo ad interrompere il lavoro. La generica indicazione di aver accusato un abbassamento di pressione, in sè risibile per quanto appena rilevato, è comunque smentita dal fatto che, dopo il litigio, fu lo stesso Albano a portare il bus in deposito percorrendo una non breve distanza.

Il teste dott. Alfieri Cataldo, medico curante che aveva certificato una inidoneità al lavoro dell'Albano nella stessa data del 05.12.92 (*v. documentazione prodotta dalla difesa il 21.05.97*) alcun contributo di chiarezza poteva portare sul punto, non tanto perchè -sentito per la prima volta a distanza di tempo dai fatti- non ha saputo specificare quale malattia avesse diagnosticato quel giorno, ma soprattutto perchè mai avrebbe potuto specificare se quanto accusato dopo i fatti dall'Albano -tanto da legittimarne l'assenza dal lavoro- fosse derivato dal fatto di aver subito un'aggressione, o piuttosto, da averla lui perpetrata.

Se appare, quindi, certo che i fatti sono accaduti per come raccontato dai testi (ed in particolare dalla persona offesa Piccinno) bisogna adesso accertare se gli stessi integrino le

fattispecie contestate. Quanto alla interruzione di pubblico servizio contestata sub capo b) deve rilevarsi che perchè sia integrata quella previsione normativa deve verificarsi una alterazione del funzionamento del servizio nel suo complesso e non della singola prestazione o fruizione, per come ripetutamente affermato in sede di legittimità dalla Suprema Corte (v. *Cass.* 24.03.86). Pertanto nel caso di specie deve escludersi che l'interruzione operata dall'Albano possa aver determinato una alterazione dell'intero servizio di trasporto pubblico, sia pure limitato alla sola linea di appartenenza, visto che evidentemente il servizio veniva assicurato dagli altri mezzi presenti sulla stessa linea per cui non appare integrato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 331 c.p.

Per quanto attiene all'abuso d'ufficio occorre verificare non solo se la condotta integri la fattispecie così come contestata in riferimento alla previsione penale vigente all'epoca dei fatti (comunque successivi alla novella di cui alla l. n. 86 del 1990) ma anche se la stessa continui ad essere punita dopo l'ultima novella apportata a quel reato dalla l. 16.07.97 n. 234, così come impongono i principi di cui agli art. 2 c.p. e 25 Cost. Come è noto con quest'ultima riscrittura dell'art. 323 c.p., nel tentativo di meglio delineare (e delimitare) gli aspetti di tipicità della fattispecie criminale, ha trasformato il reato di abuso in reato di evento, ha individuato l'evento da cui dipende la consumazione del reato nel conseguimento del vantaggio o, nella perpetrazione di un danno, ha previsto la necessità che la condotta dal pubblico ufficiale (per essere considerata arbitraria, per come ormai indicato nella sola rubrica) costituisca violazione di legge o di regolamento -o dell'obbligo d'astensione- ed ha, infine, escluso rilievo penale all'abuso non patrimoniale.

Ebbene ritiene il Collegio che il fatto ascritto all'imputato, che già rilevava sotto la vecchia formulazione dell'art. 323 c.p., continui ad essere punito pur dopo la riscrittura di questa norma penale. Innanzitutto va rilevato che pur non avendo proceduto il PM ad una nuova formulazione del capo d'imputazione le connotazioni della fattispecie richieste dalla nuova disciplina erano già comprese nella formulazione originaria dell'imputazione di modo che la difesa ha potuto spiegarsi pienamente nel corso del dibattimento.

All'imputato è stato ascritto un comportamento -tenuto pacificamente nello svolgimento del servizio- che configura senz'altro violazione delle leggi e regolamenti che impongono all'ente pubblico appositamente istituito (nel caso di specie, per la città di Taranto, l'azienda municipalizzata AMAT) di assicurare i trasporti pubblici di linea, e non vi è certo bisogno di indicare la specifica norma violata visto che si tratta di una violazione dell'obbligo istituzionale dell'ente ossia una violazione del complesso di norme che costituiscono la stessa ragion d'essere di una azienda di trasporto, che è quello di garantire gli spostamenti dei cittadini-utenti lungo le linee appositamente predisposte. Per quanto riguarda il danno ingiusto, esso va agevolmente individuato nel mancato godimento del servizio pubblico ossia nella impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta da parte dei tre passeggeri dell'autobus (dei quali sicuramente due, lo studente e l'impiegata dell'ipermercato, avevano necessità di raggiungere la destinazione entro precisi orari) tanto che questi erano costretti a provvedere con altri

mezzi o a piedi a terminare il percorso intrapreso ed inopinatamente interrotto. Sulla espressa volontarietà di causare quanto accaduto e sulla consapevolezza di provocare il conseguente disagio agli utenti, depone l'ordine imperioso impartito ai passeggeri di scendere.

Per quanto attiene la qualifica personale rivestita da Albano Roberto, richiesta per il reo dall'art. 323 c.p. e sulla quale alcun dubbio in verità è stato sollevato, deve solo dirsi che l'attività di pubblico trasporto esercitata dall'imputato in qualità di dipendente dall'azienda municipalizzata, è certamente da qualificarsi come pubblico servizio (inteso come attività non autoritaria, accessoria e complementare ad una pubblica funzione e che non sia meramente materiale v. *Cass. sez. VI sent. n. 396 del 16.01.91*) e l'Albano, per la qualifica rivestita di autista, rivestiva il ruolo di persona che prestava quel pubblico servizio (hanno riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'autista dipendente dell'azienda municipale dei trasporti pubblici *Cass. 25.01.71 e Cass. sez. VI 85/169515*)

Venendo alla determinazione della pena, da operarsi in osservanza dei parametri di cui agli art. 133 c.p. e 27 Cost., ritenuto di dover applicare *quoad poenam* la previsione di cui all'art. 323 comma 1 c.p. abrog. quale norma più favorevole e di poter concedere le attenuanti generiche considerata l'incensuratezza dell'imputato, pena di giustizia appare quella di mesi tre di reclusione (così determinata: pena base mesi 4 e giorni 15 ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p.). Segue l'obbligo della rifusione delle spese del presente procedimento. Trattandosi di reato commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione a mente dell'art. 31 c.p. deve comminarsi la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per il tempo di tre anni. L'assenza di precedenti penali fa presumere che l'imputato si asterrà in futuro di commettere ulteriori reati per cui può sospendersi l'esecuzione della pena comminata.

A seguito dello shock subito in occasione della aggressione dell'imputato, la Piccinno è stata sottoposta a cure mediche, come la teste ha dimostrato depositando varia documentazione dalla quale risulta essere perdurata la malattia almeno fino al 12.02.93, ed il relativo danno, che si aggiunge a quello morale, andrà liquidato in separata sede. Pertanto alla riconosciuta responsabilità penale consegue l'obbligo del risarcimento dei danni prodotti, oltre alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza in questo grado di giudizio.

p.g.m.

visti gli art. 533 e 535 c.p.p.

dichiara Albano Roberto colpevole del reato ascrittogli sub capo a) della rubrica e lo condanna, concesse gli le attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Applica all'Albano l'interdizione dai pubblici uffici per 3 anni ai sensi dell'art. 31 c.p. Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

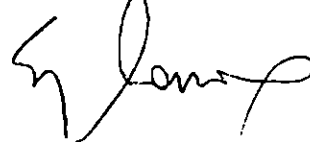
Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve Albano Roberto dal reato sub capo b) perché il fatto non sussiste.

Condanna l'imputato al pagamento nei confronti della costituita
parte civile della somma di lire 1.160.000 (di cui lire 1.100.000
per onorari e lire 60.000 per spese) oltre al risarcimento del
danno da liquidarsi in separata sede.
Giorni 60 per il deposito della motivazione
Taranto, 22.10.97

Il Presidente

Il Giudice est.



Il Giudice est.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. ANTONIO MARSANO

Presidente

Dr. RICCARDO ALESSANDRINO

Consigliere

Dr. TOMMASO MARRESE

Consigliere Relatore

all'udienza del 4 marzo 1999

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23/6/1940 e residente in Lama
alla via Delle Margherite, 7, Contrada Tre Fontane;

-LIBERO PRESENTE-

appellante contro la sentenza del Tribunale di Taranto del 22/10/1997
con la quale veniva ritenuto responsabile *del reato di abuso d'ufficio (art.
323 C.P.; in Taranto il 5/12/1992) e, concesse le attenuanti generiche,
condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre le spese nonché al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione
delle spese, liquidate in complessive lire 1.160.000 in favore della parte
civile; veniva inoltre applicata l'interdizione dai pubblici uffici per anni*

N. 180/99 R.S.

del 4 marzo 1999

N. 752/98 R.G.

N. 218/93 R.G.N.R.

N. Repertorio

depositata in cancelleria il
- 9 MAR 1999

avviso di deposito ed estratto
ex art. 548 co. 2 / co. 3

comun. al P.G.

notif. a dif.

notif. a imp.

notif. a parte civ.

sentenza irrevocabile il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:
P.G. / PM Trib. / PM Pret. il

redatta scheda il

2
tre e concesso il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena;

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Giulio Fischetti;

con l'intervento della parte civile:

PICCINNO MARIA FILOMENA, nata a Taranto l'8/7/1962 per mezzo del procuratore
speciale Avv. Rosalba Marinucci - Taranto;

-PRESENTE-

con l'assistenza del sig. Luigi Traversa;

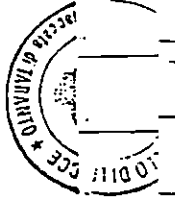
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dr. Tommaso Marrese;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza di primo grado;

L'avvocato Rosalba Marinucci, difensore di fiducia della parte civile, chiede la conferma della
sentenza di primo grado e la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della
parte civile;

L'avvocato Matteo Giaccari, difensore di fiducia dell'imputato, chiede l'accoglimento dei
motivi d'appello.



Svolgimento del processo

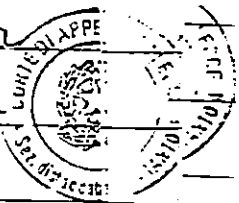
Albano Roberto, conducente dell'autobus dell'AMAT di Torceto - linea n. 24 - in data 5/12/1992 è stato rinviato al giudizio del Tribunale di Torceto per rispondere dei reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), avendo per vantaggio proprio e danno ingiusto ad altri, dolosamente appredito verbalmente l'utente Piccinno Maria Filomena, poi costretto questa, quindi tutti i passeggeri a scendere dall'autobus, quale ^{responsabile} contestazione rivoltagli di aver osato di effettuare una delle fermate lungo la linea (capo A) e di interruzione e/o turbamento della regolarità del servizio di trasporto pubblico (art. 331 c.p.), nelle qualità e con la condotta predetta (capo B).

Con sentenza del 22/10/94 il Tribunale ha assolto il prevenuto dal reato sub B) per insussistenza del fatto e lo ha condannato per l'altro reato, con le attenuanti generiche, alle pene di mesi tre di reclusione oltre le spese; lo ha direttamente interdetto per tre anni dai pubblici uffici ed ha sospeso l'esecuzione della pena; lo ha infine condannato in favore della Piccinno, costituita parte civile, al risarcimento dei danni - da liquidarsi separatamente - ed alla rifusione delle spese sob-

sortite da tale parte.

Il 5/12/92 alle ore 7,40 - ritenuta il Tribunale sul-
lo base dell'istruzione probatoria - l'autobus della
linea n. 24 non si fermava alla fermata di via
borgo di Ucciano, taleché Picciuno Maria Flomena
tentava inutilmente di raggiungere il mezzo e, av-
vertito il controllore così presente (Nobisilpeano Ab-
bilio), si faceva accompagnare dal marito in vettura
primo altro fermata. Salita quindi sull'autobus,
che trasportava già due passeggeri, chiedeva spie-
gazioni del fatto all'autista Albano (che ne urge-
va la summa) e otteneva conferma della propria
versione da parte degli altri utenti. contestava uno-
vocemente all'Albano la citata condotta. L'auti-
sta si altera, fino ad eccitare colpi di viso
e ad ingiuriare la Picciuno, nonché ordinarla
e questa di scendere. Ripresa la marcia, giunto
ad una fermata, ordina ai tre passeggeri di
scendere, costringendoli a farlo altrimenti il
proprio intento di proseguire la corsa.

Per l'Albano, la Picciuno aveva equivocato in
ordine al fatto della fermata, poiché era sta-
zionata, senza che la donna se accorgesse (per-
ché altri autobus l'avevano coperto), ed aveva a lui
ben rivolto espressioni offensive; egli aveva quindi-



di subito un lieve dolore, per cui aveva fatto scendere i pomeggieri.

Il tribunale, oltre le prove testimoniali e l'inattendibilità dell'Albero, ritenuta che i fatti non erano volti secondo la narrazione fatta dalla Picciotto. La qualificazione di em "sub specie turis" comportava, però, per il primo giudice, l'insunzione del reato sub b) perché l'alterazione del pubblico servizio di trasporto non aveva riguardato il servizio nel suo complesso, ma singoli prestazioni, oltre che esso veniva arricchito dagli altri impieghi impiegati sulla stessa linea.

L'abuso d'ufficio era invece integrato, sul rilievo che ricorreva la violazione del complesso delle norme costituenti la regola d'ordine di una azienda di trasporto - come l'azienda municipale ATAT - e che il danno richiesto era consistito nella mancata fruizione del servizio pubblico da parte dei tre pomeggieri dell'autobus, fatti imperiosamente scendere dal mezzo dell'Albero, in esercizio di pubblico servizio.

Ha proposto effetto il difensore dell'Albero con domanda di ommissione per insunzione del fatto o perché questo non costituisce reato, ovvero, infine, perché non previsto come tale dalla legge.

A) Ha paura di farlo, si espone che l'Allesou o se-
 guito del diverso con la Riccio, come in altro
 di apprensione reale da non contrastare la prore-
 gione del fatto con l'acquiescenza; il diverso
 poteva essere ritirato dalla donna in contraddizione
 delle forniture che era non avere visto per l'au-
 to l'autostrada; se rifiuto di proseguire nelle idee
 di questo che Riccio o altre forniture riduggere
 la preme rassicurante all'aspetta;
 B) Il vero di abuso, con l'acquisto ormai come
 vero di danno, richiede che sia stato prelevato
 un ingratuito volontario per la moglie eppure un dan-
 no ingratuito, mentre nella parte in il compenso -
 nuovo oltre l'Allesou, se il caso di ingratuito era
 no ripartiti alla fornitura del Voltaggio;
 infine, danno ingratuito non poteva contraddire
 la ripartizione verso la Riccio o il danno
 consumo o si ha l'omeggetti di dover obbedire
 altro escluso, fatto che egli non aveva certo
 e l'ingratuito di essere volutamente quel
 di no, ma perfino non vedere la cosa per la

14

tranquillità di tutti.

C) L'Albano, ufficiale ed esperto artista dell'AMAT, l'accusatore, era turbato fu la malattia della moglie, che il comportamento della Piccinno aveva ancor più lucido nel suo animo già provato; il Tribunale ebbe dovuto ritenere più obiettivamente le dichiarazioni dell'offesa, posto che il teste Cicchetti aveva escluso che l'Albano avesse usato parole offensive, ed il suo stato anmico "cronico", difficilmente riconducibile al banale diletto, onde lo stesso Tribunale ebbe dovuto riflettere sulla preteritività della vicenda ricattoria evapata, della medesima.

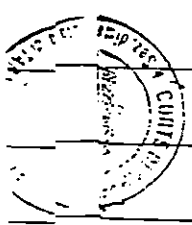
D) L'art 358 c.p. esclude che incaricato di pubblico ufficio possa ritenersi di volgar "pecuniarie" molestie d'ordine, o prestare "opere meramente materiali", come l'Albano.

L'art 323 c.p. impone che il danno o il disagio conseguano alla violazione di norme di legge o di regolamento o ad omessa osservanza dovendosi escludere disposizioni contenute in ordini o circolari interne; il capitolo d'obbligo ha valore normativo solo per gli appalti conferiti dallo Stato, non anche per quelli di altri enti pubblici, e cui previsioni hanno efficacia

12

Il medesimo articolo, recita che tale multa ha
 scopo punitivo e non è di natura patrimoniale.
 di natura, l'articolo dell'Albo che dispone
 e l'articolo di natura patrimoniale, del 12/12/92 riporta
 Ben oltre, all'altro parte, il Tribunale che con-
 que non vuole che la multa sia punitiva e non for-
 mola conseguente ad una condotta equiva-
 oltra o altro tema Albo. Le parti le hanno
 hanno evidenziato che il pagamento fu effettuato
 e l'Albo e non con la causa "sottobasta".

Ed invece, può essere sub A: è il caso della
 ro di parte che si riferisce al pagamento del
 una parte di pagamento, di cui si parla nel
 esecutive la prescrizione della parte "con l'au-
 guerdia".



Notizi della decisione

Il primo è quello di fondo della
 Ed invece, può essere sub A: è il caso della
 ro di parte che si riferisce al pagamento del
 una parte di pagamento, di cui si parla nel
 esecutive la prescrizione della parte "con l'au-
 guerdia".

Nel parallelismo esistente che l'Albero non eliene
 ne riveste l'infinità sottratti unguenti, una roq-
 giare il deposito degli orologi in l'Albero, percuo-
 do - come ha rivelato il risultato - per due
 cuneiformi. L'infinito risultato dovunque
 solo del medio cuneiforme per il che l'Albero
 non altre riducono l'entità di medici di orat-
 tore l'Albero. Il suo riccio all'infinito del me-
 dico cuneiforme opposto per il che e fuorviato e giust-
 fice la sua cuneiforme tenuta in percuo-
 He l'infinito ha per il che cuneiforme cuneiforme di
 non erano l'Albero nel luogo che esisteva la
 Riccio ("e non mi sento l'Albero di me") ed
 e altro cuneiforme anche della l'Albero cuneiforme
 cuneiforme della Riccio e della cuneiforme della ri-
 cuneiforme rivela della Riccio, He il Riccio
 l'Albero della Riccio cuneiforme dei Riccio e cuneiforme
 Riccio, in questo fuorviato alla cuneiforme
 dell'Albero di Riccio dell'Albero del Riccio
 Riccio e, appunto, dell'Albero del Riccio
 Riccio, i Riccio dell'Albero del Riccio
 per la Riccio di Riccio al cuneiforme del
 fuorviato Riccio: nel non nuovo Riccio
 ne Riccio - Riccio con l'Albero

di pubblico servizio.

Punto sub B.

La condotta contestata è riferibile al concreto all'effetto di danno, evento consistito nell'infedeltà prosecuzione della corsa ai tre pannelletti dell'autobus (oltre verosimilmente a coloro che intendevano servirne prima della cessazione stessa del servizio, ma che non lo poterono per le note vicende): la Piccinno e la Cicorelli dovrebbero essere trasportate altrimenti e rappresentato con ritardo le rispettive destinazioni.

Il danno "contro ius" può non essere di natura patrimoniale, anche per la correlata "figura criminis", rimbalzando della più restrittiva disciplina ex L. 16/7/1997 n. 234.

Pretestuoso appare infine l'annuere che, col costringere i passeggeri a scendere dal pubblico mezzo, non ricorresse la volontà di arrecare danno: la preclusa fruizione dell'ulteriore servizio era lo scopo immediato e diretto dell'ordine imperioso e rifiutato inavvicinamento nonostante le proteste, di abbandonare il mezzo di trasporto: del procurato disagio ingiunto l'Allois era non solo eccusabile, ma vero esser in realtà finalisticamente orientato, e non

certo per la "tranquillità" di tutti.

Punto sub C.

Le vicende personali del predefunto portano al più enervante elemento per la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre il comportamento dello Piccinno nelle circostanze non può essere ricondotto a elemento giuridicamente o attenuante della gravità della condotta elusiva. L'Albano fu soltanto oggetto delle fondate rimostranze dello Piccinno, per il resto "colpevole" (come Cicorelli), mentre apostrofò lo Piccinno con le terribili ingiurie ("lugubre" e "fultore") e tentò di far sì che l'offesa nel dibattito di primo grado. La Cicorelli ha ricordato che l'Albano batté i pugni sul tavolo, si mise ad urlare e lo fece ripetutamente anche "sul viso" dello Piccinno, tanto da spaventare tutti. L'oppressività dell'Albano, acuita e mezzo della testimonianza, poté senza altro procurare allo Piccinno lo stato-ansioso (di cui ella ha diffusamente parlato con riguardo alle rievocazioni di quel viaggio, ogni qual volta si trova ad un'indagine elusiva) documentato in pericolo. L'Albano ha in esse avvicinato e testimonia di stanza e per poco non era partito e via di

Per molte "critiche", perciò, la domanda viene
citata dalla donna, in relazione con la
condanna del "furto", piuttosto che con la
"proprietà dell'opera" (vds. la documentazione con-
tata nello show, derivato dall'opera condotta
dalla stessa). L'imputato non deve rispondere della
e parlare la stessa cosa e l'opera è personale.

Punto sub D.

Altre le doglie, in diritto non vanno
avere in fondo.

Qualunque non sono e hanno inedita di
pubblicazione di opere "letterarie" e
di ordine, o per "opere letterarie" e
visti - secondo come è detto - è l'atto della
essere ritenute che in quanto condurre in
alcun pubblico di linea.

La questione è che non si
potrà e che non si può (la quale è in-
vece contraddittoria) perché nel caso
non è di natura pubblica ex art. 358

e p. attività di guida di mezzi pubblici per sot-
dopo (anzi pubblici) ma e coloro che non
sono pubblici e letterari come
questi materiali e di fatto.

24

4

L'Albo dei notai è un pubblico servizio. Può anzi dirsi che le sue attività rientrano parzialmente nelle funzioni riconducibili al servizio pubblico.

Non conferente è il richiamo alla disciplina degli appalti onde inferire che i capitoli di appalto di enti pubblici diversi dello Stato hanno efficacia obbligatoria, non "ex se", bensì per il richiamo fatto in fonti pattizie.

La condotta dettata di norme di legge o di regolamento, ricorrendo nella specie anche il servizio di trasporto pubblico nello Stato AMAT, di cui l'Albo era impiegato in sede di ruolo direttivo ed organico, era regolata da fonti legislative e regolamentari (eventi e caratteri formali di esse, con 18/11/1978,

Torino, per le attività nel tempo, oltre la cessazione della costituzione dell'AMAT, ottenendo municipalizzata di Torino); quindi il T.U. delle leggi sull'organizzazione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e provincie, R.D. 15/10/1925 n. 2578, il quale regola l'attività di pubblico trasporto (art. 1 co. 1 n. 4) e prevede "regolamenti speciali per regolarlo (art. 3) e per disciplinare il funzionamento

mento amministrativo (art 13-14); il regolamento R.D. 10/3/1904 n. 108 (per le bolle per la L. 29/3/1903 n. 103, nonostante la abrogazione di questa con il R.D. 2578/1925, sopravvenuta ed essa, per di addizione alle fault successive) impone un "regolamento speciale" per ciascuna opera (art. 4); regolamento che deve indicare anche i provvedimenti disciplinari per i preposti ed operai (art 45).

Per tali punti, può dirsi corretta la considerazione del Tribunale secondo cui la disposizione circoscritta all'infinito si riconduce a quella del complesso di norme costituenti lo stesso gruppo d'opere di una opera di trasporto.

Il richiamo e le considerazioni che precedono non sono modificati dalle sopraesposte modifiche nella normativa delle autonomie locali e sui servizi dei medesimi.

L'appellato va condannato alle rifusioni delle spese in favore dello Stato, anche della parte civile Pacciarini.

P. Q. R.

La Corte, letti gli artt. 605, 592 c.p.p.,
conferma

la sentenza del Tribunale di Taranto in data
22/10/1997, appellata da Albano Rocco, che
condanna al pagamento delle spese di questo quo-
do di giudizio verso lo Stato e verso la costi-
tuita parte civile, liquidate, queste ultime,
in complessive L. 790.000, di cui L. 60.000
per esborsi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese
giurisdizionali.

Taranto, 4/3/'99

Il cons. est.

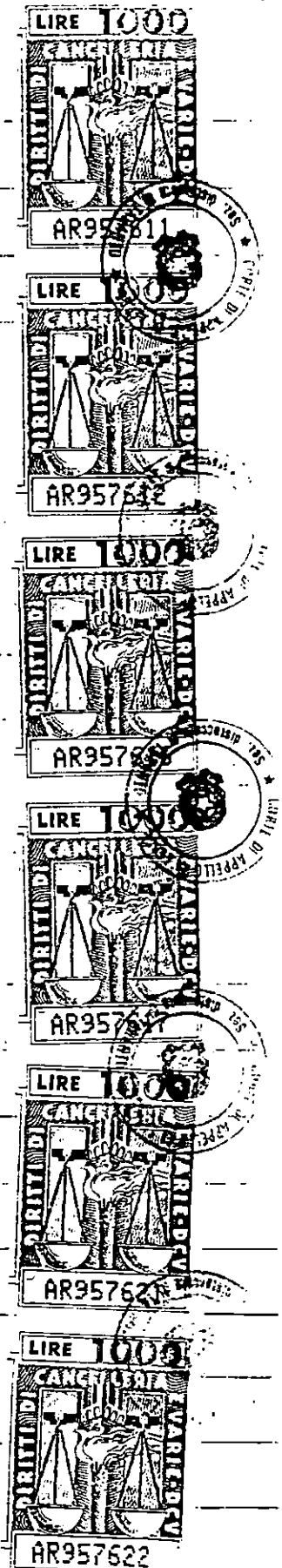
Il presidente

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo

Depositato in Cancelleria

11 - 9 MAR 1999

Il Collaboratore di Cancelleria
carmela maria palazzo



AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 2 giugno '00

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5304
05 GIU. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movim. ito	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Egr. Sig.
Ing. Francesco LUCIBELLO
Direttore Generale
A.M.A.T.
TARANTO

E p.c.
Gent.ma Sig.ra
Dott. Rossana DI BELLO
Sindaco del Comune
TARANTO

All'AVVOCATURA DEL COMUNE
TARANTO

ALBANO ROBERTO (Proc. penale dinanzi alla Corte di Cassazione)

Con riferimento all'incarico affidatomi a suo tempo, Le segnalo, allegandola alla presente ed inviandola per conoscenza agli indirizzi suindicati, la pronunzia della Corte di Cassazione del 9.11.99/16.2.00, riportata con il commento di Oberdan Forlenza sulla "Guida al Diritto" del Sole 24 Ore del 15 aprile u.s.

Il commento, in particolare, si sofferma sulla possibilità di ritenere incaricato di pubblico servizio un conducente di autobus di linea urbana, come da me contestato nei motivi di ricorso depositati nell'interesse del conducente.

In effetti, alla fine del commento, anche l'articolista sembra condividere le stesse perplessità da me manifestate, segnalando che "in linea generale, sembra che la giurisprudenza riduca ad un ambito troppo ristretto i casi di mera prestazione materiale", proprio come quella del semplice conducente di autobus.

Nell'occasione, il conducente veniva assolto dal reato di interruzione di pubblico servizio, pure contestatogli.

RingraziandoLa per la fiducia accordata al mio Studio, La saluto cordialmente.

Avv. Matteo Giaccari

ABUSO D'UFFICIO PER IL CONDUCENTE DEL BUS CHE COSTRINGE I PASSEGGERI A SCENDERE

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 9 novembre 1999-16 febbraio 2000 n. 1813
(Presidente Pisanti; Relatore Albamonte; Pm - conforme - Albano; Ricorrente Albano)

LA MASSIMA

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Incaricato di pubblico servizio - Conducente di autobus di trasporto pubblico locale - Costrizione dei passeggeri a scendere dal mezzo a causa di litigio - Costituisce abuso d'ufficio. (Cp, articolo 323)

Integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del conducente di autobus del trasporto pubblico locale, come tale incaricato di pubblico servizio, il quale, a seguito di litigio con un passeggero, costringe i passeggeri a scendere dal veicolo anziché condurli a destinazione.

Osserva in fatto e in diritto

Albano Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 4/3/1999, con la quale era stato confermato il giudizio di colpevolezza a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., per aver, quale conducente di un autobus delle linee urbane (AMAT) e quindi in qualità di incaricato di un pubblico servizio, recato un danno ingiusto a Piccinno Maria Filomena e ad altri passeggeri trasportati sul predetto veicolo, costringendo costoro a scendere dal mezzo, e ciò a seguito di una lite avuta con la Piccinno, anch'essa trasportata.

Nei motivi sono stati dedotti i vizi di erronea applicazione della legge penale e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Ciò, secondo il ricorrente, non era ravvisabile nella specie alcuna violazione di norme di legge o di regolamento, né l'intenzionalità della condotta.

I motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato.

Invero, il ricorrente ha violato la normativa disciplinante il rapporto pubblico di servizio che gli imponeva di traspor-

tare con il mezzo a lui affidato gli utenti. Finalità pubblica che, tramite la concessione del servizio di linea conferita alla azienda di trasporto, e mediante le strutture di questa, veniva realizzata dai suoi dipendenti.

Trattasi cioè di violazione della disciplina di un servizio pubblico che il comune, tramite appunto l'azienda, gestisce (art. 22 L. n. 142 del 1990), e che concerne non solo i profili organizzativi, ma la regolarità e continuità dei suoi momenti attuativi, in termini conformi alla sua natura.

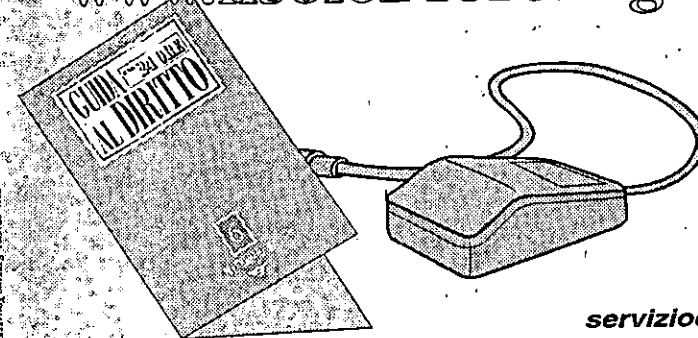
Ora, la condotta del ricorrente è venuta ad incidere proprio sui momenti di realizzazione del servizio, recando un danno agli utenti al quale detto servizio era diretto.

Il tutto con evidente intenzionalità, come è stato affermato nella sentenza impugnata con motivazione esauriente e corretta, indirizzando i poteri derivanti dal rapporto di servizio a scopi individualistici e vessatori nei confronti - si ripete - di coloro che dovevano risultare i beneficiari del servizio stesso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

www.ilsole24ore.it/guidaaldiritto



GUIDA AL DIRITTO

Per informazioni e abbonamenti

Numero Verde
800-864186

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.it

IL COMMENTO

LA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL SERVIZIO PUBBLICO
CAUSA UN INGIUSTO DANNO PATRIMONIALE ALL'UTENTE

di Oberdan Forlenza

Il conducente di autobus è incaricato di pubblico servizio. Sulla base di questo assunto la Cassazione ha confermato la condanna per abuso d'ufficio all'autista che aveva fatto scendere alcuni passeggeri in seguito a una lite.

Il contenuto della decisione - Con la sentenza 1813/2000, la Corte di cassazione è intervenuta su un fatto di abuso d'ufficio commesso da incaricato di pubblico servizio. Oggetto della decisione è un episodio di non notevole portata, ma che tuttavia rappresenta un caso emblematico di quanto i cittadini possono subire durante il trascorrere quotidiano della loro giornata.

L'episodio, abbastanza semplice nella sua struttura, consiste nella decisione, assunta da un conducente di autobus di linea urbana, di far scendere dal veicolo taluni viaggiatori, a seguito di una lite avuta con uno di essi. In questo episodio, di comune quotidianità, il supremo giudice penale ha individuato gli elementi costitutivi del reato di abuso. Ciò in quanto:

a) l'imputato avrebbe «violato la normativa disciplinante il rapporto di pubblico servizio che gli imponeva di trasportare con il mezzo a lui affidato gli utenti», con ciò integrando quella violazione di legge che deve rappresentare una modalità della condotta procacciatrice di un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero, come nel caso di specie, causatrice di un ingiusto danno;

b) l'attività svolta dall'agente è riconducibile a un servizio pubblico; e proprio in violazione della disciplina regolatrice del servizio pubblico, il fatto di danno è stato commesso.

Come si vede, si tratta di un episodio "minore" nel quadro complessivo della relazioni tra cittadini e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ma forse proprio per questo più interessante nella sua emblematicità.

I profili dell'abuso d'ufficio - Il punto controverso, almeno per come appare dalla ricostruzione effettuata in sentenza, sembra consistere nella denegata sussistenza della violazione di legge o di regolamento. D'altra

parte, sembra essere del tutto pacifica la riconducibilità alla categoria dei pubblici servizi, dell'attività di pubblico trasporto locale. Come è noto, infatti, pur non avendo il nostro ordinamento una definizione positiva del pubblico servizio, tuttavia la riconducibilità a tale settore dell'attività di trasporto pubblico, non è stata mai messa in discussione. Una conferma normativa di ciò, sia pur finalizzata a tutt'altro scopo, può trarsi dall'articolo 33 del Dlgs 30 marzo 1998 n. 80, che ha provveduto a definire talune attività come pubblico servizio, sia pure al fine dell'attribuzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Quanto all'aspetto della concreta violazione di norma di legge o di regolamento, pur non nutrendo dubbi sulla sussistenza di tale violazione, sembra generico il riferimento effettuato dalla Cassazione a una «normativa disciplinante il rapporto di pubblico servizio», che imporrebbe al conducente di portare a loro destinazione i passeggeri. D'altra parte, se il rapporto di lavoro di tale personale è regolato da un

contratto collettivo di comparto e da un contratto di lavoro individuale, occorrerebbe chiedersi, in mancanza di indicazioni su chiari riferimenti normativi, se la fonte da cui deriva l'obbligo all'agente sia coerente con quanto richiesto dall'articolo 323 del codice penale che si riferisce, in senso stretto alle leggi o ai regolamenti. Probabilmente, la normativa di legge violata va individuata in quella che impone alle aziende di pubblico trasporto l'obbligo a contrarre con chiunque voglia usufruire, a tariffa predeterminata e non "contrattabile", del servizio da esse reso.

L'incaricato di pubblico servizio - Un elemento che è invece rimasto sullo sfondo, e che sembra essere dato per scontato, è quello della qualificazione del soggetto, e cioè se il conducente di autobus possa essere considerato incaricato di pubblico servizio (ovviamente, laddove si dubitasse della qualifica, il fatto non sarebbe penalmente irrilevante, ma potrebbe integrare altra

**Resta da chiedersi
se la fonte
da cui deriva
l'obbligo
del conducente
sia davvero
coerente
con quanto
richiesto
dall'articolo 323
del codice
penale**

I PRECEDENTI IN CASSAZIONE

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio - Svolgimento di mansioni d'ordine e per la prestazione d'opera meramente materiale - Necessità - Potere di compiere operazioni di natura tecnica in piena autonomia - Qualità di incaricato di un pubblico servizio - Sussistenza - Fattispecie: tecnico della Sip con compiti di intervento per operazioni urgenti. (Cp, articolo 358; legge 86/1990, articolo 18)

Alla stregua dell'articolo 358 del Cp, sostituito dall'articolo 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, va esclusa la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio per chi svolga soltanto semplici mansioni di ordine e per la prestazione di opera meramente materiale. (Nella fattispecie - relativa a procedimento incidentale *de libertate* - la Suprema corte ha ritenuto che non potesse escludersi la qualità di incaricato di pubblico servizio di un tecnico di rete della Sip, avente la possibilità di intervenire con operazioni urgenti e, quindi, fruente presumibilmente di una certa autonomia).

• Cassazione, sezione VI penale, camera di consiglio, sentenza 6 novembre-15 dicembre 1992 n. 3944 - Pres. De Lillo; Rel. Figurelli; Pm (conf.); Ric. Orbitello

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio - Bidello di scuola elementare - Qualità - Sussistenza - Limiti e condizioni. (Cp, articolo 358)

I bidelli di scuola elementare, accanto a prestazio-

ni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche, sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli delle scuole elementari la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'articolo 358, comma 2, del codice penale.

• Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 marzo-11 maggio 1993 n. 4818 - Pres. Di Genaro; Rel. Pisanti; Pm (conf.) Carlucci; Ric. Aprea

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio - Bigliettaio dipendente da una azienda di trasporto pubblico di persone - E tale. (Cp, articoli 314 e 358)

In tema di reato di peculato, il fattorino bigliettaio dipendente di una azienda che svolge attività di trasporto di persone al servizio di una collettività, è da ritenersi incaricato di pubblico servizio.

• Cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 giugno-29 agosto 1988 n. 9137 - Pres. Visalli; Rel. Di Mauro; Pm (conf.) Guasco; Ric. Gallucci

fattispecie di reato).

Come è noto, l'articolo 358 del codice penale, nel definire il pubblico servizio e quindi individuare chi può in tal senso definirsi «incaricato», prevede tre parametri, due riferiti direttamente all'attività (deve trattarsi di una attività disciplinata come la pubblica funzione - e cioè da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi - e non essere caratterizzata dai poteri tipici di questa, di tipo autoritativo o certificativo) e uno al soggetto che svolge compiti inerenti a tali attività. Quest'ultimo parametro, definito in negativo, esclude dall'attribuzione della qualifica chiunque svolga «semplici mansioni di ordine» ovvero «prestazione di opera meramente materiale».

La Corte di cassazione, pur avendo affrontato una notevole mole di casi, non è giunta a dare una definizione univoca circa i soggetti esclusi: a volte è stata fatta leva sul «tasso di autonomia» nello svolgimento della prestazione (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 15 dicembre 1992 n. 3944), a volte sulla natura di tipo intellettuale

di una parte delle mansioni, come per i compiti di vigilanza e custodia propri dei bidelli anche se svolti insieme a compiti materiali, quali quelli di pulizia (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 maggio 1993 n. 4818).

In particolare, la Cassazione ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al bigliettaio a bordo del veicolo adibito a trasporto pubblico (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 agosto 1988 n. 9137). Tuttavia, occorre valutare che l'autista, a differenza del bigliettaio, non ha compiti di rilascio dei titoli di viaggio e di custodia delle somme dell'azienda, ma deve limitarsi alla guida, peraltro senza alcuna autonomia in ordine all'itinerario.

Probabilmente, possono esservi ragioni che portano a ritenere plausibile l'attribuzione della qualifica anche all'autista di autobus, ma, in linea generale, sembra che la giurisprudenza riduca a un ambito troppo ristretto i casi di mera prestazione materiale.

Spett.le

A.M.A.T.

Via Cesare Battisti, 657

74100 - TARANTO -

Con riferimento alla Vostra nota del 24.05.00 n.AP/688 di prot. con la quale mi invitavate a produrre le mie osservazioni in merito ai fatti accaduti in data 5.12.1992, a seguito dei quali ho subito la condanna per il reato di cui all'art.323 c.p. (abuso di ufficio), Vi espongo quanto segue:

il giorno 5.12.92, alle ore 7.40 circa, effettuavo la fermata del n.24 in via Lago di Varano in seconda fila, in quanto vi era il capolinea della linea 8.

Dopo aver effettuato la fermata, proseguivo la marcia,, quando mi vedevo raggiungere da un'autovettura che mi segnalava di fermarmi.

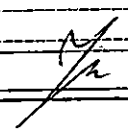
Dalla macchina scendeva una signora, che poi ho appreso chiamarsi Piccinno Maria Filomena, la quale salita sull'autobus iniziava a tempestarmi di insulti, chiedendomi il perché non avessi effettuato la fermata precedente.

Io rimanevo perplesso di fronte a quella reazione e confermavo alla signora di aver regolarmente effettuato quella fermata, ma la signora per tutta risposta continuava a gridare ed a insultarmi, dicendomi che ero un bugiardo.

Era probabile che la signora, avendo la visuale coperta dagli altri autobus in sosta, non avesse visto il mezzo fermo in seconda fila e che avesse quindi ritenuto che non mi fossi fermato.

Nasceva, quindi, un diverbio con la signora, la quale sembrava più alterata del normale, in quanto una persona ragionevole avendo raggiunto lo scopo di aver preso l'autobus, non avrebbe polemizzato più di tanto.

Non potendo, quindi, più tollerare quella reazione scomposta, invitavo la signora a lasciare l'autobus e così facevo con gli altri tre o quattro

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5223
del	02 GIU. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

passaggeri, in quanto a quel punto non mi sentivo in grado di guidare sino al quartiere Paolo VI..

Riportavo allora il mezzo al deposito e chiedevo di essere sostituito per quella giornata.

La sentenza di condanna inflittami è relativa proprio alla circostanza di aver fatto scendere i passeggeri dal mezzo, realizzando con il mio comportamento la violazione contestatami.

In realtà, avevo deciso di riportare il mezzo al deposito e di interrompere quella corsa, non avendo la forza di reagire a quegli insulti, in quanto in quel periodo avevo perso da poco mia moglie, per cui attraversavo un momento di sconforto e di depressione, come in effetti diagnosticatomi all'epoca dal dott. Altieri Cataldo, mio medico curante, il quale mi rilasciava il certificato medico, consegnato all'Azienda, a giustificazione della mia assenza dal lavoro quel giorno.

Pertanto, non avendo in tutti questi anni di servizio riportato alcuna censura sul posto di lavoro e non essendo stato mai coinvolto in gravi sinistri stradali, chiedo che l'Azienda voglia comprendere i motivi, legati alla perdita della mia compagna, che all'epoca mi hanno spinto ad interrompere il servizio, a causa di una passeggera sicuramente con problemi psicologici.

Diversamente, non mi sarei sentito affatto offeso e turbato ed avrei continuato regolarmente il servizio, come quotidianamente faccio, malgrado le difficoltà che la clientela provoca, come l'Azienda ben sa.

Attualmente ho recuperato la mia serenità d'animo, grazie all'aiuto del tempo e di mia figlia, per cui, in tal senso, confido nella Vostra massima comprensione.

Con ossequi,



Taranto, li 24/05/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/688

Oggetto: Contestazione preliminare

Al dipendente

Albano Roberto

SEDE

Si è appreso che la Corte di Cassazione – IV Sezione penale - con sentenza 9 novembre 1999 - 16 febbraio 2000 n° 1813, ha confermato la sentenza di condanna per abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p., pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in merito ai fatti accaduti il 5 dicembre 1992.

Poiché nella fattispecie si ravvisano gli estremi di cui all'art. 45, comma 7 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, Lei è invitata a produrre le sue osservazioni entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

per R. esposto il 29/5/2000
Albano Roberto

N

Spett/le Direzione Generale

AMAT - SEDE

Oggetto: Richiesta transazione.

A SEGUITO DI RICORSO GIUDIZIARIO PRESENTATO -

Il Sottoscritto Agente... ALBANO ROBERTO
matr. 101996 con la qualifica di ACI di Med.
dichiara di aderire all'accordo di transazione stipulato tra
Azienda AMAT e le OO.SS. C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.T.-S.I.N.A.I.
Conf. S.A.L. in data 12/05/97, in merito alla vertenza mancati
riposi.

Essendo sprovvisto delle relative buste paga, chiede, a
codesta rispettabile Direzione di fare effettuare i relativi con-
teggi dagli uffici preposti per gli anni dal 87 al 97
e dal 1987 al 1997

In atteso di sollecito riscontro invia distinti saluti..

2 - DIC. 1997

Taranto li.....

A.M.A.T. - TARANTO	
Procedimento	14582
2 - DIC. 1997	
del	
Dirigente Ammin.vo F.P.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

il Lavoratore

Albano Roberto

Roberto

Ala Direzione di Esercizio
A M A T
S E D E

Oggetto: Ricorso-Reclamo-

Il Sott. ALBANO ROBERTO matr. 101996
con qual. di AG. di Mov.

C H I E D E

che gli siano corrisposte le differenze retributive relative ai
periodi di mancato riposo, a far data dal 1986.

~~Delego, con la presente, la O.S. S.I.N.A.I. - Conf.S.A.L.~~
al patrocinio di cui sopra.

Distinti Saluti.

Taranto li _____

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5336
del	8 MAG. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

Il Lavoratore

Albano Roberto

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Taranto, 26/03/1999

Corrispondenza Interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3646
del	26 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Accordo Aziendale 21/01/1999 relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Le trasmetto n°33 verbali di conciliazione, in originale, sottoscritti, in data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



V.P.
d m



Dott. GIANDOMENICO CITO
NOTAIO

*Oggetto in
cartella At
Spinelli*

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti:

SPINELLI MICHELE, nato a Laterza il 22 gennaio 1951 e residente in Pulsano Via Caravaggio 1 C.F.SPN MHL 51A22 E469T

MARTELOTTA ORAZIO, nato a Martina Franca il 14.8.59 e ivi residente alla Zona D Chiancaro 396/A. C.F.: MRT RZO 59M15 E986T

ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23.6.40 e ivi residente alla C.da Tre Fontane 7795 C.F.: LBN RRT 40H23 L049L

LA CORTE GIULIO, nato a Montebiasi il 21.6.51 e ivi residente alla Via Verdi 16, C.F.: LCR GLI 51H21 F531T

CARDINALE VINCENZO, nato a Taranto il 25.8.39 ed ivi residente Via D. Lupo 34, C.F.: CRD VCN 39M25 L049Y

MANTUA GUIDO, nato a Taranto il 17 luglio 1939 ed ivi residente alla Via C. Magno 20 E, C.F.: MNT GDU 39L17 L049X

ROCHIRA AMEDEO, nato a S. Marzano di S. Giuseppe il 1.5.51 ed ivi residente Via Verdi 49 C.F.: RCH MDA 51E01 I018U

LEONE PAOLO, nato a San Marzano di San Giuseppe il 08.10.50 ed ivi residente Via Beklini 57, C.F.: LNE PLA 50R08 I018K

PIGNATALE FRANCESCO, nt. a Taranto il 2.10.51 e residente in S. Giorgio Jonico Via Meucci 17, C.F.: PGN FNC 51R02 L049Q

GIANNOCERRO GIUSEPPE, nato a Taranto il 10.2.60 Lma(TA) P.zza Savonarola n.1 C.F.: GNN GPR 60B12 L049C

con la presente procura nominano a loro speciale procuratore

il sig.: CELLAMARE GIOVANNI, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n. 5 C.F.: CLL

GNN 57C16 E986S, affinché transiga dinanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale

del Lavoro di Taranto con l'A.M.A.T. - Azienda per la mo-

bilità nell'area di Taranto - , la controversia relativa al-

l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro

straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzia-

rità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni

tutte di cui all'accordo aziendale ratificato con delibera-

zione del C.d.A. dell'A.M.A.T. n.14 del 21.1.99 e con il

versamento delle somme indicate affianco di ciascun nominati-

vo, al lordo delle ritenute di legge:

sig. SPINELLI MICHELE lire 4.134.365

sig. MARTELOTTA ORAZIO lire 928.054

sig. ALBANO ROBERTO lire 7.251.549

sig. LA CORTE GIULIO lire 4.174.906

sig.: CARDINALE VINCENZO lire 2.436.975

sig. MANTUA GUIDO lire 1.867.622

sig. ROCHIRA AMEDEO lire 3.247.710

sig. PIGNATALE FRANCESCO lire lire 7.099.683

sig. LEONE PAOLO lire 7.408.312

sig.: GIANNOCCARO GIAMPIERO lire 615.563

Nell'oggetto il nominato procuratore è autorizzato ad inter-

venire dinanzi al citato Ufficio, transigere e sottoscrivere

qualsiasi altro documento e fare quanto altro utile e neces-

sario per l'esatta esecuzione del mandato in oggetto senza

bisogno di ulteriore convalida o conferma da parte dei mandanti.

Il tutto con promessa di rato ed approvato sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Taranto, Via Di Palma n.82, 11

Spunelli Michele
Stellato Oreste
Ullmann Roberto
La Corte Lino
Landi Luigi
Manente Carlo
Roelro Antonio
Seone Paolo
Traverso Guido
Francesco Giamberini

N.RO 63362 REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRMA = REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dr.: GIANDOMENICO CITO - Notaio in Taranto -

iscritto presso il Collegio Notarile di Taranto - certifico

che, previa rinunzia col mio consenso alla assistenza dei te-

stimoni, l'atto che precede è stato in mia presenza firmato

dagli infrascritti, della cui identità personae sono certo,

sig.: SPINELLI MICHELE, nato a Laterza il 22.1.51 e residente

in Pulsano alla Via Caravaggio n.1, Martellotta Orazio, nato a

Martina Franca il 14.8.59 e ivi residente alla zona D Chiancaro

396/A, ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23.6.40 e ivi residente

alla C.da Tre Fontane 7795, LA CORTE GIULIO, nt. Montefasi il

21.6.51 e ivi residente alla Via Verdi n.16, CARDINALE VINCENZO

nt. a Taranto il 25.8.39 e ivi reside alla Via D. Lupo 34,

MANTUA GUIDO nato a Taranto il 17.7.39 e ivi residente alla

Via C. Magno n.20, ROCHIRA AMEDEO, nato a San Marzano di S. Giuseppe

il 1.5.51 e ivi residente alla Via Veddi 39, LEONE PAOLO, nato

a S. Marzano di S. Giuseppe il 18.10.50 ed ivi residente alla

Via Bellini 57; PIGNATALE FRANCESCO, nt. a Taranto il 2.10.51

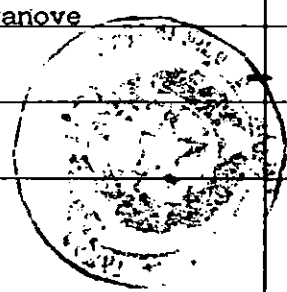
e residente in S. Giorgio Jonico alla Via Meucci 17, e GIANNOC-

CARO GIAMPIERO nt. a Taranto il 12.2.60 e residente in Lama

alla Piazza Savonarola n.1.

Taranto, li quattro marzo millenovecentonovantanove

Giandomenico Cito



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 26 del mese di marzo 1999 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

Dot. Roberto Solito - Presidente.
Rep. Cosimo Lombardi - U.P.A.
S.g. Gerardo Lumino C.G.I.L.

si sono presentati:

- L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;
- Il sig. Cellamare Giovanni, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n°5, che interviene nel presente atto giusta procura speciale per Notar Giandomenico Cito di Taranto, rep. n° 63362, del 04/03/1999, quale procuratore speciale dei sigg.

1) Spinelli Michele, nato a Laterza (TA) il 22/01/1951;

*Spinelli Michele nelle certelle
di Spinelli; + sig. e
falsare
M*

[Handwritten signature]

- 2) Martellotta Orazio, nato a Martina Franca (TA) il 14/08/1959;
- 3) Albano Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940;
- 4) La Corte Giulio, nato a Monteliasi il 21/06/1951;
- 5) Cardinale Vincenzo, nato a Taranto il 25/08/1939;
- 6) Mantua Guido, nato a Taranto il 17/07/1939;
- 7) Rochira Amedeo, nato a S. Marzano di S. Giuseppe il 01/05/1951;
- 8) Leone Paolo, nato a S. Marzano di S. Giuseppe il 08/10/1950;
- 9) Pignatale Francesco, nato a Taranto il 02/10/1951;
- 10) Giannoccaro Giampiero, nato a Taranto il 10/02/1960;

assistito dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Bramo Francesco;

FIT-CISL, in persona di Imperio Michele;

UILT, in persona di Luciano De Gregorio;

U.G.L., in persona di *ASR CARACAI*

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio;

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

PREMESSO

a) che, su richiesta delle OO.SS., è stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario;

b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra



l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:

«L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:

CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco

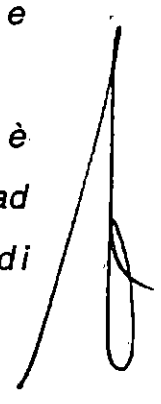
CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele

UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano

FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio

UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco

preMESSO :

- che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;*
 - che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;*
 - che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;*
 - che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;*
- 

- che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;
- che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;
- che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art.1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste.

Art.2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcolerà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:

- a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno;
- b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo



1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.

Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.

Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima conglobata di ogni anno rispetto a quella del 1988.

Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).

c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la rideterminazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.

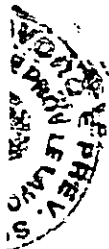
I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub c) sottoscriveranno le transazioni a partire dal mese di aprile 1999.

B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.

La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Art. 3

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.



Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.

Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR, a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del TFR nei seguenti limiti:

- a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;*
- b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.*

Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:



- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;
- 3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle somme affianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge, somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario, calcolato secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999, riportato in premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale TFR rideterminato):



	X	Y	Z
a) Spinelli Michele	£ 62.244.746	+ 4.134.365	= 66.379.111
b) Martellotta Orazio	£ 20.228.397	+ 928.054	= 21.156.451
c) Albano Roberto	£ 72.246.810	+ 7.251.549	= 79.498.359
d) La Corte Giulio	£ 32.436.063	+ 4.174.906	= 36.610.969
e) Cardinale Vincenzo	£ 37.457.994	+ 2.436.975	= 39.894.969
f) Mantua Guido	£ 68.604.294	+ 1.867.622	= 70.471.916
g) Rochira Amedeo	£ 62.519.168	+ 3.247.710	= 65.766.878
h) Pignatale Francesco	£ 57.385.788	+ 7.099.683	= 64.485.471
i) Leone Paolo	£ 66.303.125	+ 7.408.312	= 73.711.437
l) Giannoccaro Giampiero	£ 6.055.594	+ 615.563	= 6.671.157

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;



5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A) dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di Aprile 1999, a ciascun lavoratore la somma affianco di ciascun nominativo indicata, al lordo delle ritenute di legge, somma equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Spinelli Michele £

4.134.365

b) Martellotta Orazio	£	928.054
c) Albano Roberto	£	7.251.549
d) La Corte Giulio	£	4.174.906
e) Cardinale Vincenzo	£	2.436.975
f) Mantua Guido	£	1.867.622
g) Rochira Amedeo	£	3.247.710
h) Pignatale Francesco	£	7.099.683
i) Leone Paolo	£	7.408.312
l) Giannoccaro Giampiero	£	615.563

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cellamare Giovanni nella qualità in atti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

Avv. Olimpia Cimaglia

OO.SS. Franco

LA COMMISSIONE



Taranto, li 06 APR. 2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/407

Al dipendente
Sig. ALBANO Roberto
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

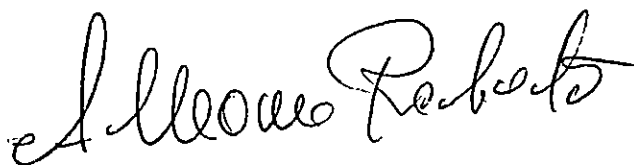
Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

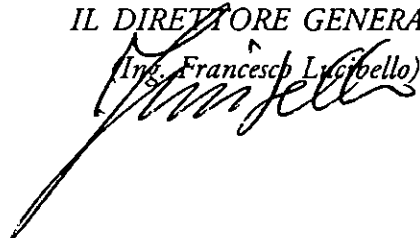
Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Spett.le Direzione AMAT
Sede

RICORSO GERARCHICO

OGGETTO : Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08 01 1931 legge N.148

Il sottoscritto Dipendente ALBANO ROBERTO... con qualifica di A.M......
in forza alla azienda AMAT..... matr. 101336.....

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate a seguito dell'errata corresponsione della retribuzione delle giornate di congedo (ferie) nella remunerazione del valore delle competenze escluse: lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, che la retribuzione dovuta al Lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al Lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, 3° comma della Costituzione.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Con la presente inoltre delego la O.S. S.I.N.A.I. a trattare la problematica di cui sopra in tutte le sedi, ivi compresa una eventuale transazione.

Taranto.

29 DIC. 1999

A. M. A. T. TARANTO	
022663	
29 DIC. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

In fede

Albano Roberto

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

481

Il sottoscritto ALBANO Roberto dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di AG. DI MOV
con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
ferie della spettanza dell'anno 99, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2000.

Taranto li, 30/11/99

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Amm. n° 21563	
09 DIC. 1999	
Dirigente Amministrativo	☐
Area Amministrativa	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Manutenzione	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Il dipendente

Roberto Albano

481

Originale è
nella cartella di
Cerbino Giuseppe

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 08 del mese di Aprile 1999 dinanzi alla Commissione Provinciale di Conci-

liazione, composta dai seguenti sigg.:

dott. ROBERTO SOLITO (PRESIDENTE); dott.
UMBERTO MESCHIARI (INTERSIND); SIG. NICOLA
MARINO (CISL); SIG. FERNANDO
LUCINO (CGIL).

si sono presentati:

- l'AMAT, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del legale
rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula del presente atto
con deliberazione del C.d.A. n° 114 del 15/05/1997, sostituito dall' Avv. Olimpia Ci-
maglia, autorizzata alla stipula del presente atto con procura del 07 Aprile 1998 a
firma dello stesso Ing. Francesco Lucibello, che si allega al presente atto;

i sigg.:

- 1) COMETA CIRO, nato a Taranto il 23/12/1962;
- 2) CERBINO GIUSEPPE, nato a Rotonda, il 26/01/1925;
- 3) CARRIERI NICOLA, nato a Taranto, il 24/09/1932;
- 4) FAITA GIUSEPPE, nato a Taranto, il 17/06/1934;
- 5) MASSARI AMEDEO, nato a Manduria, il 25/04/1958;
- 6) PALANTONE ALFREDO, nato a Statte, il 11/03/1951;
- 7) CALO' SALVATORE, nato a Collepasso, il 11/04/1947;
- 8) DE VIETRO ANGELO, nato a Ginosa, il 27/01/1954;
- 9) PUGGELLI RAFFAELE, nato a, il 25/03/1950;
- 10) VENDOLA FRANCESCO, nato a Talsano, il 12/06/1954;



- 
- 11) CASTELLANO EZIO, nato a Taranto, il 06/12/1959
 - 12) DE CESARE GIOVANNI, nato a Talsano, il 06/03/1934
 - 13) DE CESARE ANTONIO, nato a Taranto, il 29/07/1940;
 - 14) CONVERTINI BONAVENTURA, nato a Taranto il 22/09/1928;
 - 15) ONORATO ALVARO, nato a Taranto il 22/09/1947
 - 16) LOBEFARO PIETRO, nato a Taranto il 06/05/1949
 - 17) CANTORE VITO, nato a Gioia del Colle il 19/11/1946;
 - 18) PIRO PIETRO, nato a Francavilla F. il 22/09/1947
 - 19) ALBANO ROBERTO, nata a Taranto il 23/06/1940
 - 20) DE PADOVA SALVATORE, nato a San Marzano il 01/01/1949
 - 21) ALBANO GIUSEPPE, nato a Taranto il 12/02/1945
 - 22) MINZERA SANTE, nato a Talsano il 05/08/1944
 - 23) CERNO' GIOVANNI, nato a Pulsano il 31/08/1956
 - 24) PACCIANA LORENZO, nato a Taranto il 26/04/1947
 - 25) DE GREGORIO CARMELO, nato a Taranto il 21/06/1942
 - 26) DE BARTOLOMEO PIERANTONIO, nato a Taranto il 31/10/1955
 - 27) CALDERONE ADOLFO, nato a Taranto il 14/10/1951
 - 28) CONTE COSIMO, nato a Taranto il 10/05/1933
 - 29) DE GREGORIO DAMIANA, nata a Rutigliano il 15/12/1940

in qualità di coerede del Sig. Simonetti Antonio, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita

- 30) SEMERARO FRANCESCO, nato a Ferrandina il 24/01/1931
- 31) DE ROSA VINCENZA, nata a Taranto il 06/05/1933

in qualità di coerede del Sig. Simonetti Angelo, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

32) ZEGA MARIA, nata a Taranto il 17/12/1929

in qualità di coerede del Sig. Castrignano Angelo, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

33) PAURINI CATERINA, nata a Taranto il 13/05/1932

in qualità di coerede del Sig. Schiavone Antonio, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

34) ADAMO ROSA, nata a Taranto il 12/04/193

in qualità di coerede del Sig. Mazzoni Umberto, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

35) PAGLIA MATTEO, nato a Rignano Garganico il 13/05/1948

36) VERDOLINO FABIO, nato a Taranto il 09/10/1978, in qualità di coerede del Sig. Verdolino Mario, e delegato dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

assistiti dalla FILT CGIL, in persona del segretario territoriale sig. ~~Francesco Brama~~,
CAROLUCCIA GIUSEPPE
FIT CISL, in persona del segretario territoriale, sig. ~~Michele Imperio~~, UILT, in persona del segretario territoriale, sig. ~~Luciano De Gregorio~~ e SINAI CONFESAL, in persona del segretario provinciale, sig. ~~Giancarlo Fazio~~; *AUGELLI CORRADO*

Oggetto della controversia: preteso risarcimento danni per aver prestato l'attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, in periodi vari intercorrenti dal 1981 alla data della presente transazione.

P R E M E S S O

- che é sorto contenzioso sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria in ordine alla interpretazione ed applicazione di norme di legge e contrattuali inerenti l'attività prestata in giornate destinate al riposo e al risarcimento del danno relativo all'espletamento di tale attività lavorativa;





- che in data 12/05/1997 tra l'AMAT e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT e SINAI CONFESAL é stato stipulato un accordo, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°114 del 15/05/1997, al fine di transigere le controversie in atto e quelle insorgende;

- che i sigg. sopra menzionati con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver preso contezza dell'accordo 12/05/1997;

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di aver proposto ricorso amministrativo

- che i sigg. sopra menzionati, ad eccezione del Sig. Conte Cosimo, dichiarano di non aver proposto ricorso giudiziario e di non di aver conferito mandato ad litem relativamente alla materia oggetto della presente transazione;

- che il Sig. Conte Cosimo aveva proposto ricorso al Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere sentenza di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da mancato riposo, sentenza emessa in data 29/09/97;

- che il Sig. Paglia Matteo in data 17/09/97 ha sottoscritto atto di transazione dinanzi all'UPLMO ricevendo la somma di £. 2.516.403 a transazione e saldo del suo avere a titolo di risarcimento danno per aver lavorato in alcune giornate destinate al riposo settimanale, senza godere dello stesso in altra giornata, fino alla data del 17/09/97; successivamente l'Azienda ha riscontrato la sussistenza di un mero errore materiale nella predisposizione dei conteggi, e pertanto il Sig. Paglia Matteo è a tutt'oggi creditore dell'ulteriore somma di £.2.301.501, per il titolo di cui innanzi:

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

a) I sigg. sopra menzionati dichiarano di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall'accordo 12/05/1997, che di seguito si riportano:

1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ri-

tenute di legge, senza interessi e rivalutazione;

2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;

3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; è tuttavia consentito al dipendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;

4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonché ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;

5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300.000."

b) Per effetto di quanto sub a), l'AMAT si impegna a versare, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto dell'accordo 12/05/1997, senza riconoscimento alcuno, neppure parziale, del diritto del lavoratore, e a titolo di risarcimento danni, a ciascun lavoratore, con le retribuzioni del mese di ^{APRILE} ~~Novembre~~ 1998, la somma indicata affianco di ciascun nominativo, al netto delle ritenute di legge:

1) COMETA CIRO, nato a Taranto il 23/12/1962; £.65.783

2) CERBINO GIUSEPPE, nato a Rotonda, il 26/01/1925; £. 250.970

3) CARRIERI NICOLA, nato a Taranto , il 24/09/1932; £. 42.986

4) FAITA GIUSEPPE, nato a Taranto, il 17/06/1934;£.313.672





- 5) MASSARI AMEDEO, nato a Manduria , il 25/04/1958;£.33.660
- 6) PALANTONE ALFREDO, nato a Statte, il 11/03/1951; £. 309.662
- 7) CALO' SALVATORE, nato a Collepasso, il 11/04/1947; £. 4.735.105
- 8) DE VIETRO ANGELO, nato a Ginosa, il 27/01/1954; £. 99.870
- 9) PUGGELLI RAFFAELE, nato a , il 25/03/1950;£. 17.722
- 10) VENDOLA FRANCESCO, nato a Talsano, il 12/06/1954; £. 65.050
- 11) CASTELLANO EZIO, nato a Taranto, il 06/12/59 £. 243.229
- 12) DE CESARE GIOVANNI, nato a Talsano, il 06/03/1934; £. 188.227
- 13) DE CESARE ANTONIO, nato a Talsano, il 29/07/1940; £. 45.313
- 14) CONVERTINI BONAVENTURA, nato a Taranto il 22/09/1928;£. 1.634.020
- 15) ONORATO ALVARO, nato a Taranto il 22/09/1947 £. 164.748
- 16) LOBEFARO PIETRO, nato a Taranto il 06/05/1949 £.67.139
- 17) CANTORE VITO, nato a Gioia del Colle il 19/11/1946;£. 350.185
- 18) PIRO PIETRO, nato a Francavilla F. il 22/09/1947 £. 69.429
- 19) ALBANO ROBERTO, nata a Taranto il 23/06/1940 £. 3.862.081
- 20) DE PADOVA SALVATORE, nato a San Marzano il 01/01/1949 £. 445.157
- 21) ALBANO GIUSEPPE, nato a Taranto il 12/02/1945 £. 53.137
- 22) MINZERA SANTE, nato a Talsano il 05/08/1944 £. 863.746
- 23) CERNO' GIOVANNI, nato a Pulsano il 31/08/1956 £. 34.707
- 24) PACCIANA LORENZO, nato a Taranto il 26/04/1947 £. 17.145
- 25) DE GREGORIO CARMELO, nato a Taranto il 21/06/1942 £. 171.179
- 26) DE BARTOLOMEO PIERANTONIO, nato a Taranto il 31/05/1955,£.131.636
- 27) CALDERONE ADOLFO, nato a Taranto il 14/10/1951,£.88.992
- 28) CONTE COSIMO, nato a Taranto il 10/05/1933, £.4.045.775
- 29)DE GREGORIO DAMIANA, nata a Rutigliano il 15/12/1940 , £.759.915

in qualità di coerede del Sig. Simonetti Antonio, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

30) SEMERARO FRANCESCO, nato a Ferrandina il 24/01/1931, £. 294.318

31) DE ROSA VINCENZA, nata a Taranto il 06/05/1933, £. 1.065.706

in qualità di coerede del Sig. Simonetti Angelo, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

32) ZEGA MARIA, nata a Taranto il 17/12/1929, £. 1.577.253

in qualità di coerede del Sig. Castrignano Angelo, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

33) PAURINI CATERINA, nata a Taranto il 13/05/1932, £. 170.524

in qualità di coerede del Sig. Schiavone Antonio, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

34) ADAMO ROSA, nata a Taranto il 12/04/193, £. 2.202.782

in qualità di coerede del Sig. Mazzoni Umberto, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

35) VERDOLINO FABIO, nato a Taranto il 09/10/1978, £. 1.702.335

in qualità di coerede del Sig. Verdolino Mario, e delegato dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

36) PAGLIA MATTEO, nato a Rignano Garganico il 13/05/1948, £. 1.656.620

c) I sigg. sopra menzionati dichiarano di aver preso visione dei conteggi relativi alla quantificazione delle somme indicate sub b) e di aver verificato l'esattezza degli stessi;

d) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme percepiende;

e) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni azione



giudiziaria ed extragiudiziaria inerente l'oggetto della presente transazione, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese, ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione alla controversia con il presente atto transatta.

f) I sigg. sopra menzionati consapevoli dell'espressa inimpugnabilità del presente atto transattivo, dichiarano di non aver altro a pretendere per aver prestato la propria attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, fino alla data di sottoscrizione del presente atto.

g) L'AMAT, così come sopra costituita, dichiara di accettare le rinunce di cui ai superiori punti d) - e) del presente atto.

Letto, confermato, sottoscritto.

1) COMETA CIRO, £.65.783-_____

2) CERBINO GIUSEPPE, £. 250.970 Giuseppe Cerbino

3) CARRIERI NICOLA, £.42.986 _____

4) FAITA GIUSEPPE, £.313.672 Faita Giuseppe

5) MASSARI AMEDEO, £.33.660 Amedeo Massari

6) PALANTONE ALFREDO, £. 309.662 Palantone Alfredo

7) CALO' SALVATORE, £. 4.735.105 Calo' Salvatore

8) DE VIETRO ANGELO, £. 99.870 De Vietro Angelo

9) PUGGELLI RAFFAELE, £.17.722 _____

10) VENDOLA FRANCESCO, £. 65.050 _____

11) CASTELLANO EZIO, £. 243.229 _____

12) DE CESARE GIOVANNI, £. 188.227 De Cesare Giovanni

13) DE CESARE ANTONIO, £. 45.313 De Cesare Antonio



[Handwritten signature]

14) CONVERTINI BONAVENTURA, £. 1.634.020

15) ONORATO ALVARO, £. 164.748

16) LOBEFARO PIETRO, £.67.139

17) CANTORE VITO, £. 350.185

18) PIRO PIETRO, £. 69.429

19) ALBANO ROBERTO, £. 3.862.081

20) DE PADOVA SALVATORE, £. 445.157

21) ALBANO GIUSEPPE, £. 53.137

22) MINZERA SANTE, £. 863.746

23) CERNO' GIOVANNI, £. 34.707

24) PACCIANA LORENZO, £. 17.145

25) DE GREGORIO CARMELO, £. 171.179

26) DE BARTOLOMEO PIERANTONIO, £.131.636

27) CALDERONE ADOLFO £.88.992

28) CONTE COSIMO, £.4.045.775

29) DE GREGORIO DAMIANA, £.759.915

in qualità di coerede del Sig. Simonetti Antonio, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

30) SEMERARO FRANCESCO, £. 294.318

31) DE ROSA VINCENZA, £. 1.065.706

in qualità di coerede del Sig. Simonetti Angelo, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

32) ZEGA MARIA, £.1.577.253

in qualità di coerede del Sig. Castrignano Angelo, e delegata dagli altri coeredi, come da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

33) PAURINI CATERINA, £. 170.524 Paurini Caterina

in qualità di coerede del Sig. Schiavone Antonio, e delegata dagli altri coeredi, come
da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

34) ADAMO ROSA, £. 2.202.782 Adamo Rosa

in qualità di coerede del Sig. Mazzoni Umberto, e delegata dagli altri coeredi, come
da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

35) VERDOLINO FABIO, £. 1.702.335 Verdolino Fabio

in qualità di coerede del Sig. Verdolino Mario, e delegato dagli altri coeredi, come
da documentazione che l'Amat dichiara acquisita.

36) PAGLIA MATTEO, £. 1.656.620 Matteo Paglia e

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Paglia

FILT CGIL _____

FIT CISL Roberto Corbelli

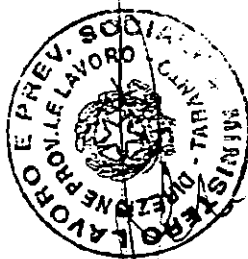
UILT _____

SINAI CONFSAI Carlo Angelo

LA COMMISSIONE

Carlo Angelo

Carlo Angelo
Carlo Angelo
Carlo Angelo



AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di Aq. di Mov., visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li,

481

In fede
Albano Roberto

A.T. - TARANTO	
Arrivo n°	1166
4 FEB 1999	
Urgente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	



AZIENDA USL TA /1
COMMISSIONE MEDICO LOCALE DI TARANTO

CERTIFICATO MEDICO

per il

Rinnovo

della patente di guida

Normale

D

Foto 35x42 mm
firmata dal
richiedente e vista
dal Presidente della
Commissione

Si certifica che il Sig. **ALBANO ROBERTO**

nato a **TARANTO/TA** il **23/06/1940**

documento di riconoscimento **PATENTE GUIDA** n. **82906**

rilasciato da **PREFETTURA DI TARANTO** il **24/03/1964**

ha statura di m. **1,67** e peso di Kg **91**

Osservazioni

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° **4996**
del **29 MAG. 2000**
Dirigente Ammin.vo
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

Possiede		all'occhio destro		all'occhio sinistro
ad occhio nudo		10/10		10/10
a rifrazione corretta				
grado di rifrazione				
sensu cromatico	NEI LIMITI	campo visivo	NEI LIMITI	sensu stereoscopico
visione binoculare	NEI LIMITI	visione notturna	NEI LIMITI	

percepisce la voce di conversazione	senza	protesi acustica
a destra, a	SEI m	a sinistra, a
		SEI m

ottiene i seguenti tempi di reazione			
a stimoli semplici (misura in decili)	luminosi	rapidità	8
	acustici	rapidità	8
a stimoli multipli, a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazione sperimentale di allarme	sufficiente		rapidi e regolari

presenta reazioni della personalità

presenta minorazioni invalidanti	NO	ascrivibili alla classe
osservazioni:		

in conseguenza si giudica che	è idoneo	per la patente di guida	Normale	di categoria	D
osservazioni: VALIDITA' ANNUALE.					

☐ No	- obbligo lenti (a contatto) durante la guida
☐ No	- obbligo di apparecchio acustici durante la guida
☐ No	- protesi (ortesi)
☐ No	- adattamenti del veicolo e disposizioni dei comandi
osservazioni:	

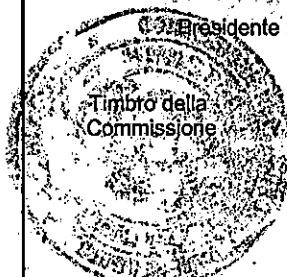
ritirato il **27 MAG 2000**

Firma dell'interessato

Alber Robito

visitato il 18/05/2000

La commissione



Presidente: Dr.ssa Maria BASILE
Dr. Raffaele TUCCI
Dr. Enzo RADICE

Alber Robito
Dr. Raffaele TUCCI
Dr. Enzo RADICE

allegati n° _____

Avverso il giudizio della Commissione Medica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti entro trenta giorni dalla comunicazione

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Corrispondenza interna prot.n° AP/724

Taranto, 13/settembre/1999

All'agente
Sig. ALBANO Roberto
S E D E

e, p. c. DIRIGENTE AMM.VO
CAPO AREA PERSONALE
CAPO AREA MOVIMENTO
S E D E

OGGETTO : Comunicazione.

Si riscontra la nota del 08/settembre/1999, con cui la S.V. ha presentato istanza di opzione ai sensi dell'art.6 della L.54/82 per la prosecuzione del rapporto di lavoro con questa Azienda fino al compimento del 65° anno di età, per comunicarle che la stessa viene accolta a condizioni che la S.V. presenti a questa Azienda, al compimento del 60° anno attestato di idoneità psico-fisica alla guida.

Il predetto attestato dovrà essere presentato a questa Azienda annualmente fino al 65° anno di età.

Qualora la S.V. non provvederà agli adempimenti di cui sopra, questa Azienda dovrà collocarla in quiescenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

V.P. infuso
h'

Al Sig. DIRETTORE GENERALE
A.M.A.T. SEDE

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO nato a TARANTO il 23/06/1940, alle dipendenze di questa Azienda dal 06/07/1971 con la qualifica di AGENTE DI MOVIMENTO, a norma dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 791 del 22/12/1981 - convertito con modificazione nella Legge n.54 del 26/02/1982, chiede alla S. V., di continuare a prestare la propria opera sino al raggiungimento della massima contribuzione I.N.P.S. e, comunque, non oltre il 65° anno di età, in quanto lo stesso alla data del compimento del 60° anno di età non raggiunge il massimo della contribuzione utile ai fini del Fondo Speciale Autoferrotranvieri I.N.P.S.

In attesa di sollecito riscontro della presente, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

In Fede

Taranto 1

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9361
del	10 SET 1990
Dirigente Amm. v. o	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Roberto Albano

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO,
nato a TARANTO il 23-06-40,
con riferimento alla richiesta di prosecuzione del
rapporto di lavoro presentata in data 08-09-99
ai sensi dell'art.6 del D.L. 22 dicembre 1981,n.791
convertito, con modificazioni nella Legge 26 febbra
io 1982,n.54, premesso che non ha ottenuto né ri-
chiesto la liquidazione di una pensione a carico
dell'I.N.P.S. o di trattamenti sostitutivi, esclu-
sivi o esonerativi dell'Assicurazione Generale Ob-
bligatoria.. ..

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità di trovarsi, per
quanto riguarda la determinazione della propria an-
zianità contributiva complessiva utile ai fini pen-
sionistici, nella seguente situazione: . . .

☐ -NON é titolare, oltre a quella per il servizio
prestato presso l'A.M.A.T., di alcun'altra posizio-
ne assicurativa presso l'I.N.P.S. o presso gestioni
sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicura-
zione Generale Obbligatoria per l'invalidità la vec-
chiaia e i superstiti;

☐ -NON ha ottenuto NE' ha diritto di ottenere lo
accreditamento in suo favore di alcun periodo di
contribuzione figurativa gratuita, per qualunque

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9362
del	08 SET. 1999
Dirigente Amm.n.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

causa e presso qualsiasi gestione assicurativa;



-E' titolare, oltre a quella per il servizio presso l'A.M.A.T., delle seguenti posizioni assicurative, per i periodi a fianco indicati:

a)- per attività lavorativa alle dipendenze di Enti o Aziende pubblici e/o privati (in Italia o all'estero):

LAVORO DIPENDENTE dal 01-06-60 al 30-11-60
.....dal.....al.....
.....dal.....al.....

b)- per riscatto di:

-corso di laurea: dal.....al.....

-periodi di lavoro in Italia non assicurati obbligatoriamente per qualsiasi motivo: dal.....
.....al.....

-periodi di lavoro all'estero: dal.....
al.....

c)- per ricongiunzione periodi assicurativi ex legge 7/2/1979, n.29: dal.....
al.....;



- HA ottenuto l'accreditamento in suo
HA diritto di ottenere

favore dei seguenti periodi di contribuzione figurativa gratuita:

-per servizio militare: dal 01-11-61 al 31-03-63

-per disoccupazione: dal.....al.....

-.....: dal.....al.....

Produce la documentazione relativa ai periodi
di assicurazione suindicati.

Nel rilasciare la presente dichiarazione il sottoscritto é consapevole delle responsabilità che si assume per il caso di attestazioni incomplete o non veritiere.

.....08 SET. 1999.....
(data)

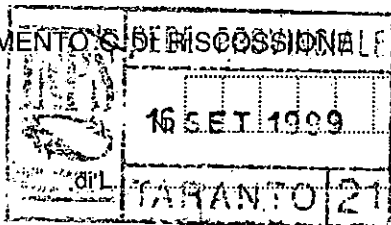
Firma.....*Albano Roberto*.....

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO **C. DI RISCOSSIONALE**

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

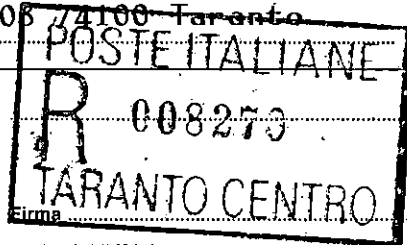
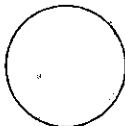


Spedito il dall'Ufficio di

indirizzato a **I.N.P.S. Isola Fondi Speciali Autoferro**
tramvieri Via Leonida n° 105 74100 Taranto

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento



Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

da compilare
a cura del mittente

ALBANO Roberto



**Poste
Italiane**
Ente Pubblico Economico

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE



DA RESTITUIRE A:

A.M.A.T.

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

Via C. Battisti, 657

VIA 74100 T A R A N T O

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



LOCALITÀ



SIGLA PROV

UP

Prot Dir n°

1744/99

RACCOMANDATA A.R.

Taranto ,li 13/09/1999

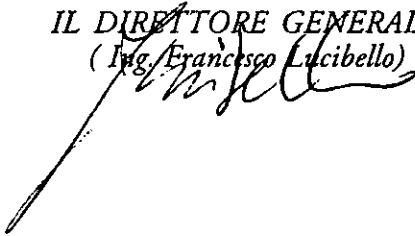
Spett/le
I.N.P.S. Isola Fondi Speciali
Autoferrotramvieri
Sede Provinciale
Via Leonida n° 109
74100 TARANTO

Oggetto: Trasmissione domanda applicazione art. 6 Legge n° 54/82
Agente Sig. ALBANO Roberto nato il 23/06/1940.

Si trasmette in allegato alla presente, per quanto di competenza, copia dell'istanza di opzione per la prosecuzione del rapporto di Lavoro oltre il 60° anno di età, presentato dal ns. dipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n° 54/1982 e successive modifiche e integrazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)





Prot. n°: Dir 2546

Taranto, li 26/10/1998

Spett.le
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Provinciale di
74100 TARANTO

e.p.c. All'Agente
Sig. ALBANO Roberto
Via Margherita n° 7
74020 LAMA

OGGETTO: Comunicazione

Vi informiamo che abbiamo pagato con riserva la indennità economica per malattia, per il periodo dal 28/09/1998 al 30/09/1998 al ns. dipendente ALBANO Roberto il quale, in costanza di visita fiscale, é risultato assente all'indirizzo sopra indicato

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al caso in questione, allo scopo di conoscere le determinazioni che codesta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Francesco Lucibello)

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO, dipendente
di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla
S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza
dell'anno 199 giusto accordo aziendale vigente, da usu-
fruire per l'anno 199

Taranto

20-01-99

Il dipendente

Albano Roberto

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	651
del	20-1-99
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	



Prot n° AP/1325

Taranto, li 07/12/1998

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940, é stato assunto alle dipendenze dell' AMAT in data 06/07/1971, con la qualifica di Autista di Linea

Da un attento esame della cartella personale del dipendente, risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 01/01/1978 Conducente di Linea livello, 7°

dal 01/01/1989 Conducente di Linea livello 6°

dal 01/01/1992 a tutt'oggi Agente di Movimento livello 5°

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell' interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Azienda AMAT

Via C. BATTISTI 657

TARANTO

Oggetto: *richiesta adempimenti Direttiva INAIL 23.11.1995.*

Io sottoscritto ALBANO ROBERTO, nato a TARANTO

il 23/06/1940, residente a TA. L. A. YA,

in via _____, dipendente della Vs. società con matricola

101996 e posto di lavoro presso REP. MO V. dal

LUGLIO 71 al TUTTO OSSI con la qualifica di

A.S. MO V., chiedo che mi venga rilasciata l'attestazione

prevista dalla circolare INAIL in oggetto ai fini dei benefici previsti dalle Leggi: n.

257 del 27.03.1992 e n. 271 del 04.08.1993.

03 NOV. 1998 li, _____.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. arrivo n°	<u>1111</u>
del	<u>03 NOV. 1998</u>
Dirigente Amm. vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

Firma

Albano Roberto



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n°: Dir 2546

Taranto, li 26/10/1998

Spett.le
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Provinciale di
74100 TARANTO

e.p.c. All'Agente
Sig. ALBANO Roberto
Via Margherita n° 7
74020 LAMA

OGGETTO: Comunicazione

Vi informiamo che abbiamo pagato con riserva la indennità economica per malattia, per il periodo dal 28/09/1998 al 30/09/1998 al ns. dipendente ALBANO Roberto il quale, in costanza di visita fiscale, é risultato assente all'indirizzo sopra indicato

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al caso in questione, allo scopo di conoscere le determinazioni che codesta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Francesco Lucibello)



SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto..... ALBANO ROBERTO
matr. n.
in servizio, alle dipendenze A.M.A.T.
.....

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.



(firma)

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	104
del	7.1.98
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO dipendente di
 codesta Azienda, con la qualifica di Aq. di Mar.
 con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
 ferie della spettanza dell'anno 97, giusto accordo aziendale vigente,
 da usufruire per l'anno 98.

Taranto li, 05.01.98

M

Il dipendente

Albano Roberto

Taranto, li 24/11/1998

Corrispondenza interna prot. n°

AP/1711

Oggetto: Controversia incidenza indennità di contingenza sugli scatti d'anzianità. Recupero somme

Al dipendente
Roberto Albano
SEDE

Con sentenza n° 17 del 1996, il Tribunale di Taranto ha rigettato l'appello da Lei promosso relativamente alla controversia in oggetto, condannando in solido tutti gli appellanti al pagamento, in favore dell'AMAT, di complessive £ 1'330'000 a titolo di spese legali.

Pertanto, in esecuzione della suddetta sentenza, per la causale de qua questa Azienda recupererà a rate dalle sue competenze mensili la somma globale di £ 332.500, già a decorrere dal mese di novembre 1998, ivi compresa la tredicesima mensilità.

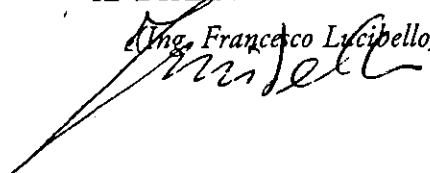
La suddetta trattenuta mensile sarà pari a £ 100'000 e sarà effettuata fino a totale saldo di quanto dovuto.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE TARANTO

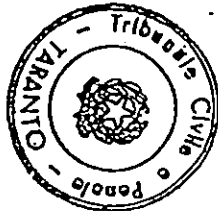
N. 656/16 R.G. Trib.

OGGETTO: ATTESTATO DI PRESENZA

Il sottoscritto assistente giudiziario
attesta che il Sig. Albano Roberto
ha presenziato all'udienza dibattimentale del 22 OTT. 1997
in qualità di imputato nel processo penale
a carico dello stesso.

TARANTO,
22 OTT. 1997

*He presenziato -
Sentenza*



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Antonella ZELATORE)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE TARANTO

N. 652/96 R.G. Trib..

OGGETTO: ATTESTATO DI PRESENZA

Il sottoscritto assistente giudiziario

attesta che il Sig. Alonso Roberto

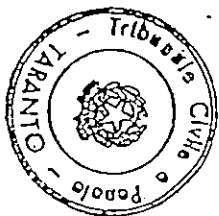
ha presenziato all'udienza dibattimentale del - 7 LUG. 1997

in qualità di imputato nel processo penale

a carico di delle 70 mo

TARANTO, - 7 LUG. 1997

Rinvio al 22/10/97
Comparire senz'altro avviso.



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Antonella ZELATORE)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

Corrispondenza interna prot. n° 342/97

Taranto, 24/06/97

All'Agente

Sig. Albano Roberto

S E D E

Oggetto: comunicazione urgente.

Vi comunico che è pervenuto a questa Azienda un verbale di contestazione a Vs. Carico per violazione al Codice della Strada. Siete, pertanto invitato a presentarvi, entro 5 giorni, presso l'ufficio segreteria Movimento per il ritiro del verbale in parola.

Qualora trascorsi il suddetto termine, non avrà provveduto a quanto sopra, questa Azienda procederà al pagamento della multa di cui trattasi provvedendo quindi all'addebito a VS. Carico.

CAPO AREA MOVIMENTO
(Ing. Gabriele Passeretti)

Il sottoscritto Albano Roberto Nato A Taranto il 23/06/1940 delega l'Azienda al pagamento del verbale n° 077/INF con addebito rateizzato in tre mesi.

Traranto, li 20 giugno 1997.

27/6/1997

Albano Roberto

X Offici Retor
al autografo



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - TA
Reparto Infortunistica Stradale

N. 077/INF Verb.
N. 077/INF Reg.

VERBALE DI CONTESTAZIONE

DATA E LOCALITÀ Anno 1997 giorno 8 mese Marzo ore 10,40
al Km ----- della strada Iner. Di Palma-Fupino
Comune di Taranto
noi sottoscritti VV.UU. Di Lieto Antonio-Calò Fernando
abbiamo accertato che il

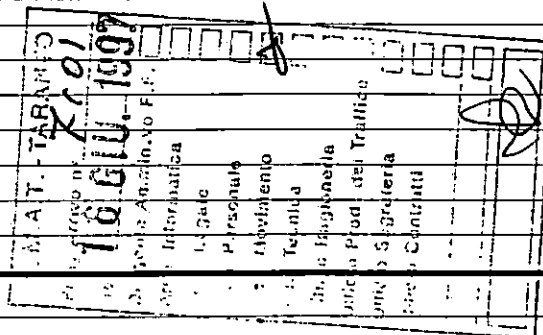
TRASGRESSORE Cognome e nome Albano Roberto
nato a Taranto in data 23.6.1940
Residente a Taranto Indirizzo C/da Tre Fontane n° 7795
Pat. categ. D. N° 82906 Rilasciata il 24.3.1964 Prefettura di Taranto

VEICOLO Autobus Fiat/490 Targa AE 328 JZ Portata ----- Massa a p.c. -----
Tipo di rimorchio ----- Targa ----- Portata ----- Massa a p.c. -----

PROPRIETARIO O SOLIDALE Cognome e nome A.M.A.T. nato a -----
in data ----- Residente a Taranto
Indirizzo Via C.Battisti n° 657

VIOLAZIONE ha violato le norme del codice della strada di cui all'art. 143/commi 1° e 10° c.d.s.
perchè Conducente del veicolo sopra indicato, approssimandosi ad una intersezione, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Infrazione non contestata immediatamente ed elevata d'Ufficio; scaturita a seguito dei rilevamenti eseguiti in luogo e della necessaria ricostruzione della dinamica del sinistro.



DICHIARAZIONI il trasgressore dichiara

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di L. 117.500 + 8.800 spese postali
a mezzo c.c.p. n. 7740/1 al Reparto Infortunistica Stradale di Taranto.

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di Taranto da presentare al Comando di P.M. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione editale.

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire a ----- scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

fatto, letto e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

GLI ACCERTATORI

Vig. Di Lieto Antonio
Vig. Calò Fernando



Comune di Taranto
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ricevuta N° 7713

Anno 199 7

Dal Sig. ALBANO. ROBERTO
residente a TARANTO - Via Col. TRE FONTANE 228

RICEVO la somma di L. 117.500 + 9.600 = 127.100

(Centotrentasette e 100/100)

quale pagamento in misura ridotta ^(in lettere) delle sanzioni amministrative pecuniarie

risultanti dal Verbale N. 077/INF. elevato in data 8.3.92

da ll ~~Preavviso~~ Agent ll di "P.M." Di Lieto A. Col. F.

e relative alle violazioni de ll art. 145. 1° e 10° e.

del "Nuovo Codice della Strada" (D.L.vo 30/4/1992 - n. 285), accertate in

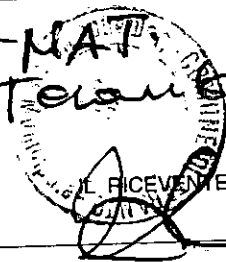
località Di Polvere / Supino

veicolo autobus tipo Fiat 1490

targa AE 328 / C. Prof. ANAT.

C. Bellistri N° 057 Taranto

ll. A. F. 1494



Direzione

Taranto, 15/maggio/1997

ORDINE DI SERVIZIO N° 5/97

Oggetto : Ricorsi avverso provvedimenti disciplinari dipendenti vari .

Si comunica, **a tutto il personale interessato**, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 maggio u.s., esaminati i ricorsi promossi dai dipendenti che hanno causato il fermo del servizio in data 18.02.1997, avverso i provvedimenti disciplinari di n° 4 (quattro) ore di retribuzione di multa, ha deciso, in considerazione che l'astensione dal lavoro ha interessato un consistente numero di dipendenti, di lasciare inalterata la sanzione ma di non tenerne conto per gli eventuali futuri concorsi che l'Azienda dovesse indire.

Al fine di non costituire disparità di trattamento con altri dipendenti, ai quali sono stati inflitti provvedimenti simili, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di considerare, in egual modo, tutte le sanzioni disciplinari di multa inflitti fino alla data del 06/05/97.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Francesco Lucibello)



A.M. - TARANTO	
Pr. Ar. no	5577
14 MAG 1997	
Agente Ammin.vò F.F.	☐
Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Edm	
/u	

Taranto, 9

AL CONSIGLIO DI AMM.NE

AZIENDA A.M.A.T.

S E D E

Oggetto: Prov. Discip. n° 215/97.

Io sottoscritto ALBANO ROBERTO, facendo seguito alle considerazioni contenute nel provvedimento in oggetto e nel pieno rispetto di quanto il Direttore Generale ha voluto riconoscere, nel riconfermarVi quanto già dichiarato sulle motivazioni dell'interruzione del servizio del 18.2.1997, considerato che, sino ad oggi nulla è emerso in termini di chiarezza rispetto alla vertenza in atto tanto da ritenersi "SOSPESO" il provvedimento oggetto della diversità di vedute, con la presente ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Allegato "A" al R.D. numero 148/31,

inoltre

ricorso a questo Consiglio di Amministrazione, affinché venga annullata la multa di 4 ore di retribuzione. Tale provvedimento, infatti, comporterebbe nei miei riguardi una automatica esclusione alla partecipazione ai concorsi interni banditi da questa Amministrazione in ragione dell'art. 9 del Regolamento A.P..

Distinti saluti.

Agente
Albano Roberto

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Direzione

Corrispondenza interna prot. n° 215/97
Oggetto : provvedimento disciplinare

Taranto, li **10 APR. 1997**

Egr. Sig.

Albano Roberto

e p.c. Dirigente Amm.vo
" " Capo Area Movimento
" " Capo Area Personale

S E D E

Questa direzione,

- vista la contestazione preliminare, a firma del capo area movimento, mossale per i fatti relativi al 18/02/1997;
- viste le vs. giustificazioni che, non trovando riscontro con i fatti accaduti, non possono essere accolte;
- vista la relazione conclusiva del capo area movimento datata 09/04/1997 prot. n° AM/192;
- atteso che l'interruzione di servizio verificatasi il 18/02/1997, senza proclamazione di sciopero e in violazione della legge 146/90 e degli accordi di categoria, ha causato grave danno all'Azienda anche sul piano dell'immagine;
- ritenuta, quindi, sussistere l'infrazione disciplinare, punibile con la sospensione dal servizio ai sensi dell'art.42 del Regolamento;
- considerato però che l'infrazione contestata è stata commessa da numerosi conducenti, sicchè i provvedimenti di sospensione dal servizio, ancorchè scaglionati, comporterebbero problemi di copertura dei turni;
- ritenuto quindi, anche tenuto conto dei precedenti di servizio della S.V. e delle altre attenuanti, di poter derubricare l'infrazione disciplinare;

INFLIGGE

dispo alla S.V., ai sensi dell'art. 41 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, una multa di 4 ore di retribuzione.

Gli uffici disporranno di conseguenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello

TRIBUNALE CIVILE E PENALE TARANTO

N. 452/96 R.G. Trib..

OGGETTO: ATTESTATO DI PRESENZA

Il sottoscritto assistente giudiziario

attesta che il Sig. Albano Roberto

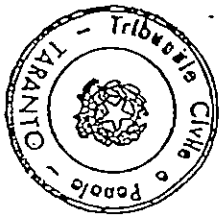
ha presenziato all'udienza dibattimentale del 21 MAG. 1997

in qualità di imputato nel processo penale

a carico dello stesso

Rinvio al 7/7/97 ore 14,30
Comparire senz'altro avviso.

TARANTO, 21 MAG. 1997



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Antonella ZELATORE)

{ 6.30 - 8.30
11.30 - 14.40
↓

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

25 NOV. 1996

12468 di Prot.

Personale

Taranto, 20.11.96

*cartelle
fessole
e
copie
X
Dir. C
M
26.11.96*

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

ALBANO ROBERTO (Processo penale dinanzi al Tribunale di Taranto).-

Vi comunico che all'odierna udienza dibattimentale, il processo penale a carico del Sig. Albano è stato aggiornato all'udienza del 23.4.97, in quanto la parte lesa Sig.ra Piccillo, già costituita parte civile, ha nominato un nuovo difensore di fiducia.

Vi terrò informati.

Cordiali saluti,

Avv. Matteo Giaccari

[Signature]

18 MAR. 1996

N. 2888

di Prot.

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 13.03.96

Personale ←

RACCOMANDATA

Spett.le

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
via Cesare Battisti, 657

74100 - TARANTO -

Dr. Alban
[Signature]

ALBANO ROBERTO (Procedimento penale dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Taranto).

Con riferimento all'incarico conferitomi con delibera n.57 del 29.02.96, Vi comunico che all'odierna udienza preliminare, dinanzi al G.I.P. Dott.Massafra, il Sig.Albano è stato rinviato a giudizio dinanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Taranto per il giorno del 20.11.96.

La parte lesa, Sig.ra Piccinno, si è costituita parte civile nello stesso procedimento.

Ritengo, tuttavia, che l'esito del processo possa concludersi favorevolmente per il Sig.Albano dinanzi al Tribunale.

In allegato, Vi invio la fattura relativa al fondo spese liquidato con la delibera di incarico.

Nel ringraziarVi per la fiducia concessa, colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Avv. Matteo Giaccari

[Signature]

18 MAR. 1996

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CORSO ITALIA, 77 - TEL. E FAX (099) 303011 Q
74100 TARANTO

Cod. Fisc.: GCC MTT 50E08 L049P
Part. IVA 00455580738

Parcella n. 008 del 11.03.96

B. 1888

di Proh

Spett.le A.M.A.T.

via Cesare Battisti, 657

74100 - TARANTO -

SPECIFICA DELLE SPESE E ONORARI DOVUTI

Cod. Fisc. o Part. IVA 00146330733

DESCRIZIONE	SPESE	DIRITTI E ONORARI
Acconto per fondo spese ed onorari relativo al procedimento penale dinanzi al tribunale di Taranto a carico di ALBANO Roberto.-		500.000
La ritenuta di acconto di L. è stata versata in data..... ☐ su c/c postale n. bollettino n. intestato all'Esattoria II.DD. di..... ☐ presso l'Esattoria II.DD. di..... quietanza n.		TOTALE L. ===== ** 500.000 IVA 19% su onorari e diritti ** L. 96.900 e C.A.P. 2% CAP L. 10.000 Spese rimborsabili * L. ===== TOTALE DOVUTO L. 606.900 Ritenuta d'acconto L. 95.000 (19% su onorari e diritti) IMPORTO NETTO DA PAGARE L. 511.900

15 DIC. 1995

N. 1358 di Prot.

C.A. PERS. *llq*

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto ALBANO ROBERTO, dipendente
di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla
S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza
dell'anno 1995, giusto accordo aziendale vigente, da usu-
fruire per l'anno 1996.

Taranto, 15/12/1995

Il dipendente

Albano Roberto

M

capé indello
profe
date copia a Semeraro
20/2/96 d

16 FEB. 1996

TARANTO 16 FEBBRAIO 1996

1805 di Prot.

AL DIRETTORE DI ESERCIZIO

DELL' AMAT = SEDE =

Il sottoscritto dipendente ALBANO ROBERTO, agente di Movimento, è stato chiamato in giudizio per fatti attinenti il servizio come da allegata copia della richiesta della Procura della Repubblica

Poiché la questione fu posta a conoscenza dello Avv. Petrone Carlo, il quale, all'epoca dei fatti, era il legale incaricato dell'assistenza al personale, si chiede con la presente di essere autorizzato (come previsto negli accordi vigenti in materia) ad usufruire dell' assistenza legale del citato Avvocato.

Il sottoscritto resta in attesa di urgente riscontro.

Distinti saluti.

Albano Roberto

Personale
/

per l'Avv. C.A.
richiesto con presente
che tiene in evidenza per
non farlo per mano
MM

5/12/1992 21

Alle Direzioni PERS.

A.M.A.T. SINISTRI

Direzione di Servizio 4

A.M.A.T. - TARANTO
09.12.92 008454
SEGRETERIA GENERALE

MP f

sottoscritta Piccino Maria Filomena nata a Taranto
8/7/1962 e residente a Taranto alla via Logo di Viano 22/c,
ora che in data 5/12/1992 ore 7.40 mentre attendeva alla
stazione di Viale Magna Grecia (cap. Logo di Viano) l'autobus di
linea 24, l'autobus ha saltato la fermata, proseguendo
il viaggio in seconda fila, in quanto nelle sue
vicinanze erano fermi 3 autobus per controlli da parte del
police. Vennero fatti i tentativi per far fermare
l'autobus n. 24 (numero vettura 377) da parte mia e da parte
un'altra autista che ripetutamente ha suonato il clacson
del suo autobus di linea 8.

Fortunatamente c'era mio marito che con la macchina, abbiamo
inseguito l'autobus. Dopo essere saliti c'è stato un lungo
dialogo con l'autista che continuava a dirmi delle bugie e
che non si era fermato a quella fermata.
Dopo l'autista ha fermato l'autobus, minacciandomi
di chiamare la polizia e affidandomi il posto di guida mi ha assalito
con parole e gesti in modo furioso e minacciato per
un momento. Tutto questo si è svolto in presenza di altri 2

...endo e l'estemmiendo.

...ferento subito sono state poi accompagnate a casa di

...gionieris A.H.A.T.

...e certificato medico

Distinti Saluti

Piccolo Mario J. R. Mene

Dott. COSIMO NUZZACI
MEDICO CHIRURGO
Medicina Generale
Abit.: CORSO ITALIA, 384/C - Tel. 376566
Studio: VIA ABRUZZO, 86 - Tel. 353606
74100 TARANTO

Ta, li 5.12.1992

Si certifica che la Sig.^{ra}

Riccardo Linari Filomena,
nata a Taranto, il 8.7.1962,
ed in residenza, in Via Lepo L. Bruno
22/c, in data odierna è stata
colta da crisi ansiosa (parossismi
a) con successo ostin. in pres. pres.
in seguito ad episodio acuto
di ~~ansiosità~~ su N in autobus dell'aut.
come a me riferito dalla
parte stessa.
Si dichiara che resta fedelmente
per gli usi comuni della legge -
Luigi Ruvino



ATTESTATO DI MALATTIA

(art. 2 D.L. 663/1979 e art. 15 L. 155/1981)

Da recapitare e trasmettere con raccomandata A.R.

a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio.

12

PER IL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

N. 1111245566

RISERVATO AL MEDICO

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

PROGNOSI CLINICA A TUTTO IL

GIORNO MESE ANNO
0.5/1.2/82

DICHIARA DI ESSERE AMMALATO DAL

GIORNO MESE ANNO
0.5/1.2/82

TURNO

☐

DATA RILASCIO CERTIFICATO

GIORNO MESE ANNO
0.5/1.2/82

INIZIO

☒

CONTINUAZIONE

☐

RICADUTA

☐

Dott. ALFIERI CATALDO

50359.8

FIRMA DEL MEDICO

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO

DATA DI SPEDIZIONE O PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO

RISERVATO AL LAVORATORE

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA
(DATI DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA)

NOMINATIVO INDICATO
PRESSO L'ABITAZIONE
(se diverso dal proprio)

VIA
PIAZZA

C.A.P.

COMUNE

PROV.

DATI ANAGRAFICI (da compilare sempre)

CODICE FISCALE

L.B.N.R.R.T.H.O.4.2.3.L.O.4.9.2

SESSO

☒☐

COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

NOME

ALBANO

ROBERTO

DATA NASCITA

2.3/06/40

COMUNE NASCITA

TA

PROV.

TA

1275

N. 818/83 R.G. notizie di reato
N. 42/85 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TARANTO
-Ufficio del GIP-

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- art.419 c.p.p. -

SE COLLABORATORE DI CANCELLERIA

VII Q.F.

L'ausiliario ~~Dante~~ ROMANO

in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata
in data 11-1-93

nel procedimento di cui sopra nei confronti di

Albano Roberto u TA 23-6-60

per i reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a
giudizio

AVVISA

- il PM richiedente Dr. Moutouers

gli imputati

Albano Roberto Me Delle Margherite, F
Controde Tre fondere
Lame (TA)

- la parte offesa

Pierluigi Mario Filomeno Me dopo
di Varano u 22/e Tenenti

- il difensore di fiducia dell'imputato

avv.

- il difensore di ufficio che si nomina nella persona di:

avv.

Nicola Velletri

il responsabile civile

CON DECRETO IN DATA

8/1/96

il Gip Dr.

U. MASSAFRA

ha fissato l'udienza preliminare per il giorno
alle ore 9,30 nell'aula di udienza posta al piano terra del
Palazzo di Giustizia

13/3/96

INVITA

l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle successive notificazioni ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p. avvertendolo che ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore nominato a quello scelto come difensore di ufficio.

COMUNICA

- ai difensori che possono prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal PM depositate presso la cancelleria.
- al PM di trasmettere, ove assunti, gli atti relativi alle indagini preliminari espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

TARANTO, li

31/1/96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ROMANO

Identificat_ la person_ offes_ in:

PICCINNO Maria Filomena, nata a Taranto il 08/07/1962 ed ivi res. Via Lago
di Varano n. 22/C

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

Denuncia della parte lesa

Indagini di P.G.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

C H I E D E

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

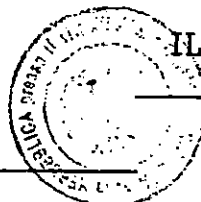
(2)

TARANTO, li' 28 dicembre 1994

UFFICIO G. I. I.

PERVENUTO IL
Depositata nella Cancelleria del
in data 11 GEN. 1995

UFFICIO GIUDIZIARIO
UFFICIO



IL PUBBLICO MINISTERO

D.ssa Pina Montanaro

Sost. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

(1) Generalita', domicilio e difensore dell'imputato.

(2) Eventuali disposizioni sul corpo del reato e sulle cose pertinenti al reato.

N. 218/93 R.G. notizie di reato
N. _____ R. _____

PMT Mod. 095

21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TARANTO

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Taranto

Il Pubblico Ministero Dott.ssa Pina MONTANARO

Visti gli atti del procedimento n. 218/93 Mod. 21
nei confronti di ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/06/1940 e residente in
Lama (Taranto) Via Delle Margherite n. 7 - Contrada "Tre Fontane"

(1)

I M P U T A T O

A) del reato di cui all'art. 323 C.P. per avere, quale conducente dell'autobus a linea n. 24 - AMAT, al fine di procurarsi un vantaggio ed arrecare ad altri un ingiusto danno, abusato del proprio ufficio, aggredendo verbalmente Piccillo Maria Filomena, utente del suddetto servizio pubblico, e costringendo dapprima solo quest'ultima e poi tutti i passeggeri dell'autobus a scendere da tale mezzo, e ciò quale reazione alla contestazione, fattagli dalla predetta Piccillo, di avere omissso di effettuare una delle fermate previste per quella linea;

B) del reato di cui all'art. 331 C.P. per avere, nella qualità e con la condotta di cui al capo A) interrotto e/o comunque turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico cittadino.

In Taranto, lì 5.12.92 -

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE riguardante l'atto : cui estremi sono : Cronologico : 3304
riportati di seguito Mod. 8/AG
Res. Generale : 42/95 Num. Decr. Penale :
Numero Ordine : 1 Numero Cronologico : 3304
AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE : NATURA ATTO :
TRIBUNALE GIP.TARANTO UFFICIO G.I.P. 40.F.U.D.P.
TARANTO

UDIENZA Prel. del 13/03/1996 dinanzi a : TRIBUNALE GIP.TARANTO
Io sottoscritto ASSISTENTE U.N.E.P., in servizio presso l' Ufficio
sopraindicato, dichiaro di aver notificato copia integrale del-
l'atto allegato al Sig. ALBANO ROBERTO
Via C.DA TRE FONTANE 74100 LAMA
consegnandola in mani

TARANTO, 13/03/1996
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

anzi, non avendo trovato esso destinatario né alcuna delle
persone indicate nell'art. 139 C.P.C. e 106 C.P.P. ho depo-
sitato copia dell'atto nella Casa Comunale di Mani di persona capace e
convivente qualificata per
Ho affisso copia al domicilio del suddetto e ho avv.
racc. A.G. il tutto ai sensi dell'art. 140 C.P.C. e 166 C.P.P.

11 - 7 FEB 1996

74100 LAMA

11

PASQUALE VESPERTINA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Sez. Distrettuale di Taranto

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO
UFFICIO N. 10

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati
e per i reati sopraindicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per
la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice
per le indagini preliminari.

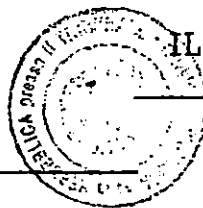
(2)

TARANTO, 11' 28 dicembre 1994

UFFICIO G.I.P.

PERVENUTO IL
Depositata nella Cancelleria del
in data 11 GEN. 1995

UFFICIO GIUDIZIARIO
TARANTO



IL PUBBLICO MINISTERO

D. Ssa Pina Merlano

Sost. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

- (1) Generalità, domicilio e difensore dell'imputato.
(2) Eventuali disposizioni sul corpo del reato e sulle cose pertinenti al
reato.

UFFICIO N.E.P. CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. TARANTO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE riguardante l'atto i cui estremi sono: Cronologico : 3304
riportati di seguito

Reg. Generale : 42/95

Num. Decr. Penale : 1

Mod. B/AG

Numero Ordine : 1

Numero Cronologico : 3304

AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE :

TRIBUNALE GIP.TARANTO

UFFICIO G.I.P.

NATURA ATTO :

AV.F.U.D.P.

TARANTO

UDIENZA Prel. del 13/03/1996 dinanzi a : TRIBUNALE GIP.TARANTO

Io sottoscritto ASSISTENTE U.N.E.P. in servizio presso l'Ufficio

sopraindicato, dichiaro di aver notificato copia integrale del

l'atto allegato al Sig. ALBANO ROBERTO

Via C.DA TRE FONTANE

74100 LAMA

consegnandola in mani

TARANTO, 13/02/1996

L'UFFICIALE GIUDIZIAR

anzi, non avendo trovato esso destinatario, né alcuna delle

persone indicate nell'art. 139 C.P.C. e 165 C.P.P., ho depo-

per la sua precaria assenza, in altro luogo, in un'altra casa, di persona capace e

convivente qualificata, per

Ho affisso avviso al domicilio del suddetto e spedito av.

racc. A.R. il tutto ai sensi dell'art. 140 C.P.C. e 165 C.P.P.

7 FEB 1996

74100 LAMA

li

PASQUALE VESPERTINA

ASSISTENTE UNEP

Corte d'Appello di Lecce

Sez. Distaccata di Taranto

CORTE D'APPELLO
SEZIONE DISTACCATA
U.F. 1000

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA VELLETRI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOTT.SSA EMILIA VELLETRI
P. PROCURATRICE LEGALE
CORSO ITALIA, 249 - TEL. (099) 377001
74100 TARANTO

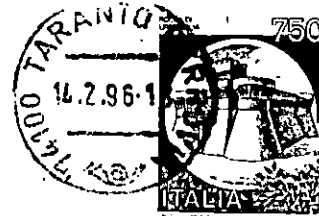
Egregio Signor

ALBANO Roberto

Via Delle Margherite, 7

C.da Tre Fontane

74020 LAMA (TA)



Si riceve tutti i giorni escluso il mercoledì e sabato
Orario studio: 18,00 - 20,00

Taranto, 12.2.96

In riferimento al procediment. ale a Suo carico, in
relazione al quale il Giudice per l'agini Preliminari ha
fissato l'udienza del 13.3.96, po ne sono stato nomina-
to Suo difensore d'Ufficio, ai sensi dell'art.97 C.P.P., La
invito a favorire con cortese sollecitudine nel mio studio,
per concordare la difesa più opportuna.

Distinti saluti.

Avv. Nicola Velletri
Nicola Velletri

o pen.

e Ind.

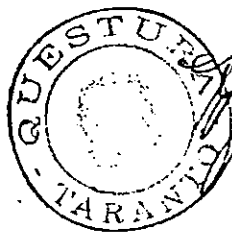
QUESTURA di TARANTO

C. A. MOV
C. A. PER. 11

OGGETTO: verbale di denuncia-querela sporta da: ALBANO Roberto
nato a Taranto il 23.6.1940, residente in Via delle Mar
gherite nr.7 Lama, autista di pulman amat. targato TA-419601

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì 30 del mese di ottobre
alle ore 16.20, negli Uffici della Locale Questura in Taranto:--
Innanzi a Noi sotto.critto Ufficiali di P.G. Ispettore Principale
della Polizia di Stato, in servizio presso il C.O.T. è presente
ALBANO Roberto, meglio in oggetto generalizzato, il quale per
ogni effetto di legge denuncia quanto appresso: -----
Sono autista di pulman amat, in data odierna, verso le ore 15.30
mentre completavo la marcia sul pulman nr.353, giunto alla disce
sa del Vasto, all'altezza della Pescheria Bellavista, ignoti ragaz
zini, hanno lanciato alcune pietre in direzione del pulman in que
stione ove una di queste colpiva il vetro centrale sx. rompendolo.
I ragazzi, repentinamente si sono dileguati per le vie adiacenze.
A.D.R.: non ho altro da aggiungere.-- -----
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

AMAT - TARANTO
31.10.94 010716
SEGRETERIA GENERALE



Albano Roberto
[Signature]

X Albano
archivio
certello
per li

SEGR. MOVIMENTO
PROT. N. 3963/94



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 1793/UP/94 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Taranto, 25 GIU. 1994

4 LUG. 1994

All'agente

Sig. ALBANO Roberto

S E D E

OGGETTO: provvedimento disciplinare.

Ci riferiamo alla contestazione inviataVi in data 22/04/1994
per la infrazione da Voi commessa il giorno 02/03/1994, per comunicare
che le Vs/giustificazioni sono state ritenute sufficientemente valide e
pertanto la contestazione di provvedimento disciplinare viene giustifi-
cata.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL CAPO AREA PERSONALE

Dotessa Maria Fabiola MENENTO

Maria Fabiola Menento

4 LUG. 1994

Roberto Albano

(*)=Al ff. Capo Area Movimento
Al Capo Ufficio Turni-Programm.
S E D E



COMUNE DI TARANTO
UFFICIO ELETTORALE

11 ANNALATO.

PERS.

Me
M

Al Sig. _____

N^o 0073

ALBANO ROBERTO
VIA MARGHERITE N.
- TARANTO -

7

AMAT - TARANTO
08.06.94 005638
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - 12 GIUGNO 1994
Partecipazione di nomina a scrutatore.

Con provvedimento n. 22, in data 19-5-1994 di questa Commissione Elettorale Comunale la S.V. è stata nominata scrutatore presso il Seggio Elettorale n.¹⁹.....

Nel notificarLe quanto sopra ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, La invito a presentarsi presso il suddetto seggio alle ore sedici del giorno 11 giugno 1994, avvertendola che l'Ufficio di scrutatore è obbligatorio per il designato (art. 24) salvo grave impedimento da comunicare entro 48 ore da notifica.

Presentarsi munito di copia del codice fiscale.

A' termini dell'art. 75, del T.U. n. 361, la S.V. può assistere — ove lo creda — presso la Pretura di Taranto il giorno 21 giugno 1994, alle ore 8.00, all'apertura dei plichi contenenti le liste usate per la votazione.

Taranto lì 11 giugno 1994



IL SINDACO
Geom. Giancarlo CITO



Taranto. - 2 FEB. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

ALL'AGENTE

SIG. ALBANO ROBERTO

VIA DELLE MARGHERITE
74020 LAMA (TA)

7

N. di protocollo 362/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 1.817.115, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 579.205, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 2.396.320.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 1.608.713, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 22,500%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 361.960. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 361.960, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6' COMMA DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UOPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

5420

☐ Assicurata ☐ Pacco di L.

Spedito il **3 FEB. 1994** dall'Ufficio di

indirizzato a **Al Signor ALBANO Roberto**

Via Margherite n.7 74020 LAMA

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il **4/2**
riscosso

Firma dell'Incaricato
della distribuzione e del pagamento

Opuni mo



Firma

Albano Francesco

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



Mod. 23-1 (pe: l'interno) (1992) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE

P. T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



A. M. A.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

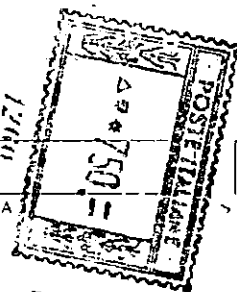
CONTI DI CREDITO



VIA

--	--

LOCALITÀ



CLA PROV

50

PERS.

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

AMAT - TARANTO
25.10.93 008267
SEGRETARIA GENERALE

= A. M. A. T. =

S E D E

Il sottoscritto ALBANO Roberto, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 23/10/1993 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Margherite n.7795 L A M A (TA)
- a via Margherite n.7 L A M A (TA) .-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 23/10/1993.

L'AGENTE

Albano Roberto

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

WASHINGTON, D. C. 20535

TELEPHONE ROOM



- 9 MAR. 1993

74100 Taranto,

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 6 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

DICHIARAZIONE.

Con la presente dichiaro di aver ritirato, in data odierna, dall'Ufficio Personale il proprio libretto Sanitario contenente i risultati della visita medica effettuata presso la U.S.L./TA4.

L'Agente

Albino Roberto

Taranto 5/12/1992 //

Alle Direzioni. PERS.
A.M.A.T. ~~SINISTRI~~
Direzione di Servizio
MP f

AMAT - TARANTO
09.12.92 008454
SEGRETERIA GENERALE

Io sottoscritta Piccino Maria Filomena nata a Taranto
il 8/7/1962 e residente a Taranto alle vie Lego di Verso 22/c,
dichiaro che in data 5/12/1992 ore 7.40 mentre attendevo alla
fermata di Viale Magna Grecia (sup. Lego di Verso) l'autobus di
linea 24, l'autobus ha saltato la fermata, proseguendo
diritto, e viaggiando in seconda fila, in quanto nelle sue
corsie erano fermi 3 autobus per controlli da parte del
servizio cust. Veni sono stati i tentativi per far fermare
l'autobus n. 24 (numero vettura 377) da parte mia e da parte
di un'altro autista che ripetutamente ha suonato il clacson
del suo autobus di linea 8.

Per fortuna c'era mio marito che con la macchina, abbiamo
raggiunto l'autobus. Dopo essere salite c'è stato un lungo
diverbio con l'autista che continuava a darci delle fagiocche e
che lui si era fermato a quella fermata.
Di colpo l'autista ha fermato l'autobus, minacciandoci
di scendere e abbandonato il posto di guida mi ha anelita
urlando e gesticolando in modo furioso e mancato poco
che mi menasse. Tutto questo si è svolto in presenza di altri 2
viaggiatori. Alla fermata di V. Magna Grecia prossima Clinica
S. Rita, l'autista ha obbligato tutti i viaggiatori a scendere dall'auto.

bus, urlanda e l'estemmenda.

Per lo sfavento subito sono state poi accompagnate a casa da
un funzionario A.H.A.T.

Segue certificato medico

Distinti Saluti

Piccolo Marie F. Buene

Dott. COSIMO NUZZACI

MEDICO CHIRURGO

Medicina Generale

Abit.: CORSO ITALIA, 364/C - Tel. 376566

Studio: VIA ABRUZZO, 88 - Tel. 353606

74100 TARANTO

Ta, li 5.12.1992

Si certifica che la Sig.^{ra}

Riccardo Leonora Fibonera,

nata a Taranto, il 8.7.1962,

ed in residenza, in Via Lepo L. Bruno

22/c, in data odierna è stata

colta da crisi anossica protratta

● con successore ostinazione pro-forte

in seguito ad episodio occorrenza

la caduta su un autobus dell'aut,

come a me riferito dalla

parente stessa.

Si dichiara che resta dell'interesse

per gli uni, commesso dalla legge -

Luigi Romano

A. H. A. T.



C. Bottati

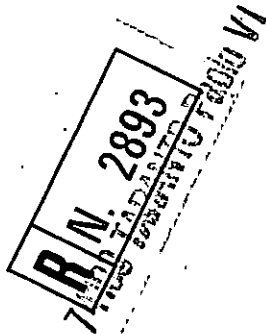
H. 657



Direzione di Esercizio

Toronto

74100



Piccolo Mondo Filarete

Via degli Orsini 22/c

TARANTO

74100



PERS. *y* *Ma*

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

AMAT - TARANTO
28.09.92 006627
SEGRETERIA GENERALE

S E D E

Il sottoscritto ALBANO Roberto, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 26/09/92 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Contrada Tre Fontane n;7795 L A M A
- a via Delle Margherite N. 7795 L A M A .-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 26/09/1992

L'AGENTE

Albano Roberto



Codice Fiscale N. 00146330133

481

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTINI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

14100 Taranto, **6 GEN 1992**

N. di protocollo 37/UP/92 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. ALBANO Roberto

e, p.c. (*)

S. E D E

**OGGETTO: Attribuzione della qualifica di Agente di Movimento
- livello 5°.-**

Le comunico che ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale del 13/5/1987 all.A), a decorrere dal 1°/gennaio/1992 é inquadrata nella qualifica di Agente di Movimento livello 5°.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
L. REGGENTE
(Giuseppe FERRANTE)

(*)-Al Capo Area Movimento
Al Dirigente Reparto Amm/vc
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
S E D E

AG/



50
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTE, 457-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

★ 4 LUG. 1990

N. di protocollo Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L. TA/4.-

L'agente

Allean Probita



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **28 SET. 1989**

N. di protocollo 1556/0P/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. ALBANO Roberto

RACCOMANDATA

S E D E

OGGETTO : richiesta titolo di studio.-

Si invita la S.V.a consegnare con ogni
urgenza, all'Ufficio del Personale, il titolo
di studio posseduto in originale o copia
autenticata da un notaio.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)



12 SET. 1989

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

N. di protocollo 1459/VP/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente

Sig. ALBANO Roberto

e, p.c. All'Ufficio Presenza

S E D E

OGGETTO: Comunicazione.

Si porta a conoscenza della S.V. che questa Direzione, accertato che le assenze prodotte dalla S.V. dal 1°/1/1988 al 30/6/1989, ammontano ad oltre 150 giorni, ha deciso di fare luogo al Suo esonero definitivo dal servizio in applicazione del comma d) dell'art.27 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931, n.148.

A tale scopo questa Azienda sta approntando il rapporto al Consiglio di disciplina al fine di ottenere il necessario parere per procedere nel senso suindicato.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Sifano CAVALIERE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. ALBANO Roberto

N. di protocollo 24/UP/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti del-
l'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima appli-
cazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del persona-
le addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo
Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/
7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il
nuovo livello 6° e la qualifica di conducente di linea.

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e
13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in rela-
zione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai suc-
citati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra
le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di catego-
ria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE D'ESECUZIONE
(Ing. SINGIO CAVALIERE)

AG/



74100 Taranto, -4 FEB. 1987

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 391451 (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 45/UP/87 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. ALBANO Roberto

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

Riscontriamo la Vs/ del 24/1/1987, per comunicare di non poter accogliere la richiesta in essa contenuta; ciò in ottemperanza all'Ordine di Servizio n.21 del 10/5/1986, emesso da questa Direzione di Esercizio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvio CAVALIERE)

AG/

ME/

484

AL FUNZIONARIO SUPERIORE

Signor Enzo MANCO

=====

ALBANO - TARANTO	
00629	31 1 87
SEGRETERIA GENERALE	

Io sottoscritto ALBANO Roberto - conducente di linea - dipendente di codesta Azienda chiedo di poter trasferire n.8 giornate di ferie dal mio monte di spettanza a quello dell'amico e collega conducente di linea Sig. SARCINELLA Francesco, dovendo quest'ultimo recarsi, per gravi motivi di famiglia fuori sede.

Certo della Sua sensibilità, colgo l'occasione per ringraziare e salutare.

ALBANO Roberto

Roberto Albano

Taranto, lì 24/01/1987

S. Albano
rispondere in f.
risposta

24



30 GEN. 1986

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dall'Ufficio Personale, una busta chiusa contenente il proprio libretto di rischio e sanitario relativo alla visita periodica effettuata presso la USL/TA4.

L'Agente

Alleanza Roberto

UP
H
Copie
S. J. J. J. J.
Dir
H

SPETT/LE



DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

EGR. SIGNOR

DIRIGENTE REPARTO MOVIMENTO

AMAT-TARANTO	
13.6.1983	
N° 3546	di PROT.

S E D E

Il sottoscritto ALBANO Roberto, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di conducente di linea, con la presente chiede cortesemente alle LL.SS. di poter usufruire delle ferie programmate a fine settembre oppure ad inizio del mese di ottobre, poiché per tale periodo deve recarsi fuori Taranto per motivi di famiglia.

Sperando in un positivo esito della presente istanza, ringrazia e con l'occasione porge distinti ossequi.

Taranto, 13/giugno/1983.

Con Osservanza

Albano Roberto

A. M. A. T.

TARANTO

ANNO 1980

MEDAGLIA N.

Agente ALBANO ROBERTO

MESE	Malattia	Infortunio	Aspettativa motivi salute	TOTALE	A S S E N Z E						
					Ingiustific.	Giustificate	Sospensione	Perm. st.	Serv. milit.	Asp. mot. pr.	TOTALE
GENNAIO	3	=	=	3	=	=	=	=	=	=	
FEBBRAIO	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	
MARZO	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	
APRILE	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	
MAGGIO	19	=	=	19	=	=	=	=	=	=	
GIUGNO	6	=	=	6	=	=	=	=	=	=	
LUGLIO	4	=	=	4	=	=	=	=	=	=	
AGOSTO	13	=	=	13	=	1	=	=	=	=	1
SETTEMBRE	6	=	=	6	=	=	=	=	=	=	
OTTOBRE	14	=	=	14	=	=	=	=	=	=	
NOVEMBRE	3	=	=	3	=	=	=	=	=	=	
DICEMBRE	8	=	=	8	=	=	=	=	=	=	
TOTALE	114			114		1					1

ANNOTAZIONI: - 11 gg. Ferie



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente.....

Sig. ALBANO Roberto.....

N. di protocollo 1964/UP/78 Rip.....

Risposta a N. del

Allagati n.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge

1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Autista di linea
classe 7bis-Da;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica
di Conducente di linea livello 7°
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

2 GEN 1980

34
Det

ME

30 GIU. 1979

1002/48/79

ll'agente

Sig. ALBANO Roberto

o, p.c. (*)

S E D E

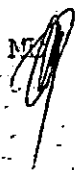
Provvedimento disciplinare.-

Ci riferiamo alla contestazione inviataVi in data 18/5/79 prot.n°673/UP/79 ed alla successiva comunicazione del provvedimento disciplinare in essa contenuto, data 9/6/79 prot.n°844/UP/79, per comunicarVi che le Vs/ giustificazioni non sono state ritenute sufficientemente valide.

Pertanto, Vi infliggiamo n° 2(due) giorni di sospensione a norma dell'art.42 comma 10 dell'all.A) al R.D.L. 8/1/1931, n°148, per volontario inadempimento doveri d'ufficio il giorno 14/5/79.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)- Al Dirigente Settore Movimento



481

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categ.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	10	13	44	23	9	11	17	17
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	194 x	x	x
	<u>14500</u>	<u>5000</u>	<u>6400</u>	<u>4094</u>	<u>166</u>	=	<u>400 =</u>	<u>77 =</u>
TOTALE			TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
E. <u>24.100</u>			E. <u>4.238</u>		E. <u>2.134</u>	E. <u>6.800</u>	E. <u>1.309</u>	
CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
n° <u>161</u>			n° <u>164</u>		n° <u>165</u>	n° <u>163</u>	n° <u>166</u>	

- - APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 4

AGENTE: Albaus Robert

Scatti n. 3 = Percent. 15 %

Aliquota media IRPEF 19,26 %

101996

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	<u>14/ma</u>	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
Differenze £.	<u>136</u> x <u>250</u> =	<u>462</u> x <u>192</u> =	<u>117,5</u> x <u>4</u> =	<u>244</u> x <u>16</u> =	<u>30</u> x <u>250</u> =	<u>44</u> x <u>250</u> =	<u>44</u> x <u>99</u> =

19.104 + 590

34.000

£. 19.994

£. 11.224

7.500

11.000

1.356

169

173

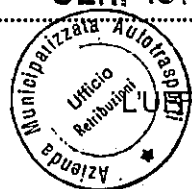
174

177

171

175

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI 1 - GEN. 1979



UFFICIO RETRIBUZIONI

181

Taranto,

Agente Albano Roberto

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI L. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :		72.53
	gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	13436	41
FEBBRAIO	14143	53,5
MARZO	14143	58,5
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
14/ ma		
95.465 X		X
26.143 -		72.53 -
L. 121.608		L. 24380
Cod. 43		Cod. 47

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

2/settembre/1977

Legione Carabinieri di Bari

Squadra di P.G. di Taranto

Presso la Procura della Repubblica

T A R A N T O

N. 1242/77 di Prot.

Invio certificazione.-

In riferimento alla Vs/richiesta datata 26/8/1977 prot.n.2/603, Vi comuniciamo che dagli atti di questo Servizio Personale, risulta che l'agente Sig. ALBANO Roberto nato a Taranto il 23/6/1940, è alle ns/dipendenze dal 6/7/1971 con la qualifica di autista di linea e che lo stesso è stato ammesso nel periodo dal 19/3/1975 a tutto il 18/6/1975.

Alla presente si allega copia fotostatica e del
all'originale dei certificati medici.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO SERVIZIO PERSONALE



AG/

1947. 11. 11. 11. 11. 11.

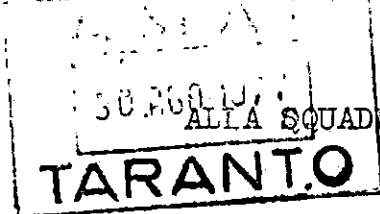
N. 4198/111 Prot.

PRETURA UNIFICATA DI TARANTO

N. 1150/76/A

Taranto, 23.8.1977

OGGETTO: Procedimento penale contro FORLEO Oronzo.-



ALLA SQUADRA DI POLIZIA GIUDIZIARIA CARABINIERI DI

TARANTO

Pregasi richiedere e trasmettere, con cortese urgenza, a quest'Ufficio, la certificazione attestante il periodo di assenza dal lavoro del Sif. ALBANO Roberto nato a Taranto il 23.6.1940 ivi residente, Via Abruzzo n. 75, con fotocopia di tutta la documentazione sanitaria esibita dallo stesso ALBANO a giustificazione in tale periodo (documentazione esistente presso la Direzione AMAT).=

IL PRETORE
F/to Illegibile

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
LEGIONE CARABINIERI DI BARI

Squadra di P. G. di Taranto
Presso la Procura della Repubblica

N. 2/603 di prot.-

Taranto, 26 agosto 1977

ALLA DIREZIONE DELL'AMAT

TARANTO

.....
...con preghiera di far tenere a quest'Ufficio la certificazione richiesta dalla Pretura di Taranto.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
COMANDANTE DELLA SQUADRA DI P.G.
(Cosimo Petracchi)

CASSA SOCCORSO A. M. A. T.

N° 41273

Visita medica:

Domiciliare

Ambulatoriale

Socio

Familiare

effettuata a

Alleno Roberto

(grado di parentela)

di

(generalità del socio)

età

indirizzo

Via Tre Fontane 7293 - Lariano

diagnosi

Dist. cronici di polmone gravemente - 1° dist. polm. cron.

prognosi

44.15 (dal 30-6-75)

con
astensione

dal lavoro

nel decorso della malattia

può
non può

uscire dalle ore

per esigere alle ore 17.00 - Lariano

potrà riprendere servizio il giorno

data

29-6-75

IL SANITARIO DELLA CASSA

Preceduto alle 19.00. 9.24-3-30. L'ORA

CASSA SOCCORSO A. M. A. T.

5

Nº 41259

Visita medica:

Domiciliare

Ambulatoriale

Socio

Familiare

effettuata a

Albero Reale

(grado di parentela)

di

(generalità del posto)

V. Delle Jours, L'AMIA

indirizzo

diagnosi

per l. e. contig. al m. temp. Febrile di

prognosi

dal 19 al 28/3 con

astensione dal lavoro

nel decorso della malattia

può
non può

uscire dalle ore

10-12

alle ore

17-19 e m

potrà riprendere servizio il giorno

data

22-3-30

IL SANITARIO DELLA CASSA

✓

Chobf

Visita medica:

Domiliare

Ambulatoriale

Socio

Familiare

effettuata a

Albano Roberto

(grado di parentela)

di

Via delle Fontane 2295 Roma

(generalità del socio)

indirizzo

diagnosi

Frattura alluce dex

temp.

prognosi

guarigione 35

con
senza

astensione dal lavoro

nel decorso della malattia può uscire dalle ore

10.12

alle ore

18.00

potrà riprendere servizio il giorno

29-4-75

e data

25-3-75

IL SANITARIO DELLA CASSA

16-5-75
1030-2
di
CASSA SOCCORSO A. M. A. T.

5

Nº 41276

Visita medica:

Domiciliare

Ambulatoriale

Socio

Familiare

effettuata a

Albano Roberto

(grado di parentela)

di

(generalità del socio)

indirizzo

Via Tre Fontane 7795 - Roma

diagnosi

Ente Lungi di polmone I. di grado I. temp.

prognosi

gg. 3. 15-5-75

con

senza

astensione dal lavoro

nel decorso della malattia

può

uscire dalle ore

10-12

alle ore

18-20

potrà riprendere servizio il giorno

22-5-75

data

15-5-75

IL SANITARIO DELLA CASSA

7/6/75 ore 15
CASSA SOCCORSO A. M. A. T.

Nº 41283

7/6/75 ore 15
Visita medica:

Domiciliare

Ambulatoriale

Socio

Familiare

effettuata a

Albano Roberto

(grado di parentela)

di

(generalità del socio)

età

indirizzo

diagnosi

prognosi

nel decorso della malattia

può
non può

uscire dalle ore

alle ore

potrà riprendere servizio il giorno

data

7/6/75 ore 15
IL SANITARIO DELLA CASSA

con
senza astensione dal lavoro

10-12 *18.20*

16-6-75

6-6-75

3/16

Visita medica:

☒ Domiciliare☐ Ambulatoriale☒ Socio☐ Familiare

effettuata a

Allons Robert

(grado di parentela)

di

(generalità del socio)

età

indirizzo

Vie Fontaine 7795 - Lagny

diagnosi

Eti. di polmonite I. - L. de polm. l. temp.

prognosi

gy. 15 / 22-5-75

con
senza

astensione dal lavoro

nel decorso della malattia

può
non può

uscire dalle ore

10-12

alle ore

18-20

potrà riprendere servizio il giorno

6-6-75

data

21-5-75

IL SANITARIO DELLA CASSA

Results
all on 11.25 8.23-5-
Wapiti

CASSA SOCCORSO A. M. A. T.

Nº 41287

Visita medica:

Domiciliare

Ambulatoriale

Socio

Familiare

effettuata a

Albano Roberto

(grado di parentela)

di

(generalità del Socio)

età

indirizzo

Via Be Fontane 7795. Roma

diagnosi

Frattura allung. del

temp.

prognosi

gg. cinque (dal 14-6-75)

con
senza

astensione dal lavoro

nel decorso della malattia

può
non può

uscire dalle ore *10-12*

alle ore *18-20*

potrà riprendere servizio il giorno

19-6-75

data

14-6-75

En IL SANITARIO DELLA CASSA

845/00/76

25/giugno/1976

11° agente

Sig. ALBANO Roberto

e.p.c. (*)

S E D E

Trattamento economico a categoria superiore.-

Comunico alla S.V. che avendo raggiunto l'anzianità di 5 anni nel grado di autista di linea, a norma del Regolamento Aziendale in vigore dall'1/8/1973, con decorrenza dal 6/7/1976, Le verrà corrisposto la paga della classe 7^a.- Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANTE)

Barbante

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

481

MARTE.

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in Taranto

ha presentato al sottoscritto il giorno 11 del mese di luglio 19 75 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(cognome e nome) ALBANO ROBERTO Via delle Fontane 7795 LAMA-

il giorno 4 del mese di luglio 19 75 nel Comune di Taranto

Timbro
dell' Ufficio

PF/

481

Firma dell'autorità che riceve la denuncia



1 - 02

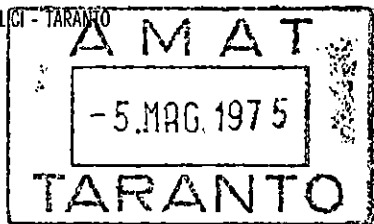


74100 Taranto, li 2.5.1975

CASSA DI SOCCORSO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Corso Umberto, 136 - Tel. 23868



N. di protocollo 168/75

Risposta a N. del

N. 2060/75 di Prot.

All'Agente Albano Roberto

c. p. c. Al Sig. Direttore di Esercizio dell' A. M. A. T.

Al Capo Servizio Amministrativo dell' A. M. A. T.

Al Dirigente Ufficio Movimento AMAT
LORO SEDI

Oggetto: VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE.

In seguito alla visita di controllo effettuata alle ore 12,00 del giorno 2/5/75 presso la Vs. abitazione dal medico fiscale Dr. A. Mazzei, quest' ultimo non Vi trovava in casa.

Pertanto, in applicazione dell'Art. 7, comma 3, dell'Accordo Nazionale 29-10-1963 relativo alle Casse di Soccorso, non Vi sarà corrisposto il sussidio di malattia dal 2/5/75 al 14/5/75.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CASSA DI SOCCORSO
IL PRESIDENTE
(Aut. Taranto MIRO)

5/5/75

18/ottobre/1974

LL'Agente

Sig. ALBANO Roberto

e.p.c. (°)

S E D E

Ferie matrimoniali.-

In riferimento alla Vs/del 14/10/1974, si dispone la concessione delle ferie matrimoniali.

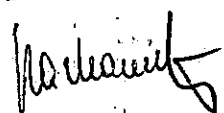
Pertanto la S.V. è invitata a produrre a questa Direzione di Esercizio entro ed non oltre il 23/11/1974 il certificato di avvenuto matrimonio rilasciato dal Comune.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE TA. 20 PT. SPORTI TARANTO

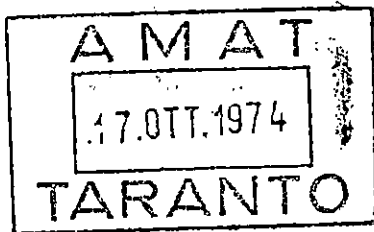
IL DIRETTORE DI Esercizio

(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)



(*)-Al Direttore Amm/vo
Al Dirigente Settore Movimento
S E D E

ME/PFE.



AL DIRETTORE DI ESERCIZIO

A.M.A.T. = S E D E

N. 4547 | 74
di Prot.

Il sottoscritto, ALBANO Roberto dipendente di co-
desta Azienda, chiede alla S.V. di usufruire delle ferie
matrimoniali in quanto lo stesso deve sposarsi il giorno
23 p.v.

Distinti saluti.

Con osservanza

Albano Roberto

Taranto lì, 17/10/1974.

Prof. Rossi,
verificati
la
18/10/74

4/1

481

N. 478

AGENTE Albano Roberto

scatti N. 0

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell'8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE:	480	203	115	15	135	683	878
	gg. paga	gg. comp. acc.	fer.	nott.	fest.	infr.	naz.
Gennaio . . .	30	31	45,5	17,5	33,5	8	=
Febbraio . . .	30	28	55,5	15	7,5	=	=
Marzo . . .	30	31	44,5	17,5	16	1	=
Aprile . . .	30	30	56	19,5	11	1	1
Maggio . . .	30	31	77,5	25	29	2	1
Giugno . . .							
14/ma . . .							
	150 x	151 x	279 x	94,5 x	127 x	6 x	2 x
	=	=	=	=	=	=	=
			32085 + 1217		17145 + 3738 + 1756		
	L. 63000	L. 30653	L. 33502		L. 22639		
	(arr. paga)	(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)		

* DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. 12 x L. 623 (paga + comp. acc.) L. 7476
(compensi)

Corrisposti con le competenze di

26/Ottobre/1973

665-08-73

LL'Agente

Sig. ALBANO Roberto

e.p.c. Reparto Movimento

S E D E

Provvedimento disciplinare..

A seguito di Vs/richiesta, abbiamo riesaminato il provvedimento disciplinare inflittoVi con la ns/lettera in data 17/9/u.s. portando da n.1 giorno di sospensione a £.500 di multa.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
Il Direttore di Esercizio

MEFFE.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane) CAP 74100

74100 Taranto 7/ Settembre/1973

A LL'Agente

Sig. ALBANO Roberto

e.p.c. Reparto Movimento

N. di protocollo 504-08-13 Resp.

Risposta a N. del

Allegati n.

S.E.D.E.

OGGETTO: Provvedimento disciplinare.-

Come già precedentemente contestatoVi confermiamo la sanzione disciplinare a Vs/carico per la inosservanza dell'orario di servizio e la mancanza di diligenza nel proprio ufficio, mentre prestavate il normale turno di lavoro il giorno 27/7/1973.-

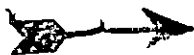
Pertanto, a norma dell'art. 42 comma 1 All.A) al R.D. L. 8/1/1931, n. 148, V'infliggiamo n. 1 giorno di sospensione dal servizio e dalla paga.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

ME/FFE.

Sp. Alvaro
n. 504-08-13
2/2
590
f. m. m.

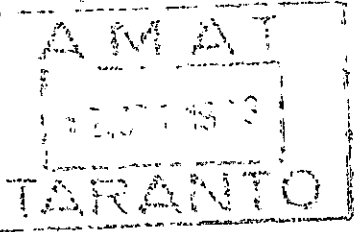
N. 4003/83 di Prot.



All'Ufficio Personale

e p.c. Alla Cassa soccorso

A.M.A.T. = S E D E =



Il sottoscritto, ALBANO Roberto informa codesta
spett/le Azienda del suo cambiamento di domicilio avvenuto
il giorno 12/10/973, dalla Via Abruzzo, 75 alla Via delle
Tre Fontane, 7795 Lama (TA).

Distinti saluti

Albano Roberto

Taranto lì, 12/10/1973.

V
[Signature]

17/Settembre/1973

504-UP-13

LL'Agente

Sig. ALBANO Roberto

e.p.c. Reparto Movimento

S E D E

Provvedimento disciplinare.-

Come già precedentemente contestato Vi confermiamo la sanzione disciplinare a Vs/carico per la inosservanza dell'orario di servizio o la mancanza di diligenza nel proprio ufficio, mentre prestavate il normale turno di lavoro il giorno 27/7/1973.-

Pertanto, a norma dell'art. 42 comma 1 All. A) al R.D. L. 8/1/1931, n. 148, V'inflichiamo n. 1 giorno di sospensione dal servizio e dalla paga.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

MEFFE.

A.M.A.T.

Taranto, li 27-7-23

AL SIGNOR DIRETTORE DI ESERCIZIO

S E D E

RAPPORTO A V.S. QUANTO SEGUE:

Gli agenti Albano Roberto e Cardelliechio Aug. comandati sulla 4^a col. linea 8 non effettuavano la partenza delle ore 11,13 dalla Ferrovia ma venivano trovati al ponte senza ricevere disposizioni da nessuno.

Contestai loro il motivo di questa ~~non~~ iniziativa, e mi rispondevano che per il traffico non avrebbero fatto in tempo a partire in orario dalla Ferrovia -

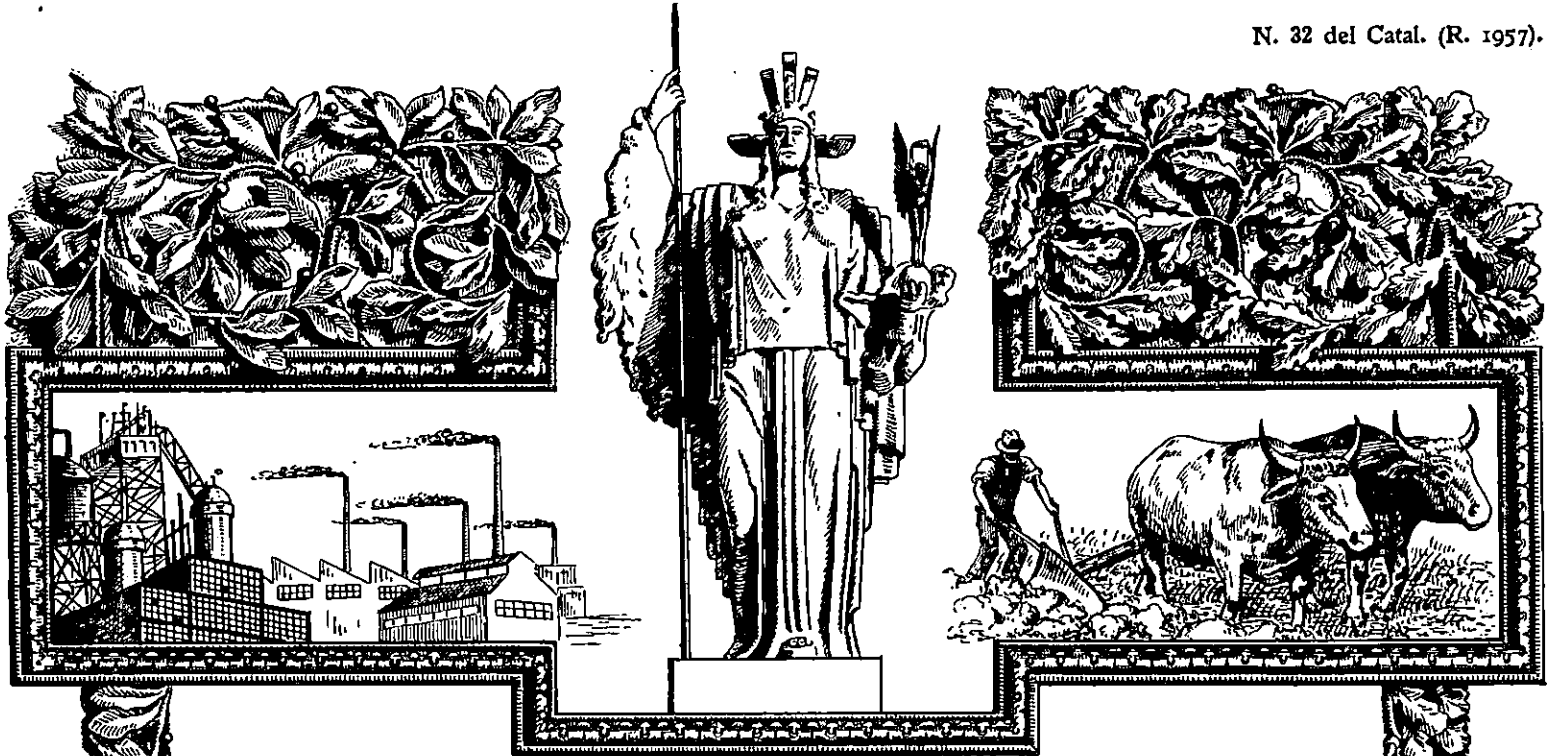
Faccio presente che all'atto della mia contestazione erano le ore 11 e mancavano ben 13 minuti dalla partenza -

Faccio inoltre presente che sia il Cardelliechio che l'Albano spesso fanno fatti simili di loro iniziativa -

Condanna
Il Cardelliechio mi ha dichiarato che dalla stazione sono partiti verso per il ponte per la marcia con 25 minuti di ritardo e cioè dalla stazione sono partiti alle ore 10,55 e quando dichiarano che non è vero quello che dice il ky. Quasivallini che sono arrivati al ponte alle ore 11,00.

IL SUPERIORE DI LINEA

Quasivallini



ESERCITO ITALIANO

3° REGGIMENTO BERSAGLIERI

(1) MAIORA VIRIBUS AUDERE
COMANDO

FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO

per ~~IL~~ **FIRMA** (Circ. Minist. 40001/239/T del 20-2-1963)
che si rilascia a (2) Bersagliere **ALBANO** **Roberto**
nato a **Taranto** il **23** **Giugno** **1940**
distretto di **LECCE** provincia **Taranto**
N. di matricola (4) **72416** (5) **5** residenza **Via Toscana 15**
Comune di **Taranto** provincia **Taranto**
distretto di **Lecce**

A **NOVARA** addì **31** **MAR.** **1963** 19

FIRMA DEL MILITARE

Roberto Albano



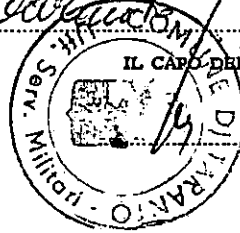
IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL REGGIMENTO
VITO MICELI *aprs.*

IL VICE COMANDANTE DEL REGGIMENTO
(Ten. Col. Silvio Alquati)

M. Alquati

COMUNE DI **Taranto**

Visto, addì **23. 3. 63**



IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A)

STATO DI SERVIZIO

Arruolato il 12 Maggio 1960

Giunto alle armi il (5) 11 Novembre 1961

Assegnato al C.A.R.T.C. Avellino

Trasferito al 3° Rgt. Bers. li 20/11/1961

Trasferito al li

Trasferito al li

Trasferito al li

Arte o professione Autista

Titolo di studio (6) 5° Elementare

Specializzazione conseguita Conduttore Automezzi vari

B)

CAMPAGNE, FERITE, DECORAZIONI, ENCOMI, ECC.

C)

RICHIAMI ALLE ARMI

Giunto alle armi per (7) il

Congedato il

IL COMANDANTE DEL CORPO

Giunto alle armi per (7) il

Congedato il

IL COMANDANTE DEL CORPO

DOVERI DEL MILITARE IN CONGEDO

1. - Il militare in congedo illimitato continua ad appartenere all'Esercito e deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle Autorità Militari per ciò che riguarda i suoi doveri militari.

2. - Il militare, una volta congedato, giunto a casa, deve presentarsi senza indugio al Comune, per far apporre il visto del Capo dell'Amministrazione comunale sul foglio di congedo.

3. - Il militare in congedo deve notificare al Distretto, tramite il Comune e contemporaneamente tramite la stazione dell'Arma dei Carabinieri, i cambi di residenza o di abitazione indicandone la via e il numero. Egli può fare tale notifica sia nella località che abbandona sia in quella nella quale va ad abitare.

4. - Il militare in congedo deve rispondere alle chiamate di controllo. Gli inadempienti saranno puniti con le stesse ammende previste per la mancata notificazione del cambio di residenza.

5. - Il militare in congedo deve custodire con ogni cura il foglio di congedo. Non allegare mai, alle domande, l'originale, ma una copia legalizzata del foglio di congedo.

6. - Durante il congedo il militare può liberamente espatriare. Deve, prima della partenza, fare al Distretto, tramite il Comune di residenza, apposita dichiarazione, indicando lo Stato e la località in cui si reca e, possibilmente, anche il suo nuovo indirizzo. Inoltre, giunto all'estero, deve notificare al Consolato italiano il proprio recapito.

7. - In caso di rimpatrio, e non più tardi di 15 giorni da esso, il militare in congedo deve notificarlo al Distretto, tramite il Comune di residenza.

8. - Il militare in congedo che contragga infermità o imperfezioni che lo rendano non più idoneo al servizio militare, deve domandare subito, per mezzo del Capo

dell'Amministrazione comunale, al Comandante del proprio Distretto, di essere sottoposto a rassegna. La domanda, in carta libera, dovrà essere corredata dal foglio di congedo illimitato e da un certificato medico attestante la infermità o le imperfezioni accusate.

9. - Il militare in congedo deve aderire alle richieste dell'Autorità Militare circa la compilazione di fogli-notizie, necessari per la sistemazione della propria posizione matricolare e caratteristica.

10. - Durante il congedo illimitato, il militare può ricevere un « preavviso personale di destinazione », col quale l'Autorità Militare gli comunica il recapito cui dovrà presentarsi in caso di richiamo alle armi.

Detto preavviso che, a seconda dei casi, è stampato su carta di diverso colore, non è un ordine di richiamo. Esso deve essere custodito con ogni cura ed il militare in congedo deve attenersi scrupolosamente alle norme in esso contenute. Fra l'altro, in caso d'espatrio, dovrà restituire il documento al Comando che lo ha rilasciato, qualora dislocato nella località di residenza, oppure alla locale Stazione C.C.

11. - L'ordine di richiamo alle armi può essere diramato dall'Autorità Militare a mezzo di:

— manifesto: in tal caso il militare che ha ricevuto un preavviso personale di colore uguale a quello specificato dal manifesto deve presentarsi al reparto indicato nel preavviso stesso;

— comunicazione individuale (cartolina precetto): in tal caso il militare deve presentarsi al reparto che è indicato sulla comunicazione stessa.

12. - Il militare richiamato alle armi deve presentarsi al reparto cui è stato destinato munito del foglio di congedo o di un documento di riconoscimento rilasciato dal Comune. Non presentandosi, sarà denunciato per diserzione.

NOTE. - (1) Corpo che rilascia il congedo. - (2) Indicare il motivo del congedamento (per fine ferma, per anticipazione, per smobilitazione, ecc.) e la disposizione che ordina il congedamento. - (3) Grado, Casato e Nome. - (4) Indicare il numero di matricola avuto all'atto dell'iscrizione sul ruolo 105. - (5) Data di presentazione al Distretto. - (6) Oppure: analfabeta. - (7) Per istruzione o altro motivo stabilito dal Ministero.



74100 Taranto, - 4 DIC. 1971

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

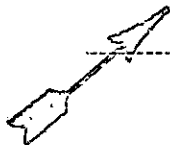
A L Signor

ALBANO Roberto

N. di protocollo 152-VP-22. Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.



S E D E

OGGETTO : **Proroga rapporto di lavoro.**

In riferimento alla nota del 9/11/71-394-UP- si comunica che
con la data del 6/12/1971- il rapporto di lavoro con la S.V.
si intende prorogato a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. A. Abbatangelo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Paolo Tarantino)



RACCOMANDATA

74100 Taranto, 9/11/1971

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Al Signor

ALBANO Roberto

N. di protocollo 244-UP-71 Rep.

Risposta a N. del

Allegati N.



S E D E

OGGETTO: Proroga assunzione straordinaria.

Le comunico che, per esigenze contingenti ed imprevedibili, si rende necessaria la proroga della sua assunzione, provvisoria e straordinaria, alle dipendenze di questa Civica Azienda, avvenuta per tre mesi giusta nota n. 61-UP-71- del 30/7/1971-.

Ciò stante Le faccio presente che il termine finale dell'assunzione trimestrale di cui sopra è prorogato di due mesi, scaduti i quali il rapporto di lavoro dovrà intendersi cessato a tutti i possibili effetti, senza bisogno di ulteriore avviso.

Saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. A. Abbatangelo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Prof. Paolo TARANTINO)

18/11/1971

643.VP-11

Certificato di dipendenza.

Si certifica che il Sig. ALBANO Roberto, nato a Taranto il 23/6/1940, è alle ns/ dipendenze con la qua lifica di autista di linea dal 6 luglio 1971.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRAPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

FE.



74100 Taranto, 30/7/1971

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Al Signor

ALBANO Roberto

N. di protocollo 61-UP-41 Resp.

Risposta a N. del

e, p.c. All'Ufficio Amm. vo

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: **Assunzione temporanea.**

Le comunico che con decorrenza dal 6 luglio 1971- , la S.V. è assunta in via del tutto straordinaria e provvisoria per un periodo massimo di mesi 3 (tre) alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di Autista di linea ed inquadrata pertanto, ai sensi della legge 6-8-1954, n. 858 nella classe 7bis categoria Da , salvi i provvedimenti, ratifiche ed approvazioni previste dal R.D. 10-3-1904 n. 108 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Per tale incarico Le verrà praticato il trattamento economico vigente per la categoria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. A. ABBATANGELO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Paolo TARANTINO)

PER ACCETTAZIONE

Albano Roberto

Elenco nominativo degli autisti visitati per conto della Soc. STAT

1)	PEPE	Giosafatte	-	IDONEO	QUALE	AUTISTA
2)	D'IPPOLITO	Giuseppe	"	"	"	"
3)	MALANDRINO	Emanuele	"	"	"	"
4)	CATUCCI	Rosario	"	"	"	"
5)	CASTELLANO	Giuseppe	"	"	"	"
6)	CERNO	Giovanni	NON	IDONEO	QUALE	AUTISTA
7)	SISTO	COSIMO	NON	IDONEO	QUALE	AUTISTA
8)	PULPITO	Gregorio	IDONEO	QUALE	AUTISTA	
9)	MASI	Leonardo	"	"	"	"
10)	TRONO	Giovanni	"	"	"	"
11)	GRAVINA	Tommaso	"	"	"	"
12)	TEDESCO	Giuseppe	"	"	"	"
13)	NICOLI	Salvatore	"	"	"	"
14)	BOCCARDI	Donato	"	"	"	"
15)	GARGANO	Vito	NON	IDONEO	"	QUALE" AUTISTA
16)	ALBANO	Roberto	IDONEO	QUALE	AUTISTA	
17)	PACCIANA	Alessandro	"	"	"	"
18)	NIGRO	Francesco	"	"	"	"
19)	DE PACE	Gaetano	"	"	"	"
20)	CHIARAMONTE	Pasquale	"	"	"	"
21)	SCAFA	Antonio	"	"	"	"
22)	GRANIO	Amedeo	"	"	"	"
23)	GENTILE	Nicola	"	"	"	"
24)	SANTORO	Giuseppe	"	"	"	"
25)	CATUCCI	Vincenzo	"	"	"	"
26)	FAITA	Giuseppe	"	"	"	"
27)	MASTROPIETRO	Vittorio	"	"	"	"
28)	GRAVILE	Franco	"	"	"	"
29)	DE BENEDETTO	Vittorio	"	"	"	"
30)	D'AMMACCO	Benito	"	"	"	"
31)	DE CESARE	Giovanni	"	"	"	"
32)	PALMITESTA	Nicola	"	"	"	"
33)	CASTELLANO	Antonio	"	"	"	"
34)	CARALLO	Mario	"	"	"	"
35)	DETTOLI	Biagio	"	"	"	"
36)	IMPERIA	Cosimo	NON	IDONEO	QUALE	AUTISTA
37)	ZUPONE	Domenico	NON	IDONEO	QUALE	AUTISTA
38)	CELINI	Pietro	IDONEO	QUALE	AUTISTA	
39)	SPINA	Giovanni	"	"	"	"
40)	SIMONETTI	Luigi	"	"	"	"
41)	SALINARI	Carmine	"	"	"	"
42)	LESERRE	Tommaso	"	"	"	"
43)	RONGO	Antonio	"	"	"	"
44)	MARIANO	Emidio	NON	IDONEO	QUALE	AUTISTA
45)	GRAVINA	Umberto	IDONEO	QUALE	AUTISTA	



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio _____ del Lavoro e della Massima Occupazione di TR

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI TR

Prot. N. 46/95

22/6/71

Alla Ditta STAT

TR

All'Ufficio di Collocamento _____

All' I. N. P. S. - I. N. A. I. L. - I. N. A. M.

di TR

OGGETTO: Migrazione interna: autorizzazione di avviamento al lavoro.

In riferimento alla nota N. 545/71 del 14/6/71
di codesta ditta, si autorizza l'assunzione dei sottorotati lavoratori del
comune di _____ alle condizioni con vifa

L'Ufficio di Collocamento in indirizzo effettuerà le necessarie variazioni
sulle schede professionali dei lavoratori dei quali si allegano gli attestati
di iscrizione e trasmetterà allo scrivente _____ libretti di lavoro.

IL COLLOCATORE

NOMINATIVI DEI LAVORATORI

QUALIFICA

1. <u>PICESCI</u>	<u>GIORGIO</u>	<u>3156</u>	<u>ARTISTA</u>
2. <u>ALBANO</u>	<u>Roberto</u>	<u>27711</u>	<u>"</u>
3. <u>MACANDRINO</u>	<u>Emmanuel</u>	<u>20774</u>	<u>"</u>
4. <u>IRONI</u>	<u>GIANNI</u>	<u>9152</u>	<u>"</u>
5. <u>IPERACE</u>	<u>CONIMO</u>	<u>2457</u>	<u>"</u>
6. <u>SALINARI</u>	<u>Carmine</u>	<u>2720</u>	<u>"</u>
7. <u>GARSANO</u>	<u>Vito</u>	<u>40593</u>	<u>"</u>
8. _____	_____	_____	_____
9. _____	_____	_____	_____
10. _____	_____	_____	_____

9316



COMUNE DI TARANTO

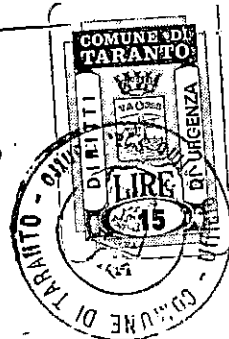
Ufficio dello Stato Civile N. 1

SEZIONE CENTRO

Albano

1940

1637



ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

(1)

Albano Roberto

ANNO 1940 N. 1637 PARTE I S. G.

L'anno mille novecento quaranta addi ventitré

di gennaio a ore 1 meridiane 11 e 11

e minuti 20 nella casa posta in via Mazzini

n. 191 è nato (1) Albano Roberto

di sesso

maschile

ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

Perché consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955, n. 1064, in carta libera per uso amministrativo, e, comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Taranto, li 5/6/51

L'Impiegato incaricato

Curzio

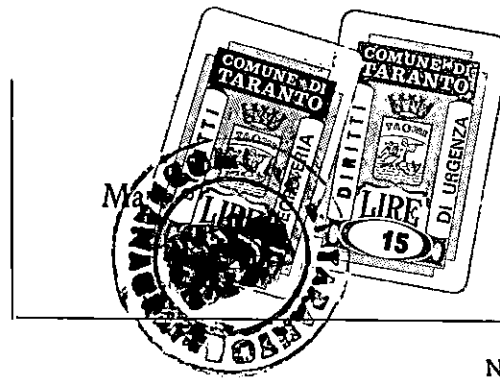
L'Ufficiale dello Stato Civile

[Signature]

(1) Solo cognome e nome.



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di RESIDENZA

N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell' Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fr. ALBANO Roberto

1940

n. Taranto 23/6/1940 (n. 1637 p. I e. A)

celibe

FF. 40990

residente dalla nascita

commerciante

Viale Abruzzo 75

lic. elem.

è residente in questo Comune.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li,

5 GIU. 71 7178



CC

CH. 100. 01. 100

CH. 100. 01. 100

CH. 100. 01. 100

CH. 100. 01. 100

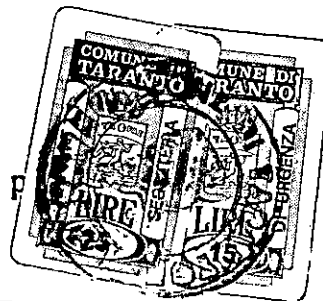
CH. 100. 01. 100

CH. 100. 01. 100



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE

Marche p



Certificato di CITTADINANZA ITALIANA

N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell' Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fr. ALBANO Roberto

1940

di Alimonte e Tullio

n. Taranto 23/6/1940 (n. 1637 p. I s. A)
celibe

FF. 40990

residente dalla nascita

commerciante

Viale Abruzzo 75

lic. elem.

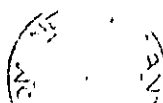
è cittadino italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li,

5 GIU 71 7156





1975



COMUNE DI TARANTO
V. RIPARTIZIONE
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni

CERTIFICA

che il Sig.

Albano Roberto

nato a

Beranto

il

23.6.1960

qui residente dal

la nascita

è persona di

buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

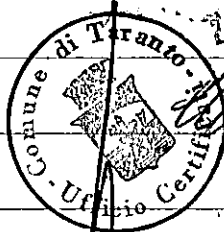
Taranto li,

8 GIU 1971

195

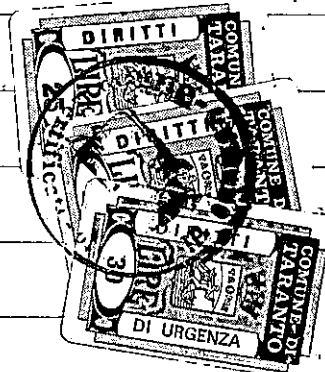
IL REDATTORE

[Signature]



IL SINDACO

[Signature]



Bc

Albano

Roberto

[illegible]

CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

N. *4748*

Reg.

IL SEGRETARIO

Al nome di

Albano Roberto

nato il

23-6-1940

in

TARANTO

Provincia di Taranto

sulla richiesta di

Albano

per uso

loro

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta:



NULLA

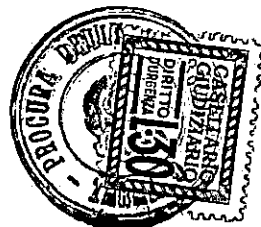
TARANTO

5 GIU. 1971

IL SEGRETARIO

(Antonio IACOVELLI)

[Signature]



DIREZIONE DIDATTICA

DI TARANTO - Circolo IV°

N. _____ di prot. Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____ li _____ 19 _____

OGGETTO: _____

Risposta alla nota del _____

Div. _____ Sez. _____ Num. _____

Alligati N. _____

*Ilmo*Reg. al n° 218

CERTIFICATO DI STUDIO

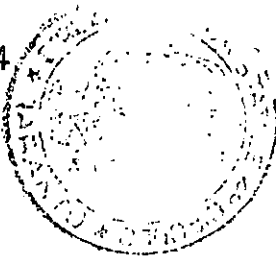
Dai registri esistenti presso quest'Ufficio risulta che il nominato ALBANO ROBERTO, nato a Taranto il 23-6-1940, nell'anno scolastico 1961-62 frequentò, in queste pubbliche scuole elementari, il corso tipo "B" della scuola popolare, di cui all'art.2, lett.A del D.L. 17-12-1947, n°1599, e negli esami finali fu approvato e conseguì il certificato di compimento degli studi elementari del grado superiore (licenza elementare):

Si rilascia il presente, a richiesta dell'interessato, per uso lavoro.

Taranto, 28-2-1964

Il Segretario

(A. Schirano)

A. Schirano

IL DIRETTORE DIDATTICO R.

(Dott. A. Viesti)

A. Viesti

N. 2 del Registro

Mod. S. P. - 2



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provveditorato agli Studi Taranto Direzione didattica IV Circolo Taranto
Comune Taranto Frazione /

SCUOLA POPOLARE CERTIFICATO DI STUDIO

Anno scolastico 1967-1968

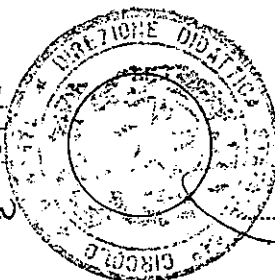
Si certifica che l'alunno Albano Roberto
nato a Taranto il 23/6/1960
ha frequentato il Corso tipo B, di cui all'art. 2, lett. B del D. L. 17-12-1947, n. 1599,
e ha conseguito la licenza del Corso elementare superiore, riportando i seguenti voti:

LINGUA ITALIANA . . .	<u>sex</u>	} (1)
ARITMETICA	<u>sex</u>	
INSEGNAMENTI VARI . .	<u>sex</u>	

Taranto, li 24 Aprile 1968

LA COMMISSIONE

Pres. Carlo Lomuscio
Ins. Gaetano Salvatore
Litt. Oliviero Di Lorenzo



Il Direttore Didattico
IL DIRETTORE DIDATTICO

Massimo

(1) Le votazioni - in decimi - devono essere scritte in lettere.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'Igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D.M. 20 marzo 1929 e art. 62 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto Sig. _____

che è occupato nel lavoro di _____

presso _____

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di _____

Data della visita _____

Comune di _____

Timbro

L'Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto _____ ha raggiunto il grado
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934
n. 653) _____ avendo _____

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 653).

Certificato Scolastico o del Direttore didattico di _____

in data _____

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto il
grado di istruzione prescritto concesso dall' _____

in data _____

Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi
esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo.

IL FANCIULLO

IL RAPPRESENTANTE

IL SINDACO

Prezzo L. 15

LIBRETTO di LAVORO N. 27711

Legge 10 gennaio 1935 N. 112

c. ol. 3.966.635 TA

Documento provvisorio sostitutivo

COMUNE DI TARANTO

Rilasciato a

nato a

Residente a

Via

Grado d'istruzione

Lingue estere conosciute

E' stato all' Estero?

Servizio Militare - Esito di leva

Specialità

Combattente

Mutilato o invalido

COMUNE DI TARANTO

Data del rilascio del libretto

IL TITOLARE

IL SINDACO

Timbro e bollo

[illegible]

(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

**Visite Mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni**

(art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto.

Data _____ **L'Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato** _____

Comune _____

7A

7A

ISCRIZIONI

FIRMA DEL COLLOCATORE

VARIAZIONI e ANNOTAZIONI

relative alle pagg. 1 e 2

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the paper.

STATO DI SERVIZIO

(Riservato al datore di lavoro.)

[illegible]

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 62 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto Sig. _____

che è occupato nel lavoro di _____
presso _____

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di _____

Data della visita _____

Comune di _____

L' Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato

Timbro

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto _____ ha raggiunto il grado
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934
n. 653) _____ avendo _____

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 653).
Certificato Scolastico o del Direttore didattico di _____

in data _____

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto il
grado di istruzione prescritto concesso dall' _____
in data _____

Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi
esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo

IL FANCIULLO

IL RAPPRESENTANTE

IL SINDACO

Prezzo "L. 15

LIBRETTO DI LAVORO N. 62031

Legge 10 gennaio 1935 - N. 112

Documento provvisorio sostitutivo

COMUNE DI TARANTO

Rilasciato a *Albano Roberto*
nato a *Taranto* () il *23-6-1940*
Residente a *Taranto* dal *la nascita*
Via *Abbruzzo* N. *75*
Grado d'istruzione *sa leggere e scrivere*

Lingue estere conosciute _____

E' stato all' Estero? _____

Servizio Militare - Esito di leva *lung. ill.* Arma, Corpo

Specialità *Esercito* Grado *bersagliere*

Combattente Decorato

Mutilato o invalido Orfano di guerra

COMUNE DI TARANTO

Data del rilascio del libretto _____

IL TITOLARE

Albano Roberto

IL SINDACO

Timbro e bollo



[illegible]

(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

si accerta che esso è $\frac{\text{idoneo}}{\text{inidoneo}}$ pei seguenti motivi (Diagnosi)

Timbro

(art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 17-7-1934 n. 1265)

occupato nella lavorazione _____

si accerta _____

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data _____ **L'Ufficiale Sanitario e il Medico incaricato**

Comune _____

STATO DI SERVIZIO

(Riservato al datore di lavoro)

[illegible]

TASSA A CARICO
INPS (D.M.P.T.
17-2-1975)

all'istituto nazionale
della previdenza sociale

SEDE DI TARANTO

VIA LEONIDA * 109

74100 TARANTO

TA

Leggere le «ISTRUZIONI» sul
retro

☐ In relazione alla posizione avente codice individuale **HAT68HF59** il sottoscritto chiede la rettifica dei dati anagrafici sotto indicati (riportare il dato esatto sotto il corrispondente dato prestampato in forma errata):

cognome di nascita

ALBANO

nome

ROBERTO

data nascita

23/06/40

comune nascita

TARANTO

prov.

TA

sesto

M

nazionalità estera

☐ I dati di rettifica sono stati rilevati dal documento

☐ la rettifica dell'indirizzo (riportare l'indirizzo esatto per intero):

via, piazza, n. civico

comune

prov.

cap

☐

L'unificazione alla posizione avente codice individuale _____ delle ulteriori posizioni di pertinenza del sottoscritto medesimo contraddistinte dai seguenti codici:

Codice
fiscale

COD. LBNRRT40H73LJ49L

FISC

(data e firma)

PER L'INVIO DELLA CARTOLINA, STRAPPARE LUNGO I BORDI TRATTEGGIATI, RIPIEGARE A METÀ SULLA LINEA INDICATA DALLA FRECCIA ED ESERCITARE PRESSIONE SUI BORDI ESTERNI, FACENDO COINCIDERE LE PARTI INCOLLATE

DELEGA PER L'ENTE DI PATRONATO

Io sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ residente in _____ via _____
 codice fiscale _____ con il presente atto delego il patronato _____, presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c., a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. 29-7-1947, n. 804 e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti dell'INPS per lo svolgimento della pratica relativa al recupero e/o accredito della contribuzione. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

data _____ firma _____ per gli analfabeti _____

firma di 2 testimoni _____

firma dell'operatore autorizzato
 a ricevere il mandato _____

TIMBRO DELL'ENTE DI PATRONATO

SIGLA DELL'ENTE ZONA N. PRATICA

--	--	--

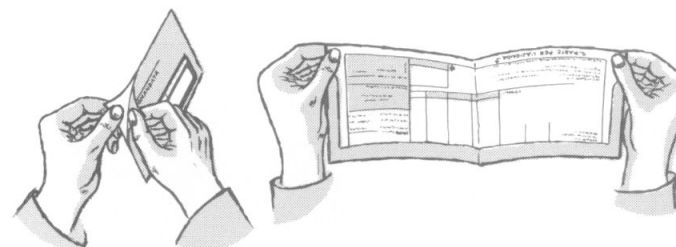
ATTENZIONE: IN CASO DI RILASCIO DELLA DELEGA NON INCOLLARE LE DUE PARTI DELLA CARTOLINA.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE CARTOLINA

1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la rettifica di dati anagrafici e/o dell'indirizzo, la compilazione delle caselle relative ai dati da variare deve essere effettuata tenendo presente quanto segue:
 - casella COGNOME: se si tratta di lavoratrice, deve essere comunque indicato il cognome da nubile;
 - casella COMUNE DI NASCITA: se si tratta di lavoratore nato all'estero, deve essere indicata la denominazione dello Stato di nascita (ad esempio: FRANCIA, SVIZZERA, ecc.) anziché la località di nascita (Nizza, Lugano, ecc.). Se si tratta di lavoratore nato in un territorio non più soggetto all'amministrazione italiana, il luogo di nascita può essere indicato anche nella denominazione italiana (ad esempio, POLA, ZARA, TRIPOLI, ecc.);
 - casella PROVINCIA: va indicata la sigla automobilistica della provincia di nascita (ROMA = RM). Se si tratta di lavoratore nato all'estero o in territorio non più soggetto all'amministrazione italiana, va indicata la sigla EE;
 - casella SESSO: va indicata la sigla M (maschio) o F (femmina);
 - casella NAZIONALITÀ: va compilata soltanto se il lavoratore è cittadino straniero o apolide. Il dato NON va segnalato se il lavoratore è cittadino italiano avente anche cittadinanza straniera. La nazionalità va indicata nella forma usuale (ad esempio, FRANCESE o FRANCIA, STATUNITENSE o U.S.A., ecc. o APOLIDE);
 - caselle relative all'INDIRIZZO: va indicato il luogo in cui il lavoratore abita effettivamente anche se tale luogo è diverso da quello della residenza anagrafica.
2. Nel caso in cui il lavoratore chieda l'unificazione di una pluralità di posizioni assicurative di sua pertinenza, i codici individuali da indicare nelle apposite caselle devono essere rilevati dai singoli estratti-conto pervenuti al lavoratore stesso. In particolare, come codice della posizione su cui devono confluire le altre posizioni, va indicato quello al quale corrispondono generalità esatte o quello che reca discordanze anagrafiche meno rilevanti rispetto alle esatte generalità del lavoratore. In quest'ultima ipotesi, oltre all'unificazione delle posizioni assicurative, sarà richiesta anche la rettifica dei dati anagrafici errati della posizione su cui devono confluire le altre posizioni.
3. Comunicare sempre il codice fiscale esatto, sia quando viene richiesta una variazione anagrafica, sia quando esso non risulta indicato sul presente estratto-conto.

PER L'INVIO DELLA CARTOLINA, STRAPPARE LUNGO I BORDI TRATTEGGIATI, RPIEGARE A METÀ SULLA LINEA INDICATA  DALLA FRECCIA ED ESERCITARE PRESSIONE SUI BORDI ESTERNI, FACENDO COINCIDERE LE PARTI INCOLLATE

MOD. ECO1/M

SEDE DI TARANTO

ALBANO

ROBERTO

PRESSO A.M.A.T. AZIENDA MUNICIP ALIZZATA AUTOTRASPORTI TA.

BATTISTI

657

74100

TARANTO

TA

0000090235

ESTRATTO CONTO EMESSO IN DATA **28/04/87** PER I PERIODI ASSICURATIVI COMPRESI NEGLI ANNI DAL **1973** AL **1980**

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

COMUNEDINASCITA

PROVINCIA
DI NASCITA

SESSO

NAZ. ESTERA

CODICE INDIVIDUALE

ALBANO

ROBERTO

23/06/40

TARANTO

T	A
----------	----------

M

HAT68HF59

[illegible]

LEGGERE LE "AVVERTENZE" RIPORTATE SUL RETRO DEL PRESENTE MODULO.

NOTE-

DATI ANAGRAFICI O INDIRIZZO E PRATI O MANCANTI

COJTCE FISCAL E LBNRRT40H23L049L

AVVERTENZE

1. CONTENUTO DELL'ESTRATTO-CONTO

Il presente estratto-conto riporta i periodi assicurativi risultanti, per il lavoratore intestatario del documento, dalle denunce nominative individuali presentate da uno o più datori di lavoro presso la Sede INPS che ha emesso il documento medesimo.

I periodi di cui sopra sono quelli relativi agli anni solari indicati nell'intestazione dell'estratto-conto, con esclusione:

- dei periodi di contribuzione obbligatoria accreditata per lavoro svolto alle dipendenze di terzi con qualifica di addetto ai servizi domestici e familiari;
- dei periodi di contribuzione obbligatoria accreditata per lavoro svolto alle dipendenze di terzi con qualifica di operaio agricolo;
- dei periodi di contribuzione di riscatto (corso legale di laurea, lavoro all'estero, costituzione di rendita vitalizia reversibile, ecc.);
- dei periodi di contribuzione trasferita all'INPS da altri enti previdenziali (INPDAL, ENPALS, CPDEL, Stato, ecc.);
- dei periodi di contribuzione obbligatoria accreditata per iscrizione alle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti;
- dei periodi di contribuzione volontaria;
- dei periodi di contribuzione figurativa (per servizio militare, per malattia, per maternità, per disoccupazione indennizzata, ecc.)

Le denunce degli anni 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977 avevano periodicità trimestrale e contenevano dati retributivi a livello MENSILE o DI PERIODO (tredicesima mensilità, altre competenze aggiuntive, ecc.). Nel presente estratto-conto i dati delle denunce stesse figurano totalizzati A LIVELLO ANNUALE. Pertanto, ai fini del controllo delle registrazioni retributive evidenziate per gli anni suddetti, il lavoratore, che sia in possesso delle copie delle denunce dell'epoca, deve preventivamente suddividere tali documenti per anno solare e sommare le retribuzioni ed il numero delle settimane retribuite di ciascun anno.

Le denunce degli anni dal 1978 in poi hanno periodicità e contenuto annuale. Pertanto, il lavoratore che sia in possesso delle corrispondenti copie può confrontarne i dati con quelli delle registrazioni retributive risultanti dall'estratto-conto senza effettuare alcuna particolare operazione preventiva.

2. SIGNIFICATO DEI DATI RIPORTATI NELLE CASELLE CONTRADDISTINTE DALLA SCRITTA «TIPO» E DALLA SCRITTA «COPERTURA ASSICURATIVA»

Le registrazioni retributive la cui casella ANNO DENUNCIA reca il valore 11 evidenziano dati provenienti da pratiche di regolarizzazione contributiva.

Per quanto riguarda i codici di tutte le altre registrazioni retributive, si fa presente quanto segue:

a) nella casella contraddistinta dalla scritta TIPO è stampato meccanograficamente uno dei seguenti codici:

- A = retribuzione annuale o di periodo;
- C = retribuzione utile per il calcolo della liquidazione in capitale;
- D = competenze erogate a lavorante a domicilio;
- F = retribuzione utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- M = retribuzione relativa a dipendente di azienda mineraria per lavoro svolto in sotterraneo;
- N = indennità sostitutiva del preavviso utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;

- P = indennità sostitutiva del preavviso;
- R = retribuzione relativa a periodo di prova utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- IN = retribuzione relativa a dipendente del disciolto INAM utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- AR = retribuzione relativa a dipendente di disciolta Cassa mutua artigiani utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- CM = retribuzione relativa a dipendente di disciolta Cassa mutua commercianti utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- CD = retribuzione relativa a dipendente di disciolta Cassa mutua coltivatori diretti utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- TN = retribuzione relativa a dipendente della disciolta Cassa mutua di malattia della provincia di Trento utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- BZ = retribuzione relativa a dipendente della disciolta Cassa mutua di malattia della provincia di Bolzano utile per la pensione a carico di fondo speciale di previdenza;
- PM = retribuzione relativa a lavoratore iscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
- T4 = retribuzione assoggettata a contributo per la Cassa unica assegni familiari;
- X3 = retribuzione assoggettata a contributo per gli asili nido comunali;
- X4 = retribuzione assoggettata a contributo per gli asili nido comunali e per la GES.CA.L.;
- 37 = retribuzione relativa ad impiegato richiamato alle armi.

b) Le sigle IVS - DS - TBC - SOLO ALTRE ASSIC., riportate sotto la scritta COPERTURA ASSICURATIVA, hanno i seguenti significati:

- IVS = assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- DS = assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- TBC = assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
- SOLO ALTRE ASSIC. = assicurazioni diverse da quelle sopra indicate.

Le forme assicurative presenti per ogni registrazione retributiva sono contraddistinte con il segno * (asterisco) apposto meccanograficamente nelle caselle corrispondenti alle forme stesse.

3. SISTEMAZIONE DEI DATI RISULTANTI DALL'ESTRATTO-CONTO

Il lavoratore che intenda ottenere la rettifica dei dati anagrafici e/o dell'indirizzo riportati sull'estratto-conto ovvero l'unificazione di più estratti-conto di sua pertinenza ma contraddistinti da codici individuali differenti deve compilare l'unità cartolina ed inviarla PER POSTA. Per espletare i suddetti adempimenti l'interessato può anche rivolgersi ad uno degli enti di patronato della provincia di residenza la cui assistenza è completamente gratuita.

Il lavoratore che intenda ottenere la rettifica di registrazioni retributive o l'attestazione di registrazioni mancanti deve compilare l'apposito modulo in distribuzione presso le Sedi INPS e presso gli enti di patronato, corredare il modulo stesso delle fotocopie dei documenti di lavoro che comprovano la fondatezza della richiesta ed inviare il tutto alla Sede INPS della località di residenza. Anche per l'espletamento dei citati adempimenti l'interessato può avvalersi della collaborazione di uno degli enti di patronato sopra indicati.

Si prega di NON inviare comunicazioni ed istanze agli uffici centrali dell'INPS in Roma.

Coloro che intendano avere chiarimenti in merito al contenuto del proprio estratto-conto presso gli sportelli della Sede INPS della località di residenza sono pregati di presentarsi ESCLUSIVAMENTE nei giorni prestabiliti e resi noti al pubblico a cura della Sede medesima ovvero di rivolgersi ad uno dei citati enti di patronato.